

Accordo
Quadro
ANCI-CONAI
2009-2013



Accordo
Quadro
ANCI-CONAI
2009-2013



Indice

	Indice	3
--	--------	---

Presentazioni	4
Accordo Quadro ANCI-CONAI 2009-2013	8
Allegato Tecnico imballaggi ferrosi (Accordo ANCI-Consortio Nazionale Acciaio)	22
Allegato Tecnico imballaggi in alluminio (Accordo ANCI-Cial)	32
Allegato Tecnico raccolta imballaggi cellulosici (Accordo ANCI-Comieco)	52
Allegato Tecnico imballaggi di legno (Accordo ANCI-Rilegno)	86
Allegato Tecnico imballaggi in plastica (Accordo ANCI-Corepla)	96
Allegato Tecnico imballaggi di vetro (Accordo ANCI-Coreve)	132



Presentazioni

*L*e trattative per il rinnovo dell'Accordo Quadro ANCI-CONAI, avviate a inizio del 2008, hanno visto mutato il contesto normativo che configurava un quadro maggiormente complesso per i Comuni.

Prima fra tutte, con il nuovo Codice dell'ambiente è stata modificata la definizione di "copertura dei costi" per la raccolta dei rifiuti da imballaggio, prevista dal precedente ordinamento, in "corrispettivo per i maggiori oneri della raccolta differenziata degli imballaggi".

Inoltre, non si riscontra più parità nell'assegnazione degli obiettivi di riciclo e recupero imposti per legge ai due soggetti: l'attuale impianto normativo, infatti, pone a carico di CONAI l'obbligo di recuperare solamente il 60% degli imballaggi immessi al consumo, ridotti peraltro nel corso del 2009 a causa del calo della domanda, mentre pone ai Comuni il 2012 come termine entro cui raggiungere il 65% di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Nel corso del 2008 il Sistema CONAI ha raggiunto i propri obiettivi.

A tale mutato contesto normativo si è aggiunta la crisi economico-finanziaria, con la conseguente contrazione della domanda di beni e di materie prime, che ha investito anche i mercati del riciclo, determinando una notevole difficoltà a collocare i materiali provenienti dalla raccolta differenziata rifiuti, con il rischio di compromettere gli ottimi risultati raggiunti fino a quel momento.

Al di là di una congiuntura particolarmente critica, è possibile affermare che il nuovo accordo raggiunto con l'ANCI ha l'importante risultato di ottenere da parte di CONAI l'impegno per il ritiro di tutti i rifiuti di imballaggio provenienti dalla raccolta, a fronte dei corrispettivi di volta in volta rivalutati sulla base degli indici inflattivi. Ciò comporta garanzia del ritiro anche nelle aree "svantaggiate" che stanno avviando nuovi programmi di raccolta differenziata e a cui saranno destinate maggiori risorse a supporto delle attività di comunicazione, formazione e per la realizzazione di specifici interventi di assistenza tecnica. Altrettanto rilevante è la previsione di finestre di entrata e uscita dall'Accordo Quadro, che nel porsi come ulteriore garanzia nell'attuale instabilità economica potrebbero tuttavia rappresentare un valido strumento per assicurare autonomia decisionale in relazione all'andamento dei mercati, una volta superata la situazione di crisi. In tale direzione si è espressa infatti l'Antitrust.

A fronte di ciò il nuovo Accordo Quadro prevede da parte dei Comuni un impegno a migliorare la qualità dei conferimenti richiesta dal sistema composto dal CONAI e dalle diverse filiere, necessaria per garantire l'effettiva collocazione dei materiali sui mercati del riciclo.

In questo contesto appare dirimente la certezza che tutti i materiali provenienti dalla raccolta differenziata trovino effettivo sbocco sui mercati del riciclo, in linea con quanto stabilito dalla nuova direttiva comunitaria 98/2008/CE, che pone obiettivi di riciclo e non di raccolta. Questo nell'ottica di onorare la fiducia, l'impegno e la coerenza delle azioni portate avanti da cittadini e amministrazioni comunali, contrastando il rischio di un aggravio di costi in termini monetari e ambientali per l'intera comunità.

FILIPPO BERNOCCHI
Capo delegazione ANCI
rinnovo Accordo ANCI-CONAI

L'Accordo di Programma Quadro sottoscritto il 23 dicembre 2008 costituisce il rinnovo di un protocollo che, siglato la prima volta nel 1999 e già rinnovato nel 2004, evidenzia il comune e reciproco impegno di ANCI e CONAI, ovvero della Pubblica Amministrazione e del mondo industriale e commerciale, nel sostenere un sistema di gestione di rifiuti urbani imperniato sulla raccolta differenziata degli imballaggi.

Per comprendere appieno l'impegno e il senso di responsabilità che ANCI e CONAI hanno dimostrato nella sottoscrizione di questo Accordo è importante sottolineare il contesto in cui si è sviluppata la negoziazione. Il confronto tra le parti è stato avviato già a dicembre 2007, ma è solo nella seconda metà del 2008 che la trattativa è entrata nella fase determinante. In quel periodo i risultati del primo semestre confermavano il sicuro raggiungimento degli obiettivi generali di recupero posti in carico al sistema CONAI, obiettivi che erano sostanzialmente già stati raggiunti nel 2007, con un anno di anticipo.

Nello stesso periodo si coglievano peraltro i primi negativi segnali della crisi economica in atto, tra cui la contrazione dell'immesso al consumo di imballaggi e la caduta dei valori di mercato delle materie prime e, con esse, delle materie prime seconde. A ciò si aggiunga che nel 2008 l'attenzione alla raccolta differenziata sollevata a seguito dell'emergenza rifiuti in Campania ha determinato la crescita oltre le previsioni dei materiali raccolti, caratterizzati tuttavia da una scarsa qualità, non sempre idonea alle successive operazioni di riciclo. Da un lato, quindi, la crisi economica comportava la riduzione delle risorse economiche del Sistema Consortile, dall'altro l'aumento della raccolta procurava maggiori oneri di gestione.

In questo contesto ANCI e CONAI hanno saputo individuare, pur tra ovvie difficoltà, una piattaforma comune che costituisce il cardine del nuovo Accordo Quadro:

- ritiro di tutti i rifiuti di imballaggio, conferiti sull'intero territorio nazionale, con il pieno riconoscimento dei corrispettivi, anche nel caso vengano superati da CONAI gli obiettivi generali di recupero dei rifiuti di imballaggio;*
- miglioramento della qualità delle raccolte differenziate anche in ragione del loro ruolo funzionale alle successive operazioni di riciclo dei materiali.*

Il primo aspetto garantisce alla Pubblica Amministrazione locale certezza sulla destinazione dei materiali e sulla remunerazione delle attività di raccolta. Il secondo garantisce al sistema consortile efficienza di gestione e sostenibilità delle attività di preparazione al riciclo.

Vi sono poi altri aspetti di questo Accordo che meritano una sottolineatura in quanto testimoniano la ricerca di una gestione sempre più efficiente dei servizi di igiene urbana e la particolare attenzione mantenuta nei confronti delle aree in ritardo nella gestione dei rifiuti:

- *la maggiore libertà, in ragione del principio di sussidiarietà a cui anche i precedenti accordi erano ispirati, per i Comuni e i soggetti da essi delegati alla sottoscrizione delle convenzioni, di entrare e uscire annualmente dagli obblighi convenzionali all'interno di determinate finestre temporali;*
- *la costituzione di un gruppo di lavoro con il compito di condividere una definizione del principio relativo al corrispettivo per i maggiori oneri, propedeutica ad una possibile revisione dei corrispettivi, e di individuare i modelli base di organizzazione della raccolta differenziata e delle apparecchiature e segnaletiche relative;*
- *l'introduzione di strumenti e risorse economiche a sostegno di progetti territoriali di sviluppo della raccolta e di attività di formazione degli amministratori, nonché la conferma di strumenti per il sostegno alla comunicazione locale.*

Queste caratteristiche fanno sì che l'Accordo presentato in queste pagine confermi quello spirito di collaborazione convinta, concreta e costante fra pubblico e privato che ha caratterizzato anche le precedenti edizioni, ponendo al tempo stesso le basi per la sostenibilità futura di questa preziosa e valente cooperazione.

PIERO PERRON
Presidente CONAI



Accordo Quadro
ANCI-CONAI
2009-2013

Premesso

- A.** che il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e successive modifiche e integrazioni, recepisce la Direttiva 91/156/CEE sulla gestione dei rifiuti e detta specifiche norme in materia di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in attuazione della Direttiva 94/62/CE;
- B.** che la Direttiva 94/62/CE è stata modificata dalla Direttiva 2004/12/CE e che con la Direttiva 2008/98/CE sono state introdotte ulteriori modifiche in materia di rifiuti;
- C.** che in particolare l'attività di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio deve essere ispirata all'osservanza dei principi comunitari di cui alle suddette Direttive ed ai commi 1, 2, 3, dell'articolo 217 del Decreto Legislativo 152/06, ed all'incentivazione e promozione della prevenzione alla fonte della quantità e della qualità degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
- D.** che ai sensi delle citate norme i produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio ed agli stessi è fatto carico di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio fissati dalla vigente normativa, nonché agli obblighi della ripresa dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico;
- E.** che nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 205 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e all'articolo 1 comma 1108 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007) deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani secondo le percentuali minime ivi indicate e che, ai sensi dell'articolo 222, comma 1, Decreto Legislativo 152/06, spetta alla Pubblica Amministrazione ed ai soggetti dalla stessa delegati, organizzare il servizio pubblico per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio;
- F.** che i produttori e gli utilizzatori adempiono all'obbligo della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio così come previsto dall'articolo 221 del Decreto Legislativo 152/06;
- G.** che l'articolo 222 del Decreto Legislativo 152/06 riporta che l'organizzazione e la gestione della raccolta differenziata devono essere effettuate secondo criteri che privilegiano l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio;
- H.** che la restituzione di imballaggi usati e di rifiuti di imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti in raccolta differenziata, debbono avvenire nel rispetto dell'articolo 221, comma 11, del Decreto Legislativo 152/06;
- I.** che, ai sensi dell'articolo 225 del Decreto Legislativo 152/06, il CONAI elabora un Programma Generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio che, in riferimento alle singole tipologie dei materiali, individui linee di intervento idonee al raggiungimento degli obiettivi ivi indicati;

Conai	Accordo Quadro ANCI-CONAI 2009-2013	10
-------	-------------------------------------	----

- J. che, ai sensi dell'articolo 224, comma 5, del Decreto Legislativo 152/06, il CONAI può stipulare con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), un Accordo di Programma Quadro su base nazionale al fine di garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità tra produttori, utilizzatori e Pubbliche Amministrazioni, definendo anche i corrispettivi per i maggiori oneri della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio da versare alle competenti pubbliche amministrazioni, determinati secondo criteri di efficienza, efficacia e trasparenza di gestione del servizio;
- K. all'Accordo di cui sopra possono aderire anche gli altri soggetti di cui al sopraccitato art. 224 comma 5 del Decreto Legislativo 152/06 e ciò anche dopo la sottoscrizione del presente atto;
- L. che ai sensi del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 ANCI e CONAI hanno stipulato in data 8 luglio 1999 un primo Accordo di Programma Quadro scaduto il 31 dicembre 2003, successivamente rinnovato fino al 31 dicembre 2008.

Considerato

- A. che l'Accordo Quadro di cui al punto L delle premesse ha contribuito a garantire una gestione efficace dei rifiuti di imballaggio, a favorire lo sviluppo del segmento industriale del recupero dei rifiuti di imballaggio e, più in generale lo sviluppo della raccolta differenziata da parte dei Comuni italiani;
- B. che permane la necessità di un impegno a perseguire gli obiettivi di prevenzione e riduzione dell'impatto sull'ambiente della gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, a fornire opportuna informazione ai consumatori ed agli operatori interessati e a sviluppare i livelli quantitativi e qualitativi della raccolta differenziata;
- C. che appare opportuna la promozione di iniziative di prevenzione, minimizzazione, raccolta differenziata e avvio a recupero dei rifiuti di imballaggio da realizzare in un'ottica di compatibilità ambientale in sistemi territoriali particolarmente ed oggettivamente in sofferenza (vaste zone con piccole comunità, soprattutto montane, isole minori, ecc.);
- D. che, ai sensi dell'articolo 200 del Decreto Legislativo 152/06, in varie realtà sono divenuti operativi gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) e/o altre aggregazioni di enti locali territoriali istituiti dai Comuni con lo scopo di organizzare la gestione unitaria dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità e di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'articolo 205 del Decreto Legislativo 152/06 ed ai piani provinciali;

- E.** che gli Enti locali territoriali e/o i gestori dei servizi di competenza dei predetti Enti hanno provveduto, in attuazione delle disposizioni in materia e/o sulla base di Convenzioni attuative dell'Accordo Quadro di cui al punto L delle premesse, ad organizzare dei sistemi di raccolta differenziata adottando metodiche operative, ivi compresa l'acquisizione di strumenti, beni, servizi nonché impianti, per la raccolta (recupero), la valorizzazione e la nobilitazione delle frazioni raccolte, con conseguente assunzione di costi patrimoniali pluriennali;
- F.** che occorre promuovere forme di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in attuazione del principio comunitario della responsabilità condivisa in virtù:
- delle funzioni di CONAI come richiamate dall'articolo 224, comma 3 del Decreto Legislativo 152/06;
 - dei compiti della Pubblica Amministrazione come richiamati dall'articolo 222, comma 3 del Decreto Legislativo 152/06;
 - del DM 203/2003 in materia di acquisto di prodotti ottenuti con materiale riciclato in misura del 30%.
- G.** che gli organi legislativi dell'Unione Europea hanno introdotto una serie di normative, fra loro concatenate, secondo le quali sono possibili incentivi di recupero energetico solo per le fonti energetiche rinnovabili;
- H.** che occorre promuovere accordi di programma territoriali volti ad ottimizzare la gestione integrata dei rifiuti di imballaggio e ad incentivare la prevenzione e minimizzazione degli stessi, nonché promuovere l'avvio a riciclaggio dei rifiuti di imballaggio;
- I.** che in relazione all'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali, in attesa della emanazione in materia dei decreti attuativi del Decreto Legislativo 152/06, appare opportuno confermare i meccanismi attuali;
- J.** che l'attività di raccolta differenziata presenta livelli disomogenei sul territorio nazionale con potenziali difficoltà per il raggiungimento dei relativi obiettivi di legge richiamati al punto E delle premesse.

Considerato altresì

- K.** che le attuali difficili condizioni economiche, finanziarie e di mercato stanno causando seri problemi agli enti locali, alle aziende da loro delegate alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti ed alle imprese che operano nel settore del recupero e del riciclo dei rifiuti di imballaggio, e che di conseguenza va sottolineato come:
- il perseguimento di obiettivi ambiziosi di raccolta differenziata nell'ambito del servizio pubblico, tra l'altro diversificati in funzione di scelte adottate da Regioni, Province e Comuni, anche in forma associata, comporta investimenti e costi maggiori che possono riflettersi sull'aumento di tasse e tariffe legate alla raccolta dei rifiuti urbani;
 - si stiano verificando flessioni della domanda del mercato interno e mondiale di materie prime seconde dovute alla difficile congiuntura economica internazionale;
 - vada pertanto garantito uno sbocco certo e positivo alle raccolte differenziate di imballaggi attraverso il ritiro di tutti i materiali conferiti secondo gli standard di qualità concordati nel presente Accordo in virtù anche degli obblighi nazionali e comunitari;
 - occorra monitorare l'andamento dell'economia e dei mercati al fine di adeguare eventualmente, nel corso della validità del presente Accordo, le partite economiche all'evolversi delle condizioni generali;
 - sia necessario assicurare agli enti locali la possibilità di sottoscrivere le Convenzioni con i Consorzi di Filiera o di scegliere la strada del mercato libero, e altresì di uscire o entrare dal presente Accordo secondo le modalità stabilite al successivo punto 4.3;
- L.** la necessità di garantire una gestione coordinata dell'applicazione dell'Accordo Quadro nella quale CONAI assuma un ruolo di impulso e garanzia rispetto ai Consorzi di cui all'articolo 223 del Decreto Legislativo 152/06, di seguito anche "Consorzi di Filiera";
- M.** l'opportunità che ANCI e CONAI si confrontino periodicamente sul Programma Generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio di cui al punto I delle premesse;
- N.** l'opportunità che le Parti realizzino un coordinamento con l'Osservatorio Nazionale Rifiuti, di cui all'articolo 206 bis del Decreto Legislativo 152/06, al fine di una valutazione congiunta delle tematiche relative alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e in particolare di quelle connesse all'attuazione del presente Accordo. Nell'ambito del predetto coordinamento potranno essere definite modalità di verifica da parte dell'Osservatorio Nazionale Rifiuti di dati e informazioni, con particolare riguardo a quelli relativi al conseguimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero, individuati dai piani di prevenzione e recupero ed alla loro valutazione e certificazione. Anche su richiesta di una sola delle Parti, potrà essere richiesto inoltre al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di attivare le proprie competenze in materia su tutte le criticità che si evidenziassero nella gestione del settore, ferma la piena autonomia e responsabilità delle Parti;

- O.** l'opportunità di proseguire ed ampliare il progetto di una banca dati sul funzionamento dell'Accordo e sulle attività di raccolta dei materiali di imballaggio già avviato con il precedente Accordo di Programma Quadro, nonché di dar vita ad un osservatorio degli enti locali sulla raccolta differenziata e sui relativi modelli organizzativi;
- P.** l'opportunità che venga assicurata nel Comitato di coordinamento di cui al successivo punto 7, la partecipazione dei capidelegazione del presente Accordo, onde dare continuità nella implementazione del processo decisionale.

Concordano

1. Premesse

- 1.1** I “premessi”, i “rilevati”, i “considerati” e gli allegati formano parte essenziale ed integrante del presente Accordo Quadro.

2. Obblighi delle parti

- 2.1** Il CONAI assicura, tramite i Consorzi di Filiera il ritiro dei rifiuti di imballaggio provenienti dalla raccolta differenziata, sulla base del Programma Generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 225 del Decreto Legislativo 152/06.
- 2.2** Il CONAI si impegna a corrispondere tramite i Consorzi di Filiera, sulla base della quantità e della qualità dei rifiuti di imballaggio raccolti e conferiti, il pagamento dei corrispettivi come fissati dal presente Accordo. Sono altresì a carico del Sistema consortile, secondo quanto disposto negli Allegati Tecnici al presente Accordo, eventuali oneri di movimentazione e/o trasporto, anche fuori ambito, per il conferimento dei rifiuti di imballaggio ai centri e/o impianti indicati dal medesimo.
- 2.3** Sono direttamente a carico del CONAI, ai sensi dell'articolo 224, comma 2, lettera g) del Decreto Legislativo 152/06, i costi delle campagne di informazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale ritenute utili ai fini dell'attuazione del Programma Generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. Restano a carico dei Consorzi di Filiera i costi delle campagne di informazione, a livello locale, i cui criteri generali saranno concordati nell'ambito del Comitato di coordinamento sulla base di quanto previsto al punto 7.
- 2.4** Nell'ambito dei principi indicati nel Decreto Legislativo 152/06, si concorda che la raccolta differenziata attuata dai Comuni, dalle loro forme associative o da loro delegati, è la fonte prioritaria di rifiuti di imballaggio concorrenti al raggiungimento degli obiettivi nazionali di recupero del CONAI.

- 2.5** Nel caso siano superati, a livello nazionale, gli obiettivi indicati nel Programma Generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio, il CONAI, tramite i Consorzi di Filiera, assicura comunque il ritiro dei rifiuti di imballaggio raccolti alle condizioni economiche stabilite nel presente Accordo, e ciò in ragione dei più restrittivi limiti qualitativi di cui al successivo punto 3.2.
- 2.6** Spetta ai Comuni, anche in forma associata, realizzare un adeguato sistema di raccolta differenziata attraverso i regolamenti comunali di cui all'articolo 198, comma 2, del Decreto Legislativo 152/06 anche in riferimento al comma 5, lettera c), dell'articolo 224 del Decreto stesso, secondo criteri che privilegiano l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la trasparenza di gestione del servizio di cui all'articolo 224 comma 5 lettera a), nonché il coordinamento con la gestione degli altri rifiuti, anche tramite i gestori dei servizi.
- 2.7** Ai fini del contenimento dei costi e dell'ottimizzazione delle rese di raccolta e conseguente riciclo, le Parti si impegnano a promuovere e ad incentivare, nell'ambito dei rispettivi ruoli e competenze, la diffusione di linee guida condivise sia dei modelli organizzativi sia delle attrezzature della raccolta differenziata.
Le Parti si impegnano a disciplinare gli aspetti tecnici e le eventuali forme di incentivazione dei modelli condivisi nell'ambito del Comitato di coordinamento di cui al punto 7.
- 2.8** Per i materiali per i quali sia funzionale la raccolta differenziata promiscua di rifiuti di imballaggio e frazioni merceologiche a questi similari, se pur non tutte riconducibili ai rifiuti di imballaggio, gli Allegati Tecnici al presente Accordo stabiliranno un corrispettivo comunque di valore positivo.
Resta salva la facoltà per i Comuni e/o i loro delegati di commercializzare direttamente le frazioni merceologiche similari una volta separate dalle frazioni di rifiuto di imballaggio. Verranno in ogni caso forniti alle Parti i dati di raccolta relativi alle frazioni merceologiche similari.
- 2.9** Le Parti si impegnano ad un confronto sui principi guida del Programma Generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio sia in fase di impostazione che in fase di elaborazione del Programma stesso.
- 2.10** CONAI si impegna a proseguire il finanziamento della banca dati di cui al precedente punto O dei "considerata", nonché di tutte le attività contenute nel predetto progetto e per tutta la durata del presente Accordo.

3. Corrispettivi

- 3.1** Il CONAI, tramite i Consorzi di Filiera nel rispetto di quanto sopra, riconoscerà ai Comuni o loro delegati, per i servizi resi, i corrispettivi indicati negli Allegati Tecnici al presente Accordo, per le diverse fasi di gestione dei rifiuti di imballaggio, dalla raccolta al conferimento alle strutture operative indicate nelle Convenzioni attuative dell'Accordo. Eventuali lavorazioni di pretrattamento e/o di valorizzazione delle frazioni raccolte e i relativi corrispettivi potranno essere concordati tra i Consorzi di Filiera ed i gestori dei servizi.
- 3.2** I corrispettivi di cui al punto 3.1 e le modalità organizzative del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio devono consentire la crescita dimensionale e qualitativa delle raccolte differenziate attraverso una rimodulazione delle fasce qualitative che penalizzi economicamente i conferimenti con elevati livelli di scarti. Negli Allegati Tecnici al presente Accordo sono definiti i nuovi e più restrittivi limiti qualitativi (percentuale di frazione estranea) che decorreranno dal 1° aprile 2009 per la filiera plastica e dal 1° luglio 2009 per gli altri materiali.
- 3.3** In ragione dell'impegno dei Comuni ad una migliore performance qualitativa, i corrispettivi riconosciuti in forza del presente Accordo sono quelli del 2008, rivalutati di anno in anno nella misura dei due terzi del tasso di inflazione medio dell'anno precedente (NIC).
Le Parti concordano sulla possibilità che il Comitato di coordinamento di cui al punto 7 proponga alle Parti la ridefinizione di tali corrispettivi:
- a) entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo secondo i seguenti parametri:
 - 1) variazione dell'immesso al consumo;
 - 2) evoluzione dei costi della raccolta;
 - 3) differenza delle quotazioni medie annuali delle materie prime seconde;
 - b) entro trenta mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo, a seguito delle risultanze dei lavori del gruppo di studio sui "maggiori oneri" di cui al successivo punto 7.2 lettera a).
- 3.4** Per l'attuazione di quanto previsto al precedente punto 3.2 gli Allegati Tecnici al presente Accordo disciplinano le modalità e le condizioni delle attività di controllo degli aspetti qualitativi del materiale conferito anche attraverso controlli a sorpresa garantendo comunque il contraddittorio tra le Parti.
Gli Allegati Tecnici stabiliscono inoltre le modalità di effettuazione dell'attività di controllo degli aspetti qualitativi del carico conferito alla piattaforma indicata in Convenzione, con particolare attenzione ai casi in cui si verifichi il ripetersi di risultati differenti tra controlli programmati e non programmati che determini cambiamenti verso fasce inferiori.
- 3.5** Al fine di favorire la captazione, i conferimenti e l'avvio a riciclo dei rifiuti di imballaggio metallici, e delle frazioni merceologiche similari, incluse nei rifiuti urbani indifferenziati avviati a impianti di trattamento, recupero o incenerimento va considerata l'opportunità, a livello locale, di predisporre adeguate sezioni di separazione a monte e/o a valle dei detti impianti, da concordare con i Consorzi di Filiera interessati anche in termini di costi di installazione e di esercizio.

- 3.6** Le quantità stimate di rifiuti di imballaggio avviate a recupero energetico e quelle ritirate, sulla base dello specifico Allegato Tecnico e delle rispettive Convenzioni, a monte e/o a valle dell'impianto, in quanto avviate al riciclaggio, concorrono a tutti gli effetti al raggiungimento degli obiettivi fissati all'articolo 220 del Decreto Legislativo 152/06.
- 3.7** Riconosciuta la necessità di realizzare un miglioramento e una omogeneizzazione dei livelli di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio a livello nazionale, le Parti si impegnano a promuovere e ad incentivare lo sviluppo della raccolta differenziata. Più in particolare, il CONAI si impegna a sostenere attraverso forme di premialità il raggiungimento di obiettivi e rese nella raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi nelle aree in ritardo.
- Le linee guida per gli interventi di cui al comma che precede saranno condivise nell'ambito del Comitato di coordinamento di cui al punto 7. Il finanziamento da parte di CONAI di detti interventi per l'anno 2009 sarà di due milioni di Euro. Tale somma potrà essere rivalutata annualmente sulla base di particolari esigenze su indicazione del Comitato di coordinamento.

4. Operatività dell'Accordo – Convenzioni locali

- 4.1** Ogni Comune, o soggetto da esso delegato, può chiedere a ciascun Consorzio di Filiera di sottoscrivere una Convenzione attuativa del presente Accordo e dei relativi Allegati Tecnici ai fini del ritiro e presa in carico dei rifiuti di imballaggio provenienti dalla raccolta differenziata, del pagamento dei corrispettivi di cui al punto 3. Le Convenzioni, sottoscritte dai Comuni, e/o dai soggetti da essi delegati, e dai Consorzi di Filiera, disciplinano gli obblighi reciproci e le eventuali prestazioni aggiuntive, ferme le disposizioni del presente Accordo e dei relativi allegati.
- 4.2** Qualora le Convenzioni non vengano sottoscritte da uno o più Consorzi entro 90 giorni dalla richiesta il richiedente ne dà comunicazione al CONAI, il quale può subentrare a tali Consorzi nella conclusione delle Convenzioni al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclo previsti dall'art. 220 del Decreto Legislativo 152/06.
- 4.3** Durante tutto il periodo di durata del presente Accordo i Comuni e/o i soggetti da essi delegati possono recedere da una o più Convenzioni con preavviso scritto al Consorzio interessato di almeno 90 giorni secondo modalità e condizioni da definire negli Allegati Tecnici al presente Accordo. Considerate le esigenze di programmazione delle attività di riciclo, il recesso può comunque essere esercitato non prima di diciotto mesi dalla sottoscrizione della Convenzione. I Comuni e/o i soggetti da essi delegati che hanno esercitato il recesso hanno facoltà di sottoscrivere nuovamente la Convenzione disdettata, con vigenza dal 1° gennaio di ciascun anno e alle condizioni in vigore a tale data. Qualora la richiesta di rientro fosse formulata successivamente al 30 settembre agli stessi Comuni e/o ai soggetti da essi delegati non spetterà alcun corrispettivo, ferma restando la garanzia del ritiro senza oneri alle condizioni qualitative previste dagli Allegati Tecnici al presente Accordo.

5. Validità dell'Accordo

5.1 Il presente Accordo ha una validità di anni 5 (cinque) a decorrere dal 1° gennaio 2009.

6. Accordi territoriali

6.1 L'ANCI e il CONAI si impegnano a diffondere i contenuti del presente Accordo ed a promuovere, nel rispetto dei contenuti dello stesso, accordi volontari con le Pubbliche Amministrazioni, i soggetti gestori e gli operatori economici interessati al fine di:

- a) promuovere l'applicazione di sistemi di gestione integrata dei rifiuti ad alto contenuto di sostenibilità ed alto livello qualitativo dei processi di raccolta e recupero dei rifiuti di imballaggio;
- b) promuovere l'avvio e lo sviluppo della raccolta differenziata nelle aree territoriali di difficile gestione, quali vaste zone con piccole comunità, soprattutto montane e isole minori in un quadro di sostenibilità ambientale.

6.2 Le Parti si impegnano altresì a valutare congiuntamente, nell'ambito del Comitato di coordinamento di cui al punto 7, gli accordi territoriali che CONAI andrà a sottoscrivere con Pubbliche Amministrazioni regionali per la programmazione relativa alla raccolta dei rifiuti di imballaggio, al fine di indirizzare tale programmazione verso i reali bisogni territoriali. Per garantire la continuità tra la programmazione e l'attuazione di quanto previsto da tali Accordi, un rappresentante di ANCI farà parte dei gruppi tecnici eventualmente costituiti per la gestione degli Accordi stessi.

7. Comitato di coordinamento

7.1 Al fine di garantire un'attuazione coordinata del presente Accordo, le Parti concordano di istituire un Comitato paritetico di coordinamento e monitoraggio, costituito da sei esperti designati dall'ANCI e sei esperti designati dal CONAI.

7.2 In particolare il Comitato provvederà a:

- a) effettuare un'analisi dei costi e delle "best practices" per la gestione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, anche al fine di giungere ad una definizione condivisa del principio di legge relativo al "corrispettivo per i maggiori oneri". A tal fine verrà costituito un gruppo di lavoro paritetico;
- b) individuare, anche con l'ausilio di qualificati esperti esterni, alcuni modelli base di organizzazione della raccolta differenziata e delle apparecchiature e segnaletiche relative, promuovendone l'adozione da parte dei Comuni e/o dei soggetti da essi delegati attraverso opportuni incentivi e sostegni, anche economici, nella comunicazione locale, nella progettazione esecutiva, nella formazione ecc.;
- c) formulare, sulla base di quanto riportato al punto 9, le linee guida generali per le attività di informazione, sensibilizzazione dei cittadini ed educazione finalizzate al raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo in attuazione del principio comunitario della responsabilità condivisa, aggiornando annualmente l'importo indicato al punto 9, sulla base di specifiche esigenze territoriali, con particolare riguardo alle aree in ritardo;

Conai	Accordo Quadro ANCI-CONAI 2009-2013	18
-------	-------------------------------------	----

- d) esprimere proprie valutazioni in relazione al programma di comunicazione CONAI, suggerendo allo stesso eventuali iniziative da attuare congiuntamente;
 - e) proporre al CONAI iniziative di formazione, da tenersi in ambiti territoriali provinciali o regionali destinati a tecnici ed amministratori della pubblica amministrazione su tematiche relative alla gestione dei rifiuti urbani, con particolare riferimento ai rifiuti di imballaggio e per le quali il CONAI metterà a disposizione un budget di Euro 250.000 annui per tutta la durata dell'Accordo;
 - f) promuovere le azioni volte alla prevenzione e minimizzazione nella produzione di rifiuti, alla sensibilizzazione, all'informazione e alla comunicazione in materia;
 - g) valutare gli accordi territoriali tra CONAI e pubbliche amministrazioni regionali per quanto previsto al precedente 6.2;
 - h) approfondire temi di interesse comune e proporre interventi mirati;
 - i) istituire un tavolo paritetico per la valutazione delle tematiche connesse al tema dell'assimilazione;
 - j) effettuare il monitoraggio e l'analisi dello stato e delle modalità di attuazione dell'Accordo sul territorio nazionale, acquisendo anche le informazioni di settore già disponibili in forma organizzata;
 - k) elaborare proposte per gli eventuali atti di indirizzo e modelli di semplificazione volti ad agevolare l'attuazione dell'Accordo stesso;
 - l) agire quale supporto agli enti locali e alle loro forme associative nelle materie oggetto del presente Accordo;
 - m) promuovere ed organizzare eventi ed incontri periodici di approfondimento sullo stato di applicazione dell'Accordo, nonché la pubblicazione di un rapporto annuale sui risultati del monitoraggio di cui alla precedente lettera j);
 - n) valutare il programma e il rapporto annuale delle attività dell'osservatorio degli enti locali già ricompreso nelle attività di cui al punto 2.10 sulla raccolta differenziata e sui modelli organizzativi di raccolta designando altresì almeno un rappresentante nel relativo comitato tecnico su indicazione del CONAI;
 - o) dirimere eventuali questioni non risolte all'interno del Comitato di Verifica.
- 7.3** Il Comitato è presieduto alternativamente, di anno in anno, da un rappresentante CONAI e da un rappresentante ANCI e si riunirà almeno una volta ogni due mesi, o su richiesta di una delle Parti.
- 7.4** Il Comitato ha sede presso l'ANCI e le spese di funzionamento del Comitato e/o delle iniziative concordate sono sostenute dal CONAI.

8. Comitato di Verifica

- 8.1** Al fine di verificare la corretta applicazione dell'Accordo, le Parti concordano di istituire presso l'ANCI un Comitato di Verifica composto da sette esperti designati dal CONAI e sette dall'ANCI.
- 8.2** Al Comitato spetta:
- a)** monitorare l'andamento dell'operatività dell'Accordo anche attraverso l'elaborazione di report trimestrali relativi a:
 - stato dell'arte delle Convenzioni sottoscritte (numero di Convenzioni, Comuni Convenzionati e loro abitanti, ecc.);
 - dati quali-quantitativi sui conferimenti delle singole frazioni;
 - b)** dirimere eventuali contenziosi nell'attuazione delle diverse fasi dell'Accordo. In caso di mancato accordo la vertenza verrà sottoposta all'esame del Comitato di coordinamento per i provvedimenti del caso;
 - c)** proporre al Comitato di coordinamento modifiche/integrazioni all'Accordo;
 - d)** effettuare la revisione annuale dei corrispettivi in base ai meccanismi di rivalutazione secondo quanto disposto dal precedente punto 3.3;
 - e)** trasmettere al Comitato di coordinamento, almeno semestralmente, un report riepilogativo sull'operatività dell'Accordo e sui principali accadimenti del periodo;
 - f)** proporre al Comitato di coordinamento forme di standardizzazione sia dei modelli organizzativi della raccolta sia delle attrezzature sia dell'ideale segnaletica.
- 8.3** Il Comitato opera sulla base di un regolamento da definire tra le Parti.
- 8.4** Il Comitato è presieduto alternativamente, di anno in anno, da un rappresentante CONAI e da un rappresentante ANCI e si riunirà almeno una volta ogni tre mesi o su richiesta di una delle Parti.
- 8.5** Il Comitato, nel corso della prima seduta, provvederà ad approvare i testi delle Convenzioni-tipo per i singoli Consorzi di Filiera nonché il testo della delega-tipo.

9. Comunicazione

- 9.1** Le attività di comunicazione, informazione ed educazione, così come formulate dalle linee guida di cui al punto 7.2, lettera c), devono essere ispirate ai principi della prevenzione e minimizzazione della produzione dei rifiuti nonché della sostenibilità della gestione e devono essere finalizzate ad accrescere la conoscenza e la consapevolezza della problematica presso il pubblico, gli enti locali e gli operatori economici interessati al fine di favorire la partecipazione di tutti gli attori coinvolti nel ciclo prodotto/rifiuto in applicazione del principio della responsabilità condivisa.

Le attività di comunicazione si avvalgono delle competenze e dell'esperienza delle Parti.

Le linee guida devono tener conto della vigente normativa ambientale europea e nazionale nonché delle esperienze già effettuate sia a livello locale che nazionale.

Le linee guida sono aggiornate sulla base dell'attività di monitoraggio di cui al punto 7.2, lettera j).

Le linee guida locali contengono gli indirizzi e i principi generali che devono ispirare le campagne e le attività informative, formative e di educazione, in particolare scolastica, degli enti

Conai	Accordo Quadro ANCI-CONAI 2009-2013	20
-------	-------------------------------------	----

locali. Sulla base di tali linee guida gli enti locali e/o i soggetti da loro delegati comunque autorizzati presenteranno apposita domanda nei termini stabiliti del bando approvato al Comitato di coordinamento per l'effettuazione delle campagne di comunicazione locale finanziate dal CONAI. A tal fine CONAI destina un importo complessivo annuo pari a un milione e duecento mila Euro rivalutabile annualmente. Tale importo si aggiunge alla quota del 35% del budget della comunicazione all'uopo destinato da ciascuno dei Consorzi di Filiera.

Norma transitoria

Qualora gli Allegati Tecnici al presente Accordo fossero definiti dopo il 1° gennaio 2009, data di entrata in vigore del presente Accordo, o comunque in tempi non compatibili con l'emissione delle prime fatture 2009, al fine di evitare possibili contenziosi fra le Parti, fra i Comuni o i soggetti da essi delegati alla gestione del ciclo dei rifiuti e i singoli Consorzi di Filiera, per le Convenzioni in essere al 31 dicembre 2008, viene stabilito quanto segue:

- per il conferimento di rifiuti di imballaggio provenienti da raccolta differenziata i Consorzi di Filiera riconosceranno un corrispettivo a titolo di acconto pari al 70% del valore del corrispettivo della fascia di qualità di cui all'Accordo in vigore fino al 31 dicembre 2008;
- nelle more della definizione degli Allegati Tecnici al presente Accordo i Consorzi di Filiera effettueranno adeguate campagne di verifica dei conferimenti ai fini della determinazione delle percentuali di frazioni estranee;
- una volta approvati gli Allegati Tecnici al presente Accordo i Consorzi di Filiera si impegnano entro 30 giorni a comunicare gli eventuali conguagli ai Soggetti Convenzionati e, trascorsi altri 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, senza contestazioni, provvederanno al saldo entro i 30 giorni successivi;
- qualora la differenza dovesse essere negativa, ovvero a credito del Consorzio di Filiera, tenuto conto del restringimento delle fasce qualitative, questo provvederà a recuperare il conguaglio nel/nei conferimento/i successivo/i;
- le Parti auspicano che la firma degli Allegati Tecnici al presente Accordo avvenga entro il 28 febbraio 2009, in modo da consentire l'entrata a regime dell'Accordo e delle relative fatturazioni con decorrenza 1° aprile 2009.

Nelle more e fino alla definizione, negli Allegati Tecnici al presente Accordo, delle modalità e condizioni di uscita e rientro dalle Convenzioni, ai soggetti che ne abbiano fatto richiesta in vigenza delle modalità del precedente Accordo scadente al 31 dicembre 2008, viene garantito il rientro alle condizioni e modalità che verranno definite in un tavolo tecnico nell'ambito dei negoziati di filiera.

Addendum all'Accordo Quadro ANCI-CONAI del 23.12.08

Premesso

- che nella parte generale dell'Accordo Quadro ANCI e CONAI (d'ora in avanti "LE PARTI") hanno convenuto di proseguire e ampliare il progetto di banca dati sul funzionamento dell'Accordo e sulle attività di raccolta urbana dei materiali di imballaggio;
- che LE PARTI ritengono importante perseguire tale progetto ai fini di assicurare trasparenza, oggettività e tempestività nelle informazioni fornite;
- che LE PARTI ritengono fondamentale che le informazioni vengano fornite sia dal CONAI che dai Convenzionati, onde consentire i necessari raffronti e monitorare i diversi flussi economici e di materiale;

Le parti convengono

- che gli Allegati Tecnici attuativi dell'Accordo Quadro debbono essere integrati, ove necessario, in modo da comportare, all'atto della stipula delle rispettive Convenzioni, l'assunzione dell'impegno contestuale, per il Convenzionato e per il Convenzionante, a trasmettere alla banca dati ANCI-CONAI informazioni relative alle tipologie e ai quantitativi di rifiuti urbani prodotti – o comunque gestiti – e informazioni quantitative relative agli imballaggi e ai rifiuti urbani avviati a recupero energetico.



Allegato Tecnico
imballaggi ferrosi
(Accordo ANCI-Consorzio
Nazionale Acciaio)

1. Oggetto dell'Allegato

Il presente Allegato si riferisce ai rifiuti di imballaggio a base ferrosa primari o comunque conferiti al gestore del servizio pubblico, provenienti dalla raccolta differenziata, che rappresenta la fonte prioritaria di rifiuti di imballaggio concorrenti al raggiungimento degli obiettivi nazionali di recupero. Altre forme integrative di raccolta di rifiuti di imballaggi ferrosi, parimenti concorrenti al raggiungimento degli obiettivi nazionali di riciclo, sono indicate nel Piano Specifico di Prevenzione e nella Convenzione del CNA.

Le disposizioni che seguono riflettono quanto previsto dall'Accordo Quadro ANCI-CONAI siglato in data 23 dicembre 2008.

2. Convenzioni

Le parti stabiliscono di dare attuazione al presente Allegato attraverso la stipula di Convenzioni locali, sulla base di una Convenzione-tipo, tra il Consorzio Nazionale Acciaio, di seguito denominato CNA, e il Comune o soggetto da questi delegato, sulla base di una delega-tipo, di seguito denominato "Convenzionato".

3. Obblighi delle parti

a) Il Convenzionato si impegna alla messa a disposizione delle attrezzature nei punti di raccolta, al prelievo e conferimento a piattaforma concordata dei rifiuti di imballaggio a base ferrosa da raccolta differenziata.

CNA, direttamente o tramite Operatori incaricati, si impegna alla presa in carico del materiale, e alla conseguente acquisizione della titolarità/disponibilità senza riserve, presso le piattaforme concordate, che potranno essere modificate, in accordo tra le parti, nel corso della Convenzione. CNA e il Convenzionato concordano le piattaforme presso le quali conferire il materiale di cui trattasi, raccolto nel rispetto dei principi di sicurezza, igiene ed economicità e comunque senza oneri aggiuntivi per il Convenzionato.

Ove possibile, l'ANCI direttamente o attraverso i gestori del servizio potrà disporre una lista delle proprie piattaforme utili, che sarà integrata con le segnalazioni fornite dagli Operatori incaricati da CNA.

L'ubicazione delle piattaforme dovrà ricadere entro 25 km stradali dal centro geografico dell'ambito di raccolta. Per distanze superiori o per conferimenti da isole minori il Convenzionato e l'Operatore designato in Convenzione concorderanno l'onere dovuto.

b) Le Convenzioni locali disciplineranno, anche con attenzione ai sistemi territoriali di cui al punto 6.1.b dell'Accordo Quadro, le modalità e le condizioni economiche di eventuali conferimenti diretti da parte del Convenzionato agli impianti di riciclaggio del rifiuto ferroso raccolto, nonché del ritiro dalla piattaforma dello stesso, che comunque dovrà avvenire entro 7 giorni lavorativi dalla comunicazione di disponibilità di un carico completo.

- c) Nel caso di ritiro dagli 8 giorni e sino a 18 giorni lavorativi dalla comunicazione il gestore della piattaforma avrà diritto ad applicare una penale pari al 10% del corrispettivo di cui al successivo art. 5. La penale sarà pari al 20% nel caso di ritiro oltre 18 giorni e sino ai 30 giorni. Trascorsi 30 giorni lavorativi oltre il corrispettivo con penalità del 20%, verranno riconosciuti anche i costi di trasporto ed eventuale smaltimento. Il Convenzionato promuove, inoltre, direttamente o attraverso il Comune e nell'ambito delle campagne di sensibilizzazione di cui all'art. 8, forme di controllo e intervento sull'utenza al fine di garantire elevati standard di qualità del servizio di raccolta e del materiale conferito.
- d) Il conferimento ed il ritiro del rifiuto a base ferrosa avviene di norma in forma sfusa. Qualora risulti opportuno, CNA, anche attraverso i propri Operatori, ed il Convenzionato possono concordare l'organizzazione e la gestione di servizi aggiuntivi quali pressatura ed effettuazione dei carichi; le parti potranno, in sede locale, definire i relativi corrispettivi.

4. Modalità e obiettivi di raccolta

- a) Le modalità del servizio di raccolta differenziata vengono definite anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero degli imballaggi a base ferrosa di cui al Programma Specifico di Prevenzione predisposto da CNA ai sensi dell'art. 223 del D.Lgs. 152/06. Ai fini della determinazione del corrispettivo e dei parametri qualitativi le parti assumono come riferimento il sistema di raccolta differenziata con contenitore stradale multimateriale pluriutenza e successiva separazione della frazione metallica attraverso impianto di selezione. Anche nel caso in cui il servizio di raccolta differenziata sia svolto con modalità diverse per esigenze specifiche del territorio e comunque nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, il corrispettivo applicato sarà convenzionalmente quello di cui al successivo art. 5. L'avvio e il potenziamento del servizio di raccolta differenziata e delle attività di recupero negli ambiti territoriali sono svolti con riferimento agli obiettivi di cui all'art. 205 del D.Lgs. 152/06, ai Piani Regionali integrati ai sensi dell'art. 225, comma 6, del D.Lgs. 152/06 e ai relativi Piani Provinciali.
- b) Qualora sia attivata una metodica di raccolta promiscua, ovvero sia la raccolta dei rifiuti di imballaggio a base ferrosa assieme a frazioni merceologiche della medesima composizione, pur se non riconducibili agli imballaggi (f.m.s.), il Convenzionato CNA potrà collocare sul libero mercato le suddette f.m.s. oppure cederle all'operatore CNA sulla base di un libero accordo tra le parti.

5. Corrispettivi, oneri di smaltimento e qualità

- a) Il corrispettivo per la raccolta dei rifiuti di imballaggio a base ferrosa da corrispondere ai Convenzionati è indicato nella tabella seguente, che riporta altresì le fasce di qualità (frazioni estranee) e i relativi oneri di smaltimento.

La percentuale di frazioni estranee, rifiuti non ferrosi non solidali all'origine con l'imballaggio, è ammessa senza variazioni di corrispettivo nella misura del 5% in peso.

I corrispettivi di cui al presente Allegato verranno adeguati annualmente secondo quanto previsto nell'Accordo Quadro al punto 3.3.

Frazioni estranee	Corrispettivo (Euro/ton)	Oneri di smaltimento
Fino a 5%	82,24	A carico CNA (Operatore)
Oltre 5% e fino a 10%	69,67	A carico del Convenzionato
Oltre 10% e fino a 15%	57,11	A carico del Convenzionato
Oltre 15% e fino a 20%	37,69	A carico del Convenzionato

Nel caso le frazioni estranee siano presenti in misura superiore al 20%, CNA si riserva la facoltà di respingere l'intero carico conferito.

Nel caso di Convenzioni che prevedano il ritiro da parte del Convenzionato delle frazioni estranee ai fini dello smaltimento, si applicano le condizioni di ritiro e le penalità di cui al precedente art. 3.

- b) CNA, direttamente o tramite terzi incaricati, provvederà alla verifica qualitativa del rifiuto ferroso, presente sul carico, all'atto del conferimento presso la piattaforma o presso l'Operatore incaricato, anche mediante verifiche a sorpresa, garantendo comunque il contraddittorio tra le parti.
- c) Ai fini dell'individuazione del tenore medio di frazioni estranee, le parti stabiliscono l'effettuazione della verifica di un campione a carico di CNA, secondo le seguenti modalità:
- individuazione in contraddittorio del campione rappresentativo che in via generale si assume non inferiore al 5% in peso dell'intera partita da controllare e comunque con un peso minimo di almeno 100 kg, prelevato in punti diversi della massa secondo i principi della quartatura o altre modalità, se concordate tra le parti;
 - pesatura del campione individuato;
 - cernita dei rifiuti di imballaggio a base ferrosa;
 - cernita dei rifiuti ferrosi non da imballaggio (f.m.s.);
 - pesatura delle frazioni cernite;
 - la percentuale di impurità sarà calcolata nel seguente modo:

$$\frac{[\text{Peso campione} - (\text{Peso rif. Imb. cerniti} + \text{Peso rif. ferrosi non da imballaggio})] \times 100}{\text{Peso campione}}$$

- d) Un'eventuale verifica annuale, concordata tra le parti, sarà effettuata a spese compensate. Ulteriori verifiche effettuate su richiesta di una delle parti saranno a carico del richiedente. Nel caso in cui venga respinto del materiale per frazioni estranee superiori al 20% in peso, su richiesta di una delle parti potrà essere effettuata, presso la piattaforma di conferimento o altra sede concordata, un'analisi in contraddittorio del campione del rifiuto a base ferrosa conferito, secondo la procedura di cui sopra e con spese a carico del richiedente.

6. Fatturazione

Il Convenzionato provvederà ad emettere fattura nei confronti di CNA, per i rifiuti di imballaggio a base ferrosa conferiti, con cadenza mensile.

Il Convenzionato è tenuto ad allegare alla fattura i Formulari di trasporto (FIR) dei rifiuti di imballaggio a base ferrosa conferiti o un documento equivalente; su tali formulari dovrà essere riportato il numero della Convenzione.

Eventuali ritardi nell'emissione delle fatture verranno segnalati al Comitato di Verifica di cui all'articolo 8 della parte generale dell'Accordo Quadro.

I pagamenti delle fatture verranno effettuati a 60 giorni data fattura fine mese.

7. Recesso/rientro dalle Convenzioni

- a) Durante tutto il periodo di durata dell'Accordo Quadro il Convenzionato può recedere dalla Convenzione dandone preavviso scritto di almeno 90 giorni al CNA e all'Operatore incaricato. Considerate le esigenze di programmazione delle attività di riciclo, il recesso può comunque essere esercitato non prima di diciotto mesi dalla sottoscrizione della Convenzione.
- b) Il Convenzionato che ha esercitato il recesso ha facoltà di sottoscrivere nuovamente la Convenzione disdettata, con vigenza dal 1° gennaio di ciascun anno e alle condizioni in vigore a tale data. Qualora la richiesta di rientro fosse formulata successivamente al 30 settembre allo stesso Convenzionato non spetterà alcun corrispettivo, ferma restando la garanzia del ritiro senza oneri alle condizioni qualitative previste dal presente Allegato Tecnico.
- c) Superati i 24 mesi di assenza di conferimenti da parte del Convenzionato, il CNA si riserva il diritto di disdire la Convenzione. Tale termine viene prorogato di ulteriori 6 mesi qualora il Convenzionato manifestasse la volontà di attivare i conferimenti, ovvero cedere delega ad altro Convenzionato, ovvero in presenza di comprovate problematiche territoriali.

8. Campagne di comunicazione

Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta in termini di efficacia, efficienza e qualità, il CNA realizza a livello locale, provinciale e regionale, in collaborazione con i Comuni e/o i Convenzionati, attività ed interventi di informazione e sensibilizzazione degli utenti sulla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio a base ferrosa. Tali interventi saranno finalizzati all'ottimizzazione dei livelli di qualità e quantità ed al contenimento dei costi del servizio di raccolta. Qualora il Comune e/o il Convenzionato intendessero intraprendere di propria iniziativa campagne di comunicazione, i relativi contenuti verranno comunicati a CNA.

9. Recupero di frazioni metalliche a base ferrosa

(imballaggi e frazioni merceologiche similari) presenti nei rifiuti urbani indifferenziati avviati a trattamento in impianti di selezione meccanica e/o di combustione

In attuazione di quanto previsto ai punti 3.5 e 3.6 dell'Accordo Quadro, al fine di incentivare il recupero e il riciclaggio di imballaggi primari e f.m.s. presenti nei rifiuti urbani indifferenziati avviati a trattamento in impianti di selezione meccanica e/o di combustione, le parti concordano che le frazioni ferrose risultanti da opportuna separazione, qualora non autonomamente avviate al mercato o al riciclaggio da parte del Convenzionato, potranno essere conferite a CNA, che riconoscerà al gestore dell'impianto i corrispettivi che verranno determinati in ragione della qualità e lavorabilità dei suddetti materiali, sulla base di specifici accordi territoriali sottoscritti dalle parti interessate.

10. Obblighi di trasmissione informazioni alla banca dati ANCI-CONAI per i Soggetti Convenzionati

I Soggetti Convenzionati che operano sul territorio la raccolta e il recupero dei rifiuti da imballaggio siano essi Comuni e loro Consorzi e/o Unioni oppure altri operatori delegati alla raccolta e al recupero dei rifiuti da imballaggio sono obbligati a trasmettere alla banca dati ANCI-CONAI, anche al fine di consentire l'esercizio dei compiti e delle funzioni del Comitato di Coordinamento e del Comitato di Verifica di cui all'Accordo Quadro ANCI-CONAI del 23 dicembre 2008, tutti i dati e le informazioni relativi a:

- informazioni anagrafiche;
 - rifiuti di imballaggio conferiti in Convenzione;
 - rifiuti di imballaggi e le frazioni merceologiche similari raccolti nei singoli Comuni serviti;
 - rifiuti totali, frazione organica e frazione avviata a recupero energetico;
- come dettagliatamente riportato nell'allegato A) al presente Allegato Tecnico.

I dati e le informazioni di cui sopra dovranno essere trasmessi trimestralmente, utilizzando i format conformi a quanto riportato nell'allegato A) e gli appositi strumenti informatici in ambiente Internet, resi disponibili dalla banca dati ANCI-CONAI, con le seguenti scadenze:

Periodo	Scadenza
Primo trimestre	30 giugno
Secondo trimestre	30 settembre
Terzo trimestre	31 dicembre
Quarto trimestre	31 marzo

Il mancato invio dei dati e delle informazioni secondo il contenuto, i tempi e le modalità previsti nel presente articolo verrà segnalato al Comitato di Coordinamento che valuterà le opportune conseguenze.

11. Obblighi di trasmissione informazioni alla banca dati ANCI-CONAI per CNA

Il CNA si obbliga a comunicare alla banca dati ANCI-CONAI, anche al fine di consentire l'esercizio dei compiti e delle funzioni del Comitato di Coordinamento e del Comitato di Verifica di cui all'Accordo Quadro ANCI-CONAI del 23 dicembre 2008 tutti i dati e le informazioni relativi ai Convenzionati come dettagliatamente riportato nell'allegato B) al presente Allegato Tecnico.

I dati e le informazioni di cui sopra dovranno essere trasmessi trimestralmente, utilizzando gli appositi strumenti informatici in ambiente Internet, resi disponibili da ANCI, con le seguenti scadenze:

Periodo	Scadenza
Primo trimestre	30 giugno
Secondo trimestre	30 settembre
Terzo trimestre	31 dicembre
Quarto trimestre	31 marzo

Allegato A – Dati Convenzionati

Parte 1 – Scheda Anagrafica

Trimestre di riferimento della rilevazione

Nome o ragione sociale

Sede unità locale a cui si riferisce la dichiarazione

Numero iscrizione REA

Provincia

Comune

Via

N. civico C.A.P. num telefonico / Totale addetti unità locale

Sede legale (da compilare solo se la sede legale è diversa dalla sede dell'unità locale)

Provincia Cod Provincia

Comune

Via

N. civico C.A.P. num telefonico /

Referente

Ruolo Referente

Nome Cognome

Provincia Cod Provincia

Comune

Via N. civico C.A.P.

num telefonico / Cell Fax / Email

Parte 2 – Scheda Rifiuti

Sezione 1 (Rifiuti di imballaggio conferiti al Consorzio di Filiera)

Quantità (ton)	Fascia di qualità	Corrispettivo (Euro)

Sezione 2 (Rifiuti gestiti nei singoli Comuni serviti)

Rifiuti urbani totali gestiti: (ton)

Voce	Codice CER	Descrizione CER	Quantità (ton)
Frazione merceologica oggetto della Convenzione			
Frazione organica raccolta in forma differenziata			
Rifiuto indifferenziato avviato a recupero energetico (TVZ / produzione CDR)			

Note

- La “Sezione 2” viene compilata solo dai Comuni Convenzionati direttamente e dai Convenzionati che hanno in gestione i servizi di raccolta dei rifiuti urbani nel Comune/Comuni delegante/i. Nel caso il Convenzionato gestisca il servizio in più Comuni deleganti la scheda deve essere compilata per ciascun Comune.
- Le singole voci delle tabelle in “Sezione 1” e in “Sezione 2” potranno essere ripetute in funzione di specificità delle relative raccolte (frazione merceologica gestita con diverse modalità di raccolta, con più codici CER, ecc).



Allegato Tecnico
imballaggi in alluminio
(Accordo ANCI-Cial)

L'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani – di seguito ANCI – con sede in Roma, associazione senza scopo di lucro che costituisce il sistema della rappresentanza di Comuni, Città Metropolitane ed enti di derivazione comunale, che, in particolare:

- rappresenta i Comuni, le città metropolitane e gli enti di derivazione comunale;
- ne tutela e rappresenta gli interessi, anche nei rapporti con le altre istituzioni e amministrazioni, con le organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali nazionali, comunitarie e internazionali;
- svolge attività di sostegno, assistenza tecnica ed erogazione di servizi nell'interesse e nei confronti dei Comuni italiani singoli o associati e delle Città metropolitane.

e

il Consorzio Imballaggi Alluminio – di seguito Cial – con sede in Milano, senza fini di lucro, costituito per il raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggi in alluminio immessi sul mercato nazionale, che, in particolare razionalizza, organizza, garantisce e promuove:

- la ripresa degli imballaggi usati;
- la raccolta dei rifiuti di imballaggio in alluminio secondari e terziari su superfici private o a esse equiparate;
- il ritiro dei rifiuti di imballaggio in alluminio conferiti al servizio pubblico;
- il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio in alluminio.

di seguito congiuntamente *le Parti*

Premesso che

le Parti hanno sottoscritto nell'anno 1999 e successivamente rinnovato nell'anno 2004 un Allegato Tecnico all'Accordo Quadro ANCI-CONAI, dedicato agli imballaggi in alluminio, a sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22;

ciò ha garantito, nell'ultimo decennio, la continuità di ritiro dei rifiuti di imballaggio in alluminio ed il loro avvio a riciclo, senza che problemi di sorta siano stati rilevati;

ciò ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi di riciclo e recupero della filiera;

Considerato che

il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 all'art. 224 comma 12 prevede che l'Accordo Quadro venga sottoscritto per le specifiche condizioni tecniche ed economiche relative a ciascun materiale dal competente Consorzio ex art. 223;

in data 23 dicembre 2008 è stato rinnovato l'Accordo Quadro ANCI-CONAI, di seguito *Accordo Quadro*, previsto all'art. 224 comma 5 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;

Concordano

1. Oggetto

Il presente Allegato, di seguito *Allegato Tecnico*, specifica le condizioni tecniche ed economiche relative al ritiro dei rifiuti di imballaggio in alluminio, nonché alle frazioni merceologiche similari, di seguito *f.m.s.*, provenienti da:

- la raccolta differenziata dei rifiuti effettuata su superficie pubblica;
- altre forme di trattamento e selezione di rifiuti.

L'Allegato troverà applicazione attraverso Convenzioni che potranno essere stipulate a livello locale ai sensi del punto 4.1 dell'Accordo Quadro.

2. Modalità di attuazione

Le Parti concordano di dare attuazione al presente Allegato Tecnico attraverso la stipulazione di Convenzioni a livello locale, ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo Quadro, tra Cial e ogni Comune, o soggetto da questo delegato, ovvero gestore, nei casi previsti, che ne faccia richiesta, di seguito *Convenzionato*.

Tali Convenzioni saranno redatte in conformità a Convenzioni-tipo e relative condizioni generali, definite di comune intesa nell'ambito del Comitato di Verifica di cui all'art. 8 dell'Accordo Quadro; con lo stesso iter sarà definita la delega-tipo per la raccolta differenziata.

La delega è concessa per periodi di norma non inferiori l'anno e costituisce obbligo per il gestore del servizio, se delegato, di sottoscrizione della Convenzione; con una nuova delega decade la precedente.

Qualora la delega alla stipulazione sia affidata a un soggetto diverso dal gestore del servizio, il delegato risponde a Cial per tutti gli obblighi previsti in Convenzione.

Durante tutto il periodo di vigenza del presente Allegato Tecnico i Convenzionati possono richiedere la sospensione temporanea degli effetti della Convenzione stessa, in relazione al punto 4.3 dell'Accordo Quadro, secondo modalità e condizioni da definire nelle condizioni generali.

3. Validità e decorrenza

Il presente Allegato Tecnico ha una validità di anni 5 sino al 31 dicembre 2013.

I contenuti del presente Allegato Tecnico verranno applicati a decorrere dal 1° luglio 2009.

Alle Convenzioni in essere al 31 dicembre 2008 e alle richieste di Convenzione pervenute da tale data sino al 30 giugno 2009 si garantisce l'applicazione sino al 30 giugno 2009 delle disposizioni previste dalla norma transitoria dell'Accordo Quadro.

4. Obblighi delle parti

Le Parti, tenuto conto del potenziale di crescita di alcune tipologie di imballaggio in alluminio, convengono sull'opportunità di sostenere l'ampliamento delle tipologie di rifiuti di imballaggio oggetto della raccolta differenziata e selezione dei rifiuti, sia attraverso l'applicazione di idonea segnaletica sulle attrezzature di raccolta sia attraverso una corretta informazione all'utenza sia attraverso un'informazione dedicata ai gestori degli impianti di selezione dei rifiuti.

Le Parti condividono che la raccolta differenziata attuata dai Comuni è la modalità prioritaria di gestione dei rifiuti di imballaggio in alluminio concorrente al raggiungimento degli obiettivi nazionali di riciclo.

Le Parti concordano inoltre sull'opportunità di promuovere e affermare sistemi di gestione integrata per la captazione dell'alluminio anche attraverso tutte le altre forme e metodi di recupero innovativi disponibili, allo scopo di massimizzare la quantità di metallo leggero da avviare a riciclo.

Le Parti si impegnano a incontrarsi ogni anno di vigenza del presente Allegato al fine di verificarne l'attuazione, la diffusione, il funzionamento nonché i risultati conseguiti e individuare possibili soluzioni a identificati problemi, ed informarne dei risultati il Comitato di Verifica di cui all'art. 8 dell'Accordo Quadro.

ANCI si impegna a promuovere lo sviluppo da parte dei Comuni della raccolta differenziata degli imballaggi in alluminio e delle ulteriori opzioni di trattamento, anche attraverso la diffusione degli strumenti attuativi.

Cial assicura le attività di ritiro dei rifiuti di imballaggi in alluminio, e f.m.s., provenienti dai Comuni, presso le piattaforme e gli impianti di trattamento, nonché il loro successivo avvio a riciclo e recupero.

5. Raccolta differenziata

Il Convenzionato garantisce la gestione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti d'imballaggio in alluminio, dalla raccolta al caricamento su mezzo del materiale, secondo i criteri del successivo punto 5.5 "Parametri Qualitativi".

Cial, direttamente o tramite terzi, s'impegna al ritiro del materiale presso le piattaforme e al riconoscimento dei corrispettivi per i servizi resi previsti al punto 5.4.

Il Convenzionato e Cial si impegnano a fornirsi reciprocamente tutte le informazioni e dati utili alla valutazione dell'andamento della raccolta differenziata. In particolare, il Convenzionato deve dichiarare all'atto della richiesta di Convenzione le tipologie di rifiuti di imballaggi raccolti e la tipologia ed il sistema di raccolta adottato. Ogni variazione intervenuta successivamente alla sottoscrizione rispetto a tali informazioni dovrà essere comunicata tempestivamente a Cial.

Sarà inoltre cura prioritaria del Convenzionato comunicare preventivamente a Cial anche ogni variazione intervenuta nel corso del periodo di validità della Convenzione rispetto al bacino servito in termini di Comuni (cessazione, aggiunta, rinnovo di deleghe), al fine di permettere la corretta gestione della Convenzione stessa nonché l'esatta attribuzione dei flussi di materiale conferito, anche ai fini del riconoscimento dei corrispettivi per i servizi resi.

Il Comune promuove, inoltre, direttamente o attraverso il Convenzionato e nell'ambito delle campagne di sensibilizzazione di cui all'art. 11, forme di controllo e intervento sull'utenza al fine di garantire elevati standard di qualità del servizio di raccolta differenziata e del materiale conferito.

Le Parti potranno definire specifiche condizioni tecniche ed economiche per favorire la separazione e il conferimento di accessori di imballaggi in alluminio (tappi e capsule) da flussi di altri rifiuti di imballaggio negli impianti di cernita e selezione.

Le Parti concordano che ai gestori degli impianti di cernita e selezione, che abbiano sottoscritto la Convenzione per la raccolta differenziata, la Convenzione potrà essere estesa al ritiro separato di detti accessori di imballaggi in alluminio (tappi e capsule).

Gli accessori di imballaggi in alluminio (tappi e capsule) saranno conferiti separatamente a Cial dal gestore dell'impianto.

Cial riconoscerà al gestore un corrispettivo per i servizi resi determinato in ragione dei parametri qualitativi di riciclabilità del materiale conferito, sino al raggiungimento di una soglia quantitativa annua di accessori (tappi e capsule) pari al quantitativo di materiale da raccolta differenziata conferito nello stesso anno; per i quantitativi eccedenti Cial garantisce esclusivamente il ritiro, senza riconoscimento di corrispettivo alcuno.

5.1 Modalità e Obiettivi di Raccolta Differenziata

Le modalità del servizio di raccolta sono definite anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggio in alluminio di cui al Programma Specifico di prevenzione predisposto da Cial ai sensi dell'art. 223 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152. Cial s'impegna a ritirare la frazione alluminio separata e resa disponibile presso gli impianti su tutto il territorio nazionale.

Ai fini della determinazione del corrispettivo per i servizi resi le Parti assumono come riferimento un sistema articolato sulla base del 60% di raccolta differenziata multimateriale con contenitore stradale pluriutenza, 30% di raccolta differenziata multimateriale porta a porta e 10% di raccolta differenziata presso piattaforme e centri di raccolta.

Anche nel caso in cui il servizio sia svolto con modalità diverse per esigenze specifiche del territorio e comunque nel rispetto dei principi d'efficacia, efficienza ed economicità, il corrispettivo applicato sarà convenzionalmente quello di cui al successivo punto 5.4.

Ove, per le metodiche di raccolta effettuate, i rifiuti d'imballaggio in alluminio siano raccolti insieme ad altri rifiuti di alluminio (di seguito *f.m.s.*), è facoltà del Convenzionato conferire detti materiali congiuntamente, sino al 15% in peso.

5.2 Piattaforme di conferimento

Il Convenzionato e Cial concordano la piattaforma presso la quale, rispettivamente rendere disponibili e ritirare i rifiuti di imballaggio in alluminio verificando:

- la disponibilità di autorizzazioni e il rispetto della normativa vigente;
- il rispetto dell'ambiente ovvero dei principi di sicurezza, igiene ed economicità.

Nell'individuazione della piattaforma, a parità di altre caratteristiche, costituiscono elementi preferenziali:

- dotazione di sistemi di separazione dei metalli amagnetici;
- l'implementazione del Sistema di Gestione Ambientale con certificazione ISO 14001 ovvero registrazione EMAS.

La piattaforma individuata potrà essere modificata in accordo tra le Parti nel corso della Convenzione.

Le Convenzioni locali disciplineranno il ritiro dalla piattaforma del rifiuto d'imballaggio in alluminio, che comunque dovrà avvenire entro 7 giorni lavorativi dalla comunicazione di disponibilità di un carico completo, salvo diversi accordi tra Cial e il Convenzionato.

Nel caso di ritiro dagli 8 giorni e sino a 18 giorni lavorativi dalla comunicazione, il Convenzionato avrà diritto ad applicare una penale a Cial pari al 10% del corrispettivo di cui al successivo punto 5.4. La penale sarà pari al 20% nel caso di ritiro oltre 18 giorni e sino ai 30 giorni. Trascorsi i 30 giorni lavorativi oltre il corrispettivo con penalità del 20%, saranno riconosciuti anche i costi di trasporto ed eventuale smaltimento.

Nel caso il Convenzionato gestisca una raccolta multimateriale, qualunque siano le frazioni che la compongono e ne faccia effettuare la selezione presso una piattaforma gestita direttamente o da terzi per suo conto:

- la piattaforma è il luogo ove rendere disponibili e ritirare i rifiuti di imballaggio in alluminio;
- rimarranno a carico del Convenzionato stesso i costi della selezione delle frazioni.

5.3 Prestazioni Aggiuntive

Cial e il Convenzionato possono concordare l'organizzazione e la gestione di servizi aggiuntivi. Per quanto riguarda l'operazione di riduzione volumetrica dei rifiuti d'imballaggio in alluminio effettuata presso la piattaforma concordata, Cial riconoscerà al Convenzionato o alla piattaforma concordata:

- per la pressatura, limitatamente alla fascia qualitativa A, un corrispettivo pari a 38,00 Euro/ton;
- per lo schiacciamento un corrispettivo pari a 19,00 Euro/ton;

Nel caso in cui i rifiuti di imballaggio in alluminio provengano da isole minori, e vengano resi disponibili presso la piattaforma concordata ubicata in continente o isole maggiori, Cial riconoscerà al Convenzionato un contributo extra-forfettario per i costi di trasporto via nave, quantificato in 25,00 Euro/ton per il quantitativo di rifiuto di imballaggio in alluminio effettivamente conferito, oltre all'eventuale corrispettivo di pressatura.

5.4 Corrispettivi

Il corrispettivo per i servizi sopra indicati è determinato, con riferimento ai parametri qualitativi ottenuti come al punto 5.5, applicando quanto previsto dalla seguente tabella:

Imballaggi in alluminio

Fascia Qualitativa	Frazioni estranee	Corrispettivo
A	fino al 4%	420,33 Euro/ton
B	oltre il 4% e fino al 10%	279,83 Euro/ton
C	oltre il 10% e fino al 15%	171,33 Euro/ton

I corrispettivi per i servizi resi di cui al presente Allegato saranno rivalutati annualmente secondo quanto previsto nell'Accordo Quadro al punto 3.3.

5.5 Parametri Qualitativi

Cial, direttamente o tramite terzi incaricati, provvederà ad una verifica dei parametri qualitativi del materiale allo scopo di individuare la fascia qualitativa al fine di determinare il corrispettivo da riconoscere al Convenzionato, anche attraverso verifiche a sorpresa.

La verifica dei parametri qualitativi avviene di norma presso la piattaforma, preventivamente o all'atto del ritiro, ovvero secondo modalità diversamente concordata tra le Parti in sede locale, dandone avviso al Convenzionato, e alla piattaforma, con un anticipo di almeno 48 ore.

La verifica dei parametri qualitativi avviene attraverso l'effettuazione di un'analisi merceologica, condotta secondo il protocollo di cui allegato A.

Ulteriori verifiche effettuate su richiesta di una delle Parti saranno a carico del richiedente.

La massa destinata alla verifica qualitativa corrisponde al carico completo.

Le Parti concordano che la fascia qualitativa, ai fini del riconoscimento del corrispettivo di cui al punto 5.4, viene determinata sulla base del tenore di frazioni estranee risultanti dalla analisi merceologica, applicando quanto previsto dalla seguente tabella:

Imballaggi in alluminio

Fascia Qualitativa	Frazioni estranee
A	fino al 4%
B	oltre il 4% e fino al 10%
C	oltre il 10% e fino al 15%

Nel caso le frazioni estranee siano presenti in misura superiore al 15%, Cial può non procedere al ritiro dell'intero carico.

Cial si riserva la possibilità di eseguire unilateralmente e a soli fini statistici a propria cura e spese:

- almeno due volte l'anno, anche in sinergia con gli altri Consorzi di Filiera, analisi merceologiche sui materiali provenienti dalla raccolta differenziata [multimateriale] e a comunicarne i risultati al Convenzionato;
- analisi merceologiche, ovvero verifiche qualitative, a destino, sui materiali conferiti, riservandosi di contestare ovvero respingere i carichi non conformi alla qualità attesa.

5.6 Obblighi dei Convenzionati

I Convenzionati sono obbligati a trasmettere alla banca dati prevista al punto 2.10 dell'Accordo Quadro, anche al fine di consentire l'esercizio dei compiti e delle funzioni del Comitato di Coordinamento e del Comitato di Verifica di cui ai punti 7 e 8 dell'Accordo Quadro, tutti i dati e le informazioni relativi a:

- informazioni anagrafiche;
 - rifiuti di imballaggio in alluminio conferiti in Convenzione;
 - rifiuti di imballaggi in alluminio e le frazioni merceologiche similari, raccolti nei singoli Comuni serviti;
 - rifiuti totali, frazione organica e frazione avviata a recupero energetico;
- come dettagliatamente riportato nell'allegato C) al presente Allegato Tecnico.

I dati e le informazioni di cui sopra dovranno essere trasmessi trimestralmente, utilizzando format conformi all'allegato C) e gli appositi strumenti informatici in ambiente Internet, resi disponibili dalla banca dati, con le seguenti scadenze: primo trimestre – giugno; secondo trimestre – settembre; terzo trimestre – dicembre; quarto trimestre – marzo.

Il mancato invio dei dati e delle informazioni secondo il contenuto, i tempi e le modalità previsti nel presente articolo verrà segnalato al Comitato di Coordinamento che valuterà le opportune conseguenze.

5.7 Trasmissione dei dati

Cial trasmetterà alla banca dati prevista al punto 2.10 dell'Accordo Quadro, anche al fine di consentire l'esercizio dei compiti e delle funzioni del Comitato di Coordinamento e del Comitato di Verifica di cui ai punti 7 e 8 dell'Accordo Quadro, i dati e le informazioni, relativi ai Convenzionati, riportati nell'allegato D) al presente Allegato Tecnico.

I dati e le informazioni di cui sopra saranno trasmessi trimestralmente, utilizzando gli appositi strumenti informatici in ambiente Internet, resi disponibili da ANCI, con le seguenti scadenze: primo trimestre – giugno; secondo trimestre – settembre; terzo trimestre – dicembre; quarto trimestre – marzo.

6. Imballaggi in alluminio da impianti di cernita meccanica rifiuti

Considerati

- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 il quale prevede all'art. 182 comma 2 – smaltimento dei rifiuti – che i rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 il quale prevede all'art. 219 – criteri informativi dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio – comma 1 che l'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio si informa anche al seguente principio generale: c) la riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggi destinati allo smaltimento finale attraverso le altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggi;
- che il processo di produzione di CDR, come definito alla lettera r) comma 1 dell'art. 183 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, deve garantire la riduzione della presenza di materiale metallico;
- il punto 3.5 e 3.6 dell'Accordo Quadro;

e che quindi l'estrazione degli imballaggi in alluminio e f.m.s. dai rifiuti è funzionale sia al recupero di materia prima sia alla diminuzione dei rifiuti da inviare a smaltimento.

Cial promuove la separazione dei rifiuti di imballaggi in alluminio e f.m.s. dai rifiuti urbani quale pratica integrativa alla raccolta differenziata, al fine di massimizzare la captazione dell'imballaggio e delle frazioni merceologiche similari.

ANCI si impegna a promuovere presso i gestori degli impianti di trattamento rifiuti anche integrati con impianti di recupero o smaltimento, anche attraverso le associazioni di categoria relative:

- la separazione della frazione alluminio dagli altri rifiuti;
- l'implementazione di processi e tecnologie di separazione dei metalli non ferrosi.

Al fine di incentivare il riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio in alluminio e delle f.m.s. presenti nei rifiuti urbani indifferenziati avviati a trattamento in impianti di cernita meccanica, anche a monte di impianti di incenerimento, le Parti concordano che l'alluminio risultante da specifica separazione è conferito a Cial dal gestore dell'impianto di trattamento rifiuti, di seguito Convenzionato, dietro corresponsione da parte di Cial di un corrispettivo per i servizi resi determinato in ragione della qualità e della riciclabilità del materiale.

6.1 Modalità

Il Convenzionato s'impegna ad attuare la separazione della frazione alluminio dagli altri rifiuti, attraverso idonei processi e tecnologie, e a conferire detto materiale a Cial.

Cial s'impegna a ritirare tutta la frazione alluminio separata e resa disponibile presso gli impianti su tutto il territorio nazionale.

Cial s'impegna ad avviare la frazione alluminio ritirata a riciclo, nel rispetto della normativa vigente, anche previo ulteriori trattamenti finalizzati a un miglioramento qualitativo e separazione delle frazioni estranee.

6.2 Corrispettivi

Il corrispettivo per i servizi sopra indicati è determinato, con riferimento ai parametri qualitativi ottenuti come al punto 6.3, applicando quanto previsto dalla seguente tabella:

Alluminio da impianti cernita meccanica RU

Fascia Qualitativa	Frazioni estranee	Corrispettivo
A	fino al 15%	154,10 Euro/ton
B	dal 15% al 30%	128,42 Euro/ton

I corrispettivi subiranno una rivalutazione annuale nella misura del 20% del parametro di rivalutazione generale previsto all'Accordo Quadro, punto 3.3, in quanto applicati a materiali non provenienti da raccolta differenziata.

6.3 Parametri qualitativi

Cial, direttamente o tramite terzi incaricati, provvederà a una verifica dei parametri qualitativi del materiale allo scopo di individuare la fascia qualitativa al fine di determinare il corrispettivo da riconoscere al Convenzionato, anche attraverso verifiche a sorpresa.

La verifica dei parametri qualitativi avviene di norma presso la piattaforma, preventivamente o all'atto del ritiro, ovvero secondo modalità diversamente concordate tra le Parti in sede locale, dandone avviso al Convenzionato, e alla piattaforma, con un anticipo di almeno 48 ore.

Ulteriori verifiche effettuate su richiesta di una delle Parti saranno a carico del richiedente.

La massa destinata alla verifica qualitativa corrisponde al carico completo.

La verifica dei parametri qualitativi avviene attraverso l'effettuazione di un'analisi merceologica, condotta secondo il protocollo di cui allegato A.

Le Parti concordano che la fascia qualitativa, ai fini del riconoscimento del corrispettivo di cui al punto 6.2, viene determinata sulla base del tenore di frazioni estranee risultanti dalla analisi merceologica, applicando quanto previsto dalla seguente tabella:

Alluminio da impianti cernita meccanica RU

Fascia Qualitativa	Frazioni estranee	Oneri di smaltimento
A	fino al 15%	a carico Cial
B	dal 15% al 30%	a carico del gestore

Nel caso le frazioni estranee siano presenti in misura superiore al 30%, Cial può non procedere al ritiro dell'intero carico.

Nel caso in cui gli oneri di smaltimento siano a carico del Convenzionato, per il ritiro delle frazioni estranee eccedenti il 15%, si applicano le stesse condizioni di ritiro e le penalità di cui al punto 5.2 dell'Allegato Tecnico o in alternativa Cial, previa comunicazione dei costi di smaltimento, potrà provvedervi addebitando al Convenzionato i costi sostenuti.

Le modalità di ritiro di carichi completi del materiale oggetto dell'Accordo saranno concordate tra Cial e il Convenzionato, comunque non oltre 15 gg. dalla comunicazione di disponibilità del carico.

7. Imballaggi in alluminio da residui di impianti di combustione

Considerati

- la Direttiva europea 2000/76/CE del 4 dicembre 2000 sull'incenerimento dei rifiuti all'art. 9 la quale prevede che i residui, tra cui le ceneri pesanti [scorie], siano riciclati, se del caso, direttamente nell'impianto o al di fuori di esso in conformità della pertinente normativa comunitaria;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 il quale prevede all'art. 182 comma 2 – smaltimento dei rifiuti – che i rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 il quale prevede all'art. 219 – criteri informativi dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio – comma 1 che l'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio si informa anche al seguente principio generale: c) la riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggi destinati allo smaltimento finale attraverso le altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggi;
- il punto 3.5 e 3.6 dell'Accordo Quadro;

e che quindi l'estrazione dell'alluminio, così come degli altri metalli, dalle ceneri pesanti degli impianti di incenerimento, sia direttamente presso gli stessi impianti di incenerimento sia presso piattaforme di trattamento è funzionale sia al recupero di materia prima sia al recupero della frazione inerte delle ceneri pesanti.

Cial promuove l'estrazione dell'alluminio dalle ceneri pesanti quale pratica integrativa alla raccolta differenziata, al fine di massimizzare la captazione dell'imballaggio nonché delle frazioni merceologiche similari.

ANCI si impegna a promuovere presso i gestori degli impianti di incenerimento ovvero piattaforme di trattamento, anche attraverso le associazioni di categoria relative:

- la separazione della frazione alluminio dai residui di combustione
- l'implementazione di processi e tecnologie di separazione dei metalli non ferrosi.

Al fine di incoraggiare il riciclo dei rifiuti di imballaggio in alluminio e delle f.m.s. presenti nei rifiuti urbani indifferenziati avviati a impianti di incenerimento, le Parti concordano che l'alluminio risultante da specifica separazione delle ceneri pesanti (scorie) è conferito a Cial dal gestore dell'impianto, di seguito Convenzionato, dietro corresponsione da parte di Cial di un corrispettivo determinato in ragione della qualità e della riciclabilità del materiale.

7.1 Modalità

Il Convenzionato s'impegna ad attuare la separazione della frazione "alluminio", attraverso l'implementazione di processi e tecnologie disponibili, e a conferire detto materiale a Cial.

Cial s'impegna a ritirare tutta la frazione alluminio separata e resa disponibile presso gli impianti su tutto il territorio nazionale.

Cial s'impegna ad avviare la frazione alluminio ritirata a riciclo, nel rispetto della normativa vigente, anche previo ulteriori trattamenti finalizzati ad un miglioramento qualitativo e separazione dalle frazioni estranee.

7.2 Corrispettivi

Il corrispettivo per i servizi sopra indicati è determinato, con riferimento ai parametri qualitativi ottenuti come al punto 7.3, applicando quanto previsto dalla seguente tabella:

Alluminio da impianti di combustione RU

Fascia Qualitativa	Frazioni estranee	Corrispettivo
A	fino al 15%	154,10 Euro/ton
B	dal 15% al 30%	143,82 Euro/ton

I corrispettivi indicati si riferiscono a materiali conferiti con umidità non superiore al 15%; nel caso in cui l'umidità ecceda il 15% e non superi il 25%, sarà riconosciuto il 60% del corrispettivo. Il Convenzionato, previa informativa a Cial, potrà decidere di attribuire al gestore dell'impianto di incenerimento produttore delle ceneri pesanti fino al 30% del corrispettivo a titolo di incentivo al recupero dell'alluminio.

7.3 Parametri qualitativi

Cial, direttamente o tramite terzi incaricati, provvederà a una verifica dei parametri qualitativi del materiale allo scopo di individuare la fascia qualitativa al fine di determinare il corrispettivo da riconoscere al Convenzionato.

La verifica dei parametri qualitativi avviene di norma a destino, ovvero secondo modalità diversamente concordate dalle Parti; dandone preavviso al Convenzionato con un anticipo di almeno 48 ore. Ulteriori verifiche effettuate su richiesta di una delle Parti saranno a carico del richiedente.

La massa destinata alla verifica qualitativa corrisponde al carico completo.

Ai fini dell'effettuazione delle analisi merceologiche si fa riferimento al Protocollo di cui all'allegato B.

Le Parti concordano che la fascia qualitativa, ai fini del riconoscimento del corrispettivo di cui al punto 7.2, viene determinata sulla base del tenore di frazioni estranee risultanti dalla analisi merceologica, applicando quanto previsto dalla seguente tabella:

Alluminio da impianti di combustione

Fascia Qualitativa	Frazioni estranee
A	fino al 15%
B	dal 15% al 30%

Nel caso le frazioni estranee siano presenti in misura superiore al 30% Cial può respingere l'intero carico conferito e chiedere il ritiro immediato del carico al Convenzionato.

Nel caso in cui Cial chieda al Convenzionato di provvedere al ritiro del carico respinto, per il ritiro si applicano le stesse condizioni di ritiro e le penalità di cui al punto 5.2 dell'Allegato Tecnico o in alternativa Cial, previa comunicazione dei costi di smaltimento, potrà provvedervi addebitando al Convenzionato i costi sostenuti.

Le modalità di ritiro di carichi completi della frazione alluminio saranno concordate tra Cial e il gestore, comunque non oltre 15 giorni dalla comunicazione di disponibilità del carico.

I corrispettivi verranno adeguati annualmente nella misura del 20% del parametro di adeguamento generale previsto all'Accordo Quadro punto 3.3, in quanto applicati a materiali non provenienti da raccolta differenziata.

8. Resa del materiale

La resa del materiale su tutto il territorio nazionale è franco partenza, caricamento su mezzo incluso.

Il limite minimo di peso, per i soli materiali provenienti da raccolta differenziata, sopra la cui soglia è garantito il ritiro pari a 5 ton per materiale reso pressato e 2,5 ton per materiale reso sfuso.

9. Audit

Cial nell'ambito del proprio Sistema di Gestione Ambientale si riserva la facoltà di effettuare, anche tramite soggetti terzi qualificati, con costi a proprio carico, audit per la verifica della conformità tecnica e legislativa presso le piattaforme concordate ovvero impianti, che garantiscono il supporto alla loro realizzazione.

10. Fatturazione

Il Convenzionato emetterà fattura nei confronti di Cial con cadenza mensile allegando elenco comprovante i conferimenti effettuati.

Per quanto riguarda il peso dei materiali conferiti cui applicare i corrispettivi determinati, le Parti condividono che farà fede il peso a destino del materiale conferito.

Eventuali materiali utilizzati a supporto o contenimento dei rifiuti conferiti p.e. eventuali legature (p.e. reggia metallica), contenitori (big-bags, falde cartone) saranno tollerati nella misura massima dell'1% del peso del carico; l'eventuale eccedenza sarà portata in riduzione alle quantità di materiale su cui verrà applicato il corrispettivo.

Il corrispettivo delle prestazioni rese dal Convenzionato sarà assoggettato a IVA con aliquota del 10%, in applicazione del n. 127-sexiesdecies della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972.

I pagamenti delle fatture saranno effettuati a 60 giorni data fattura fine mese.

11. Campagne di comunicazione

Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta in termini d'efficacia, efficienza e qualità, come anche indicato al precedente art. 4, Cial realizza in collaborazione con il Comune servito, ovvero con il Convenzionato, attività e interventi d'informazione e sensibilizzazione degli utenti sulla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in alluminio.

Tali interventi saranno correlati al servizio di raccolta attivato nonché ai materiali conferiti e finalizzati all'ottimizzazione della captazione di tutte le tipologie d'imballaggi in alluminio ovvero dei livelli quantitativi e qualitativi e al contenimento dei costi del servizio di raccolta.

12. Promozione ed incentivi

Cial promuove e favorisce la diffusione dei sistemi di separazione automatica dell'alluminio dai rifiuti, sia attraverso la diffusione di tecnologie innovative ed esperienze tecnico-gestionali sia attraverso eventuali supporti finanziari.

Cial favorisce e riconosce sistemi di raccolta differenziata ad alta resa pro-capite sia attraverso la diffusione delle migliori esperienze tecnico-gestionali sia attraverso eventuali misure economiche incentivanti.

13. Accordi volontari

In conformità e attuazione di quanto stabilito all'art. 6 dell'Accordo Quadro, le Parti si danno reciprocamente atto che potranno essere avviate sperimentazioni prioritariamente a livello di bacini territoriali omogenei significativi, anche adottando modalità operative e clausole contrattuali in parziale deroga a quanto stabilito nel presente Allegato, finalizzate a ottimizzare l'integrazione tra raccolta differenziata dei rifiuti d'imballaggio in alluminio e la fase di selezione, tenuto anche conto della necessità di razionalizzare al meglio i flussi delle diverse frazioni di rifiuto d'imballaggio nel caso di raccolte multimateriale.

Sempre nell'ambito degli Accordi Volontari di cui all'art. 6 dell'Accordo Quadro possono essere definiti accordi integrativi finalizzati, in via indicativa e non esclusiva, all'incremento della resa pro-capite di raccolta, all'estensione della raccolta a nuove tipologie di utenza, all'ampliamento della diffusione dei selettori dei metalli amagnetici, alla separazione degli imballaggi di alluminio dal rifiuto indifferenziato e alla separazione dei residui degli impianti di combustione.

Cial e ANCI concordano sull'opportunità di promuovere workshop di carattere formativo e informativo, dedicati ai Convenzionati ovvero ai Comuni serviti, finalizzati all'ottimizzazione della raccolta differenziata, della selezione dell'alluminio e della comunicazione locale.

Le Parti concordano sull'opportunità di supportare a livello locale nell'ambito del progetto Raccolta Solidale di Cial iniziative finalizzate al sostegno del volontariato sociale, alla responsabilità sociale d'impresa, alla protezione ambientale e allo sviluppo sostenibile.

Le Parti ritengono che le raccolta selettive, sussidiarie alla raccolta differenziata, tendano a massimizzare la captazione degli imballaggi in alluminio provenienti dalle comunità, dagli esercizi commerciali e dall'ambito domestico nonché a rendere disponibili nuove e vantaggiose forme di finanziamento delle organizzazioni non lucrative d'utilità sociale, a rafforzare il loro rapporto con il territorio e in ultima analisi a veicolare la conoscenza del corretto recupero degli imballaggi.

14. Recupero energetico

Con riferimento a:

- la normativa europea EN 1431 che, a proposito degli imballaggi in alluminio, determina che il foglio sottile di alluminio con spessore fino a 50 micron, anche nel segmento accoppiato con prevalenza in peso dell'alluminio, è recuperabile in termini energetici in impianti di termovalorizzazione a standard europeo; il punto 3.6 dell'Accordo Quadro il quale prevede che le quantità stimate di rifiuti di imballaggio avviati a recupero energetico ... omissis ... concorrono a tutti gli effetti al raggiungimento degli obiettivi fissati all'articolo 220 del Decreto Legislativo 152/06.

Le Parti concordano sulla richiesta annuale al Comitato di Coordinamento, di cui all'art. 7 dell'Accordo Quadro, dei dati relativi alle quantità di rifiuti urbani e assimilati, relative all'anno precedente, avviati a incenerimento con recupero energetico nonché alla preparazione di CDR.

Cial, sulla base del contenuto di rifiuti di imballaggio in alluminio riportato nelle analisi merceologiche condotte da CONAI sui principali impianti nazionali, applicate alle quantità comunicate dal Comitato di Coordinamento, provvederà a stimare annualmente la quota di rifiuti di imballaggio in alluminio avviati a recupero energetico.

Allegato A

Protocollo esecuzione analisi merceologica **Raccolta differenziata art. 5 & da impianti cernita rifiuti art. 6**

La Parte richiedente l'analisi merceologica, comunicherà preventivamente, all'altra Parte la società incaricata alla sua esecuzione.

Sono a carico di ciascuna Parte i costi del personale che assiste.

In ogni caso la piattaforma dovrà fornire idonea superficie nonché mano d'opera necessaria al supporto e al campionamento per l'esecuzione dell'analisi merceologica, con costi a proprio carico.

Ai fini della determinazione della fascia qualitativa le f.m.s. non costituiscono frazioni estranee.

Ai fini dell'individuazione del tenore medio di frazioni estranee, le Parti stabiliscono l'effettuazione di una analisi di un campione in contraddittorio, secondo le seguenti modalità:

- a)** individuazione in contraddittorio del campione rappresentativo che in via generale si assume con un peso minimo di almeno 100 kg, prelevato in punti diversi della massa secondo i principi della quartatura, o altre modalità se concordate tra le Parti;
- b)** pesatura del campione individuato;
- c)** cernita dei rifiuti di imballaggio in alluminio;
- d)** cernita di altri rifiuti in alluminio, non imballaggio (f.m.s.);
- e)** pesatura delle frazioni cernite;
- f)** la percentuale di frazioni estranee sarà calcolata nel seguente modo:

$$\frac{[\text{Peso campione} - (\text{Peso rifiuti di imballaggio cerniti} + \text{Peso f.m.s.})] \times 100}{\text{Peso campione}}$$

L'analisi merceologica terrà conto anche delle frazioni estranee contenute nel campione, sia come residui di consumo (p.e. vaschette) sia come contenute nei corpi cavi (p.e. lattine e scatolame).

Al termine dell'analisi sarà redatto apposito verbale riportante i dati riscontrati che dovrà essere sottoscritto dal Convenzionato, e dalla piattaforma per presa d'atto.

Sarà garantita l'effettuazione di reporting fotografico delle fasi dell'analisi, che sarà reso disponibile a prima richiesta dell'altra Parte.

In caso di assenza di una delle Parti, il risultato dell'analisi sarà comunicato all'altra Parte entro i 15 giorni successivi.

Allegato B

Protocollo esecuzione analisi merceologica Residui di impianti di combustione art. 7

La Parte richiedente l'analisi merceologica, comunicherà preventivamente, all'altra Parte la società incaricata alla sua esecuzione.

Sono a carico di ciascuna Parte i costi del personale che assiste.

Cial curerà che il destinatario fornisca idonea superficie nonché mano d'opera necessaria al supporto e al campionamento per l'esecuzione dell'analisi merceologica.

Ai fini dell'individuazione del tenore medio di frazioni estranee, le Parti stabiliscono l'effettuazione di una analisi di un campione in contraddittorio secondo le seguenti modalità:

- 1)** dal materiale in mucchio asciutto e dopo aver eseguito un esame visivo, è prelevata in diversi punti del mucchio, tramite sonda a tubo, una quantità di materiale di minimo 100 kg, che rappresenti la qualità media del carico, comprensiva di eventuali materiali estranei;
- 2)** individuazione del campione rappresentativo che in via generale si assume con un peso minimo di almeno 10 kg, ricavato dal materiale risultante dal punto 1, secondo i principi della quartatura, o altre modalità se concordate tra le Parti;
- 3)** pesatura del campione individuato – CMP;
- 4)** cernita di eventuali metalli magnetici tramite magnete, funzionale alle cernite successive;
- 5)** cernita dei noduli di alluminio (ovvero aventi aspetto) – ALU;
- 6)** cernita di altri metalli non ferrosi (rame, ottone) – ANF;
- 7)** pesatura delle frazioni cernite;
- 8)** la percentuale di frazioni estranee sarà calcolata nel seguente modo:

$$\frac{[\text{Peso campione} - (\text{Peso ALU} + \text{Peso ANF})] \times 100}{\text{Peso campione}}$$

Al termine dell'analisi sarà redatto apposito verbale riportante i dati riscontrati che dovrà essere sottoscritto dal Convenzionato, o soggetto da questi delegato, nonché dal destinatario per presa d'atto.

Sarà garantita l'effettuazione di reporting fotografico delle fasi dell'analisi, che sarà reso disponibile a prima richiesta dell'altra Parte.

In caso di assenza di una delle Parti, il risultato dell'analisi sarà comunicato all'altra Parte entro i 15 giorni successivi.

Allegato C – Dati Convenzionati

Parte 1 – Scheda Anagrafica

Trimestre di riferimento della rilevazione

Nome o ragione sociale

Sede unità locale a cui si riferisce la dichiarazione

Numero iscrizione REA

Provincia

Comune

Via

N. civico C.A.P. num telefonico / Totale addetti unità locale

Sede legale (da compilare solo se la sede legale è diversa dalla sede dell'unità locale)

Provincia Cod Provincia

Comune

Via

N. civico C.A.P. num telefonico /

Referente

Ruolo Referente

Nome Cognome

Provincia Cod Provincia

Comune

Via N. civico C.A.P.

num telefonico / Cell Fax / Email

Parte 2 – Scheda Rifiuti

Sezione 1 (Rifiuti di imballaggio conferiti al Consorzio di Filiera)

Quantità (ton)	Fascia di qualità	Corrispettivo (Euro)

Sezione 2 (Rifiuti gestiti nei singoli Comuni serviti)

Rifiuti urbani totali gestiti: (ton)

Voce	Codice CER	Descrizione CER	Quantità (ton)
Frazione merceologica oggetto della Convenzione			
Frazione organica raccolta in forma differenziata			
Rifiuto indifferenziato avviato a recupero energetico (TVZ / produzione CDR)			

Note

- La “Sezione 2” viene compilata solo dai Comuni Convenzionati direttamente e dai Convenzionati che hanno in gestione i servizi di raccolta dei rifiuti urbani nel Comune/Comuni delegante/i. Nel caso il Convenzionato gestisca il servizio in più Comuni deleganti la scheda deve essere compilata per ciascun Comune.
- Le singole voci delle tabelle in “Sezione 1” e in “Sezione 2” potranno essere ripetute in funzione di specificità delle relative raccolte (frazione merceologica gestita con diverse modalità di raccolta, con più codici CER, ecc.).

Allegato D – Dati Cial

Corrispettivi (Euro * 1000)		
Fascia di qualità		
Rifiuti di imballaggio conferiti (ton)		
Elenco Comuni serviti
Convenzionato		



Allegato Tecnico
raccolta imballaggi cellulosici
(Accordo ANCI-Comieco)

1. Oggetto dell'Allegato

L'Allegato si riferisce ai rifiuti da imballaggio a base cellulosica proveniente da raccolta differenziata effettuata in regime di privativa comunale nonché alle frazioni merceologiche similari (sulla base di Convenzioni stipulate a livello locale) ai sensi dell'art. 2 dell'Accordo Quadro.

I soggetti interessati dalla Convenzione di attuazione del presente Allegato sono:

- il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica d'ora in poi Comieco;
- il Comune/i o il Soggetto delegato dallo stesso/i, d'ora in poi il Convenzionato.

2. Convenzioni

Le parti stabiliscono di dare attuazione al presente Allegato attraverso la stipula di Convenzioni ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo Quadro, sulla base di una Convenzione-tipo e delega-tipo definite di comune intesa nell'ambito del Comitato di Verifica di cui al punto 8 dell'Accordo Quadro.

I Comuni, nella definizione dei contratti di appalto e di servizio con il gestore e comunque nell'ambito della istituzione ed adeguamento del servizio di raccolta differenziata degli imballaggi cellulosici, prevedono l'applicazione dei contenuti del presente Allegato.

Ai sensi del punto 2.8 dell'Accordo Quadro, si individuano due opzioni di convenzionamento:

Opzione 1) Convenzione per l'avvio a riciclaggio dei soli rifiuti di imballaggio provenienti da:

- 1a)** raccolta congiunta, previa separazione a cura del Convenzionato delle frazioni merceologiche similari (f.m.s.);
- 1b)** raccolta selettiva;

Opzione 2) Convenzione per l'avvio a riciclaggio della:

- 2a)** raccolta congiunta (rifiuti di imballaggio e f.m.s.);
- 2b)** raccolta congiunta e raccolta selettiva.

La delega e la Convenzione sono legate all'affidamento del servizio e sono concesse per periodi di norma non inferiori all'anno; in caso di nuova delega il Comune provvede alla revoca della delega precedente che decade.

Qualora la delega alla stipula sia affidata ad un soggetto diverso dal gestore del servizio, il delegato risponde a Comieco per tutti gli obblighi previsti in Convenzione.

Durante l'intero periodo di vigenza del presente Allegato, e comunque non prima del 1° aprile 2010, il Convenzionato, nel rispetto delle scadenze temporali previste dal presente comma, può recedere dalla Convenzione o modificare l'opzione di convenzionamento dandone preavviso scritto di almeno novanta giorni. Il recesso e/o l'opzione di convenzionamento dovranno essere comunicati a Comieco secondo le seguenti scadenze temporali:

- a) entro il 31 dicembre 2009 con decorrenza dal 1° aprile 2010 fino al 1° aprile 2011;
- b) entro il 31 dicembre 2010 con decorrenza dal 1° aprile 2011 fino al 1° aprile 2012;
- c) entro il 31 dicembre 2011 con decorrenza dal 1° aprile 2012 fino al 1° aprile 2013;
- d) entro il 31 dicembre 2012 con decorrenza dal 1° aprile 2013 fino al termine di scadenza del presente Allegato (31.12.2013).

I Convenzionati che hanno esercitato il recesso, entro le medesime scadenze temporali, possono sottoscrivere nuovamente la Convenzione comunicando l'opzione di convenzionamento prescelta.

In funzione delle esigenze di programmazione delle attività di riciclo, alla stipula della Convenzione il Convenzionato comunica a Comieco il quantitativo previsionale annuo dei conferimenti sulla base del bacino di raccolta servito, del sistema di raccolta attivato e della stagionalità dei conferimenti. Al fine di consentire il monitoraggio, l'aggiornamento e il miglioramento dei quantitativi previsionali annui Comieco si rende disponibile ad effettuare verifiche sulla rispondenza dei conferimenti alle quantità previsionali comunicate dal Convenzionato.

In considerazione del ruolo di Comieco sussidiario al mercato e al fine di agevolare l'accesso al mercato da parte dei Convenzionati, entro le scadenze temporali sopra elencate il Convenzionato può comunicare a Comieco di voler conferire in Convenzione quota parte della raccolta effettuata sul territorio. In tal caso il Convenzionato assume un impegno sul quantitativo annuo gestito in Convenzione, che Comieco si impegna ad avviare a riciclo, ripartito sulla base di dodici mesi, con scostamenti mensili non superiori al 5% rispetto ai quantitativi effettivamente conferiti, fermo restando il rispetto del quantitativo fisso annuo comunicato a Comieco. Nel caso di Convenzioni con bacini territoriali soggetti ad alta variabilità dei conferimenti, al fine di gestire e limitare la predetta variabilità, è fatta salva la possibilità di accordi specifici per determinare il margine di scostamento rispetto ai quantitativi effettivamente conferiti.

Ai sensi del punto 2.8 dell'Accordo Quadro, la scelta dei Comuni o loro delegati di commercializzare le frazioni merceologiche similari con separazione a proprie spese delle frazioni di rifiuto di imballaggio ovvero di conferire in Convenzione quota parte della raccolta effettuata sul territorio, manleva Comieco da qualsiasi obbligo di riciclaggio delle frazioni similari destinate al mercato per tutto il periodo di validità dell'opzione esercitata.

3. Obblighi delle parti

Il Convenzionato si impegna alla messa a disposizione delle attrezzature nei punti di raccolta, al prelievo e conferimento presso la piattaforma individuata in Convenzione dei rifiuti di imballaggio a base cellulosica, ovvero congiuntamente di imballaggio e f.m.s. da raccolta differenziata con una percentuale di materiali non cellulosici così come definita ai successivi artt. 5 e 6.

Comieco riconosce al Convenzionato il corrispettivo di cui all'art. 5 e si impegna alla presa in carico del materiale conferito, nonché all'avvio a riciclaggio del medesimo presso un riciclatore attraverso una o più piattaforme di riferimento che potranno essere modificate, in accordo tra le parti, nel corso della Convenzione.

Comieco e il Convenzionato concordano le piattaforme presso le quali conferire il materiale raccolto, nel rispetto dei principi di sicurezza, igiene ed economicità e delle caratteristiche di cui all'allegato 1, comunque senza oneri aggiuntivi per il Convenzionato. Nel caso in cui la piattaforma fosse ubicata fuori dall'ambito provinciale o comunque oltre i 30 km dall'ambito di raccolta o per i conferimenti da isole minori, le parti definiranno i costi aggiuntivi per quanto conferito. Le piattaforme concordate e definite nella Convenzione locale potranno essere modificate solo di comune accordo fra Comieco ed il Convenzionato; allo stesso modo, di comune accordo fra Comieco ed il Convenzionato, nella Convenzione locale potranno essere aggiunte ulteriori piattaforme.

Qualora il Convenzionato o il riciclatore segnali a Comieco problematiche inerenti il funzionamento della piattaforma Comieco, entro 15 giorni dal ricevimento della segnalazione, si impegna a convocare un incontro con la piattaforma, il Convenzionato e/o il riciclatore.

Nel caso in cui il Convenzionato provveda, direttamente o tramite terzi, all'organizzazione e alla gestione della piattaforma, nonchè nei casi di raccolta multimateriale e raccolta congiunta, previa separazione a cura del Convenzionato delle frazioni merceologiche simili (f.m.s.), le parti convengono che ai fini del corrispettivo di cui all'art. 6 le operazioni di pesatura del materiale e di verifica qualitativa avvengano a valle delle operazioni di piattaforma.

Inoltre è fatto obbligo al Convenzionato di garantire l'etichettatura del materiale pressato secondo le specifiche fornite dal Consorzio.

Nel caso di gestione della piattaforma tramite terzi Comieco resta estraneo ai rapporti tra il Convenzionato e il soggetto terzo.

Le stesse Convenzioni disciplineranno le modalità di avvio del materiale selezionato ai riciclatori individuati per il riciclaggio, che garantiranno il ritiro del materiale selezionato e pressato in balle entro 7 gg. lavorativi (sei giorni settimana) dalla data di comunicazione della disponibilità di un carico completo. Nel caso di ritiro dagli 8 giorni e sino a 18 giorni lavorativi dalla comunicazione la piattaforma avrà diritto ad applicare al riciclatore una penale pari al 10% del corrispettivo di cui al successivo art. 5. La penale sarà pari al 20% nel caso di ritiro oltre 18 giorni e sino ai 30 giorni.

Trascorsi 30 giorni lavorativi verranno riconosciuti, oltre al corrispettivo con penalità del 20%, anche i costi di trasporto e valorizzazione.

Il Convenzionato promuove, inoltre, direttamente o attraverso il Comune e nell'ambito delle campagne di sensibilizzazione di cui all'art. 8, forme di controllo e intervento sull'utenza al fine di garantire elevati standard di qualità del servizio di raccolta e del materiale conferito.

Il Convenzionato si impegna altresì a comunicare, con cadenza mensile e con modalità informatiche da definire nella Convenzione-tipo, i dati relativi alle quantità e modalità di raccolta, nonché alla composizione del bacino di raccolta.

Tali dati confluiranno nella banca dati di Comieco e saranno comunicati da quest'ultimo al Comitato di coordinamento previsto al punto 8 dell'Accordo Quadro.

Il Convenzionato è reso edotto che, sui dati da esso comunicati, Comieco effettuerà controlli incrociati, utilizzando a tal fine i dati forniti dalle piattaforme e dai riciclatori.

4. Modalità e obiettivi di raccolta

Le modalità del servizio di raccolta differenziata vengono definite anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero degli imballaggi a base cellulosica di cui al Programma Specifico di prevenzione predisposto da Comieco ai sensi dell'art. 223, D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni.

Ai soli fini della determinazione del corrispettivo le parti assumono come riferimento un sistema di raccolta differenziata così composto: 65% stradale, 25% porta a porta, 10% isola ecologica. Anche nel caso in cui il servizio sia svolto con modalità diverse per esigenze specifiche del territorio e comunque nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, il corrispettivo applicato sarà convenzionalmente quello di cui al successivo art. 5.

L'avvio e il potenziamento del servizio di raccolta differenziata e delle attività di recupero negli ambiti territoriali sono svolti con riferimento agli obiettivi di cui all'art. 220, D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni, ai Piani Regionali integrati ai sensi dell'art. 196, comma 1, lett. a), dello stesso Decreto e ai relativi Piani Provinciali.

Le parti convengono sull'opportunità di potenziare la raccolta degli imballaggi cellulosici secondo una progressione di crescita bilanciata rispetto alle tipologie di utenti serviti. In particolare, sulla base dei migliori risultati di raccolta raggiunti e della destinazione degli imballaggi immessi al consumo, si individua un rapporto di riferimento tra raccolta congiunta e selettiva di 2,8.

Ai fini applicativi, si prende come riferimento il dato quantitativo complessivo di raccolta congiunta (RC) e selettiva (RS) raggiunto al 31.12.03 dai Convenzionati.

Si possono verificare i seguenti casi:

A) Convenzionati che hanno organizzato il servizio di raccolta differenziata in maniera tale che il rapporto fra i quantitativi provenienti da RC ed i quantitativi provenienti da RS sia superiore a 2,8. A tali Convenzionati viene riconosciuto il corrispettivo di cui all'art. 5;

B) Convenzionati che hanno organizzato il servizio di raccolta differenziata in maniera tale che il rapporto fra i quantitativi provenienti da RC ed i quantitativi provenienti da RS sia inferiore o uguale a 2,8.

A tali Convenzionati viene riconosciuto il corrispettivo di cui all'art. 5 nei limiti della quantità di RS registrata al 31.12.03, incrementata annualmente di un tasso pari all'incremento di imballaggio immesso al consumo sul mercato nazionale. Per la quantità di RS eccedente tale limite, quale incrementato annualmente, viene riconosciuto un corrispettivo pari al 33% di quello di cui all'art. 5. Tuttavia, i corrispettivi previsti all'art. 5 verranno riconosciuti per intero nel caso in cui il Convenzionato sia in grado di dimostrare che, a fronte dell'incremento registrato di quantitativi provenienti da RS, sussista una corrispondente diminuzione di materiale cellulosico nel rifiuto urbano non differenziato. Tale dimostrazione dovrà essere fornita sulla base di analisi merceologiche effettuate d'intesa con Comieco secondo la procedura prevista dal Documento Audit e Qualità che forma parte integrante del presente Allegato Tecnico.

Nell'ambito degli accordi territoriali di cui al punto 6 dell'Accordo Quadro, possono essere definiti accordi integrativi nelle aree di emergenza o previa valutazione di particolari modalità di attuazione del servizio di raccolta e delle tipologie di utenze servite.

Sulla base del tenore di imballaggio riscontrabile e delle utenze servite (abitazioni, uffici, piccola distribuzione e attività commerciali) si evidenziano due diverse categorie di raccolta:

- a)** raccolta congiunta di rifiuti di imballaggio cellulosico e carta: si assume convenzionalmente un tenore di imballaggio pari al 25% in peso;
- b)** raccolta selettiva dei rifiuti di imballaggio cellulosico: si assume convenzionalmente un tenore di imballaggio pari al 100%.

5. Corrispettivi

In conformità a quanto previsto dall'art. 3.3 dell'Accordo Quadro il corrispettivo per il servizio di raccolta dei rifiuti di imballaggio cellulosico è pari a 88,06 Euro/ton, rivalutato di anno in anno nella misura dei due terzi del tasso di inflazione medio dell'anno precedente (NIC). Per l'anno 2009 il corrispettivo è pari a 90,00 Euro/ton.

Tale corrispettivo viene riconosciuto per il servizio di raccolta dei rifiuti di imballaggio provenienti da:

- raccolta selettiva;
- raccolta congiunta previa separazione delle f.m.s. a cura del Convenzionato;
- raccolta congiunta nella percentuale di rifiuti di imballaggio cellulosico definita pari al 25%.

Nel caso di raccolta congiunta di rifiuti di imballaggio e f.m.s., il riciclatore individuato con il supporto di Comieco riconosce mensilmente per le f.m.s. il prezzo di 5 Euro/ton. Qualora la quotazione media della tipologia di carta da macero 1.01 riportata alla riga 120 del bollettino della Camera di Commercio di Milano relativa al mese precedente il conferimento sia superiore al valore di 30 Euro/ton, il prezzo stabilito di 5 Euro/ton viene incrementato di un importo pari alla differenza tra il predetto valore di 30 Euro/ton e la quotazione riportata.

Con riferimento alla raccolta delle f.m.s., la differenza tra costo effettivo del servizio ed il corrispettivo riconosciuto dai riciclatori individuati per il riciclaggio ai sensi del presente Allegato, sarà a carico dei singoli Comuni.

6. Standard qualitativi e procedura di verifica

Al fine di verificare la conformità del materiale agli standard qualitativi previsti dal presente Allegato, Comieco, direttamente o tramite terzi incaricati, provvederà ad una verifica del materiale all'atto del conferimento presso la piattaforma secondo le procedure previste dal Documento Audit e Qualità che forma parte integrante del presente Allegato Tecnico.

Si considerano frazioni estranee i rifiuti non cellulosici. Non si considerano frazioni estranee componenti, anche merceologicamente diverse, comunque parte dell'imballaggio all'origine.

Le parti concordano che ai fini del riconoscimento del corrispettivo e degli oneri di smaltimento si applica quanto previsto dalle tabelle 1 e 2 fino al 31 marzo 2010. A partire dal 1° aprile 2010 si applica quanto previsto dalle tabelle 3 e 4.

Tabella 1 (in vigore fino al 31 marzo 2010) – Avvio a riciclaggio della raccolta selettiva e dei rifiuti di imballaggio previa separazione f.m.s.

Fasce qualitative	Limiti	Corrispettivo riconosciuto	Note
1° fascia – selettiva	f.e. \leq 2%	100%	–
2° fascia – selettiva	f.e. $>$ 2%	75% *	Oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 5% a carico del Convenzionato **
Passaggio a congiunta	f.e. + f.m.s. $>$ 10%	La raccolta passa ad essere considerata economicamente come congiunta e trattata come da Tabella 2	

* Corrispettivo riconosciuto solo se (f.e. + f.m.s.) \leq 10%.

** Gli oneri per la gestione delle frazioni estranee sono riconosciuti alla piattaforma sulla base delle risultanze delle analisi di cui al presente documento secondo accordi tra la piattaforma e il Convenzionato a livello locale.

Tabella 2 (in vigore fino al 31 marzo 2010) – Avvio a riciclaggio della raccolta congiunta

Fasce qualitative	Limiti	Corrispettivo riconosciuto	Note
1° fascia – congiunta	f.e. ≤ 5%	100%	–
2° fascia – congiunta	5% < f.e. ≤ 10%	100%	Oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 5% a carico del Convenzionato **
3° fascia – congiunta	f.e. > 10%	50%	Oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 5% a carico del Convenzionato **. Con f.e. > 15% la piattaforma può respingere il carico

** Gli oneri per la gestione delle frazioni estranee sono riconosciuti alla piattaforma sulla base delle risultanze delle analisi di cui al presente documento secondo accordi tra la piattaforma e il Convenzionato a livello locale.

Tabella 3 (in vigore dal 1° aprile 2010) – Avvio a riciclaggio della raccolta selettiva e dei rifiuti di imballaggio previa separazione f.m.s.

Fasce qualitative	Limiti	Corrispettivo riconosciuto	Note
1° fascia – selettiva	f.e. ≤ 1,5%	100%	–
2° fascia – selettiva	1,5% < f.e. ≤ 4%	75%	Oneri per la gestione delle f.e. eccedenti l'1,5% a carico del Convenzionato **
3° fascia – selettiva	f.e. > 4%	50% *	Oneri per la gestione delle f.e. eccedenti l'1,5% a carico del Convenzionato **
Passaggio a congiunta	f.e. + f.m.s. > 10%	La raccolta passa ad essere considerata economicamente come congiunta e trattata come da Tabella 4	

* Corrispettivo riconosciuto solo se (f.e. + f.m.s.) ≤ 10%.

** Gli oneri per la gestione delle frazioni estranee sono riconosciuti alla piattaforma sulla base delle risultanze delle analisi di cui al presente documento secondo accordi tra la piattaforma e il Convenzionato a livello locale.

Tabella 4 (in vigore dal 1° aprile 2010) – Avvio a riciclaggio della raccolta congiunta

Fasce qualitative	Limiti	Corrispettivo riconosciuto	Note
1° fascia – congiunta	f.e. ≤ 3%	100%	–
2° fascia – congiunta	3% < f.e. ≤ 6%	75%	Oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 3% a carico del Convenzionato **
3° fascia – congiunta	6% < f.e. ≤ 10%	50%	Oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 3% a carico del Convenzionato **
4° fascia – congiunta	f.e. > 10%	0%	La piattaforma può respingere il carico. In caso di accettazione del carico, gli oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 3% sono a carico del Convenzionato **

** Gli oneri per la gestione delle frazioni estranee sono riconosciuti alla piattaforma sulla base delle risultanze delle analisi di cui al presente documento secondo accordi a livello locale tra il Convenzionato e la piattaforma.

7. Fatturazione

Il Convenzionato provvederà ad emettere fattura nei confronti di Comieco con cadenza trimestrale e comunque entro sei mesi dalla consegna del materiale e nei confronti dei riciclatori individuati con il supporto di Comieco (per le f.m.s.) con cadenza mensile.

I pagamenti delle fatture verranno effettuati a 30 giorni data fattura fine mese. Il termine verrà sospeso in presenza di motivate contestazioni scritte sollevate da Comieco, entro il predetto termine di 30 giorni, in ragione dei controlli incrociati effettuati sui quantitativi di materiale conferiti dal Convenzionato.

8. Campagne di comunicazione e accordi per la formazione

Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta in termini di efficacia, efficienza e qualità, Comieco realizza a proprie spese in collaborazione con i Comuni serviti e/o i gestori Convenzionati, almeno annualmente, attività ed interventi di informazione e sensibilizzazione degli utenti sulla raccolta differenziata degli imballaggi e della frazione cellulosica. Tali interventi, in conformità a quanto previsto dal punto 9 dell'Accordo Quadro, saranno correlati al servizio di raccolta attivato in Convenzione e finalizzati all'ottimizzazione dei livelli di qualità ed al contenimento dei costi del servizio di raccolta. Inoltre Comieco e ANCI, in collaborazione con Federambiente e Fise Assoambiente, concordano sull'opportunità di promuovere intese per la formazione degli operatori della raccolta, selezione e del riciclaggio e a questo proposito definiranno idonei accordi utilizzando anche l'esperienza e la struttura formativa in capo a Comieco.

9. Monitoraggio

Annualmente le Parti, nell'ambito dei comitati di cui ai punti 7 e 8 dell'Accordo Quadro, si impegnano a verificare congiuntamente l'applicazione del presente Allegato al fine di facilitarne l'attuazione.

10. Obblighi di trasmissione informazioni alla banca dati ANCI-CONAI per i Soggetti Convenzionati

I Soggetti Convenzionati che operano sul territorio la raccolta e il recupero dei rifiuti da imballaggio siano essi Comuni e loro Consorzi e/o Unioni oppure altri operatori delegati alla raccolta e al recupero dei rifiuti da imballaggio sono obbligati a trasmettere alla banca dati ANCI-CONAI, anche al fine di consentire l'esercizio dei compiti e delle funzioni del Comitato di Coordinamento e del Comitato di Verifica di cui all'Accordo Quadro ANCI-CONAI del 23 dicembre 2008, tutti i dati e le informazioni relativi a:

- informazioni anagrafiche;
- rifiuti di imballaggio conferiti in Convenzione;
- rifiuti di imballaggi e le frazioni merceologiche similari raccolti nei singoli Comuni serviti;
- rifiuti totali, frazione organica e frazione avviata a recupero energetico;

come dettagliatamente riportato nell'allegato 2-A) al presente Allegato Tecnico.

I dati e le informazioni di cui sopra dovranno essere trasmessi trimestralmente, utilizzando i format conformi a quanto riportato nell'allegato 2-A) e gli appositi strumenti informatici in ambiente Internet, resi disponibili dalla banca dati ANCI-CONAI, con le seguenti scadenze:

Periodo	Scadenza
Primo trimestre	30 giugno
Secondo trimestre	30 settembre
Terzo trimestre	31 dicembre
Quarto trimestre	31 marzo

Il mancato invio dei dati e delle informazioni secondo il contenuto, i tempi e le modalità previsti nel presente articolo verrà segnalato al Comitato di Coordinamento che valuterà le opportune conseguenze.

11. Obblighi di trasmissione informazioni alla banca dati ANCI-CONAI per Comieco

Comieco si obbliga a comunicare alla banca dati ANCI-CONAI, anche al fine di consentire l'esercizio dei compiti e delle funzioni del Comitato di Coordinamento e del Comitato di Verifica di cui all'Accordo Quadro ANCI-CONAI del 23 dicembre 2008 tutti i dati e le informazioni relativi ai Convenzionati come dettagliatamente riportato nell'allegato 2-B) al presente Allegato Tecnico.

I dati e le informazioni di cui sopra dovranno essere trasmessi trimestralmente, utilizzando gli appositi strumenti informatici in ambiente Internet, resi disponibili da ANCI, con le seguenti scadenze:

Periodo	Scadenza
Primo trimestre	30 giugno
Secondo trimestre	30 settembre
Terzo trimestre	31 dicembre
Quarto trimestre	31 marzo

Allegato 1

Convenzione Comieco per la raccolta differenziata Sintesi applicativa

Premessa

1. La Convenzione e i diversi attori

La Convenzione è lo strumento di operatività dell'Accordo Quadro ANCI-CONAI e, in particolare, dell'Allegato Tecnico Carta.

La Convenzione è finalizzata a disciplinare la raccolta differenziata e l'avvio a riciclo del materiale raccolto in modo differenziato oltre che definire obblighi e diritti dei Convenzionati, dei riciclatori e di Comieco.

La Convenzione, sottoscritta dal Convenzionato e da Comieco, definisce il o i bacini di raccolta e le modalità di servizio, le quantità previsionali, la o le cartiere responsabili del riciclo del materiale, la o le piattaforme presso cui il Convenzionato dovrà conferire il materiale raccolto e presso cui la cartiera ritirerà il materiale lavorato. Nella Convenzione viene previsto il corrispettivo che Comieco riconosce al Convenzionato a fronte del servizio di raccolta dei rifiuti di imballaggio reso e quello che il riciclatore (cartiera o piattaforma) riconosce al Convenzionato per la cessione delle frazioni merceologiche simili (f.m.s.).

L'ambito di applicazione della Convenzione è necessariamente riferito all'intero bacino di raccolta comunale, indipendentemente dalle modalità di raccolta attuate e/o dal numero dei soggetti gestori del servizio.

In caso di Convenzione sovra comunale ai fini della gestione della Convenzione il bacino di riferimento è costituito dai Comuni appartenenti alla stessa Provincia. All'interno della Provincia, d'intesa con il Convenzionato, possono essere individuati bacini sub provinciali in funzione delle modalità di attuazione del servizio sul territorio.

Il testo della Convenzione unitamente agli allegati ed ogni successiva modifica è pubblicato nell'area riservata ai Convenzionati sul sito internet di Comieco, previa segnalazione via mail da parte di Comieco al Convenzionato. Il Convenzionato, attraverso l'accesso all'area riservata, prende visione dei testi e delle modifiche apportate, che si intendono accettate salvo il diritto del Convenzionato di comunicare per iscritto a Comieco eventuali osservazioni entro 7 giorni dall'invio della mail di segnalazione da parte di Comieco.

1.1 Comieco

Nell'ambito della Convenzione Comieco provvede a:

1. la presa in carico del materiale conferito presso una o più piattaforme di riferimento e l'avvio a riciclo del medesimo tramite uno o più riciclatori;
2. il pagamento del corrispettivo al Convenzionato a fronte del servizio di raccolta degli imballaggi reso;
3. l'acquisizione mensile dalla piattaforma di consegna dei dati relativi alle quantità consegnate dal Convenzionato;
4. la verifica, tramite società terze incaricate, della conformità del materiale agli standard qualitativi previsti dall'Allegato Tecnico ANCI-Comieco e dal Documento Audit e Qualità, attraverso analisi merceologiche programmate secondo quanto stabilito nella Convenzione;
5. l'aggiornamento della banca dati in merito alla composizione del bacino di raccolta e ad ogni altra variazione della Convenzione;
6. attività ed interventi di informazione e sensibilizzazione degli utenti sulla raccolta differenziata degli imballaggi e della frazione cellulosica da programmare con il Convenzionato in funzione di obiettivi quali-quantitativi definiti.

1.2 Il Convenzionato

Il Convenzionato è il soggetto che ha stipulato la Convenzione.

La Convenzione può essere stipulata dai Comuni, dai Consorzi di Comuni, dagli ATO, dalle società d'Ambito ovvero dai Gestori – che abbiano ricevuto esplicita delega dal Comune. Presupposti per la stipula della Convenzione sono la capacità effettiva di fare fronte agli impegni previsti dalla Convenzione stessa (es. garanzia del servizio, conferimento alla piattaforme individuate, gestione frazioni estranee superiori alle specifiche...) e la disponibilità del materiale raccolto.

La delega è legata all'affidamento del servizio ed è concessa per periodi di norma non inferiori all'anno; in caso di nuova delega il Comune provvede alla revoca della delega precedente che decade. La delega deve essere inviata a Comieco utilizzando la modulistica tipo disponibile sul sito www.comieco.org.

Qualora la delega alla stipula sia affidata ad un soggetto diverso dal gestore del servizio, il delegato risponde a Comieco per tutti gli obblighi previsti in Convenzione.

Una volta sottoscritta la Convenzione il Convenzionato si impegna:

1. a svolgere con la massima diligenza le attività di propria competenza;
2. a promuovere, direttamente o indirettamente forme di controllo ed intervento al fine di garantire elevati standard di qualità del servizio di raccolta;
3. a riconoscere alla piattaforma gli oneri per la gestione delle frazioni estranee sulla base delle risultanze delle analisi di cui al Documento Audit e Qualità secondo accordi definiti a livello locale. In particolare:
 - a) incarico alla piattaforma a titolo oneroso dello smaltimento delle frazioni estranee sulla base di una tariffa predeterminata;
 - b) incarico alla piattaforma a titolo oneroso sulla base di una tariffa predeterminata delle operazioni di condizionamento e stoccaggio delle frazioni estranee per il ritiro da parte del Convenzionato;

- c) incarico alla piattaforma a titolo oneroso sulla base di una tariffa predeterminata del condizionamento e trasporto delle frazioni estranee presso un impianto di smaltimento indicato dal Convenzionato che provvede a proprie spese;
- 4. nel caso di conferimento parziale della raccolta, a comunicare a Comieco, la ripartizione mensile del quantitativo annuo da gestire in Convenzione;
- 5. a comunicare, entro il mese, eventuali modifiche alle modalità di raccolta, nonché alla composizione del bacino di raccolta;
- 6. a concordare con Comieco preliminarmente a qualsiasi variazione, la modifica anche parziale della piattaforma di conferimento;

Il Convenzionato si obbliga ad utilizzare idoneo documento di trasporto (formulario o altro documento equivalente) dal quale risulti:

- 1. la tipologia di raccolta con indicazione del codice CER e dei quantitativi;
- 2. il Comune di provenienza del rifiuto oggetto della raccolta differenziata svolta in regime di privativa;
- 3. la data del conferimento;
- 4. il nome ed indirizzo della piattaforma di conferimento.

1.3 Il riciclatore

Nel percorso della Convenzione il riciclatore è il soggetto che avvia a riciclo gli imballaggi e, qualora affidate a Comieco, le frazioni merceologiche similari da raccolta differenziata effettuata – direttamente o indirettamente – dai Comuni.

I riciclatori, in sintesi, si occupano:

- 1. di prendere in consegna ed avviare a riciclo la raccolta differenziata direttamente o tramite una piattaforma (recuperatori);
- 2. di provvedere direttamente o tramite la piattaforma al pagamento delle f.m.s., fornendo le opportune garanzie qualora richiesto dal Convenzionato;
- 3. di remunerare la piattaforma per i servizi resi sulla base di un apposito contratto.

1.4 La piattaforma

La piattaforma è il luogo presso cui viene conferito il materiale celluloso una volta raccolto dal soggetto Convenzionato. La piattaforma di conferimento è concordata tra Comieco e il Convenzionato, sulla base dei criteri previsti dall'Accordo Quadro e dall'Allegato Tecnico, e opera per conto e sotto la responsabilità della cartiera destinataria del materiale.

La piattaforma provvede inoltre a:

- 1. controllare la conformità del documento di trasporto al materiale conferito;
- 2. verificare che il conferimento avvenga in forza della Convenzione Comieco;
- 3. comunicare mensilmente (entro il 15 del mese successivo) a Comieco, alla cartiera e al Convenzionato i dati relativi alle quantità di materiale celluloso nel punto di misurazione definito in Convenzione;
- 4. pagare le f.m.s. al Convenzionato (v. 1.3).

In particolare le piattaforme devono possedere le seguenti caratteristiche minime:

- autorizzazioni e applicazioni delle norme vigenti con particolare riferimento alle autorizzazioni R3 e R13 di cui all'All. E al D.Lgs. 152/2006;
- accessibilità e localizzazione rispetto al bacino di raccolta;
- pesatura con bilico certificato;
- dotazione di attrezzature tecniche (pressa, mezzi per la movimentazione interna, impianto di selezione);
- adeguata capacità di stoccaggio;
- gestione e comunicazione dati;
- polizza di assicurazione sugli incendi a garanzia del materiale conferito in Convenzione.

Costituisce elemento preferenziale il possesso di certificazione ai sensi delle norme ISO 9001 e 14001 e registrazione EMAS.

Ogni e qualsiasi modifica alle piattaforme concordate, così come l'inserimento di altre piattaforme, deve essere concordata prima della modifica dai sottoscrittori la Convenzione.

2. Il rapporto RC/RS

2.1 rapporto RC/RS e periodo di riferimento per il calcolo

L'ATC individua un rapporto di riferimento tra raccolta congiunta e raccolta selettiva pari a:

$$RC/RS > 2,8$$

Per ogni bacino individuato dalla Convenzione viene calcolato il rapporto RC/RS, prendendo come riferimento le quantità di raccolta differenziata conferite: si presentano pertanto bacini in Convenzione con rapporto RC/RS > 2,8 e bacini in Convenzione con rapporto RC/RS ≤ 2,8.

Caso RC/RS > 2,8

In questo primo caso, per ogni ton di raccolta selettiva, Comieco riconoscerà al Convenzionato, il corrispettivo previsto per quel determinato bacino.

Caso RC/RS ≤ 2,8

In questo secondo caso, per ogni ton di raccolta selettiva, Comieco riconoscerà al Convenzionato un corrispettivo pari al 33% di quello previsto per quel determinato bacino (v. anche 2.2).

Calcolo del rapporto

Nel caso di cambio di soglia del rapporto calcolato sulla base dei dati relativi al I semestre (rapporto progressivo alla fine del semestre) Comieco provvede a comunicare al Convenzionato il nuovo rapporto che viene utilizzato per il pagamento delle fatture, con eventuale conguaglio calcolato con le quantità a consuntivo di ciascun anno.

Nel caso di convenzionamento con l'opzione 1 il rapporto RC/RS viene calcolato considerando la quantità di raccolta congiunta a monte dell'attività di selezione. La quantità di imballaggio derivante dalla selezione della congiunta non viene sommata alla quantità di raccolta selettiva.

Nel caso di conferimento parziale della raccolta sia congiunta che selettiva, il calcolo viene effettuato sulla base delle quantità complessive di raccolta effettuata e comunicata dal Convenzionato. Con riferimento ai sub bacini derivanti dall'applicazione dell'art. 3 del Documento Audit e Qualità il calcolo del rapporto RC/RS viene effettuato sommandone le quantità.

2.2 Calcolo della raccolta selettiva "ammessa"

Qualora ricorrano le condizioni per la riduzione al 33% del corrispettivo della raccolta selettiva, sono fatte salve la quantità di raccolta selettiva ammessa relativa all'anno 2008. Tale quantità viene incrementata di un tasso di crescita pari all'incremento di imballaggio immesso al consumo su mercato nazionale (alla quale viene riconosciuto il corrispettivo pieno previsto).

Nel caso di primo convenzionamento, successivo al 31.12.08, il quantitativo di raccolta selettiva ammessa è pari a zero, fatta salva la facoltà del Convenzionato di dimostrare tramite evidenze (mud, registro di carico e scarico, fatture) la quantità di raccolta selettiva di imballaggi cellulosici al 31.12.03 (v. anche successivo 2.3).

Nel caso in cui un Comune/bacino, già Convenzionato al 31.12.08, subentri in una diversa Convenzione la quantità di raccolta selettiva ammessa verrà computata nella nuova Convenzione e annullata nella precedente. A tal fine il subentrante è tenuto a fornire evidenza delle quantità di pertinenza al 31.12.08; in mancanza, si utilizza il dato medio pro-capite della Convenzione di provenienza.

Convenzionato X RC/RS > 2,8 costante

Ton	I trim.	II trim.	I sem.	III trim.	IV trim.	Totale
RC	150	150	300	150	150	600
RS	50	50	100	62	51	213
RC progressiva			300	450	600	600
RS progressiva			100	162	213	213
RC/RS progressivo	> 2,8 anno precedente	> 2,8 anno precedente	3,00	2,78	2,82	2,82
RS ammessa	106	106	106	106	106	106
Corrispettivo RS 100%	50	50	100	62	51	213
Corrispettivo RS 33%						0
Conguaglio						0

Convenzionato Y RC/RS cambio soglia nel corso dell'anno

Ton	I trim.	II trim.	I sem.	III trim.	IV trim.	Totale
RC	150	150	300	150	150	600
RS	50	60	110	55	60	225
RC progressiva			300	450	600	600
RS progressiva			110	165	225	225
RC/RS progressivo	> 2,8 anno precedente	> 2,8 anno precedente	2,73	2,73	2,67	2,67
RS ammessa	106	106	106	106	106	106
Corrispettivo RS 100%	50	60	110	0	0	106
Corrispettivo RS 33%			0	55	60	119
Conguaglio						4

2.3 Dati e tempistica per la dimostrazione della diminuzione del rifiuto cellulosico nel RU indifferenziato

Nel caso in cui il rapporto RC/RS sia $\leq 2,8$, il Convenzionato può dimostrare che, a fronte dell'incremento registrato di quantitativi provenienti da RS, sussiste una corrispondente diminuzione di imballaggio cellulosico nel rifiuto urbano non differenziato. In tal caso il corrispettivo per la raccolta selettiva viene riconosciuto per intero. Tale dimostrazione consente altresì la definizione della quantità di raccolta selettiva ammessa nel caso di convenzionamento successivo al 31.12.08.

La dimostrazione dovrà avvenire **entro il 31 marzo di ogni anno** da parte di Comieco del rapporto RC/RS di fine anno e prevede che il **Convenzionato renda disponibili le seguenti evidenze a livello di ciascun bacino** come definito nella Convenzione:

1. serie storica (almeno due diversi periodi relativi a bacini confrontabili) della quantità a consuntivo di RU indifferenziato prodotto dal Convenzionato. Tale dato deve essere desunto da comunicazioni ufficiali;
2. analisi merceologica (almeno due diversi periodi relativi a bacini confrontabili) di RU indifferenziato con indicazione della percentuale di materiale cellulosico distinto tra f.m.s. e imballaggio con indicazione del tenore di cartone. L'analisi dovrà essere effettuata secondo la procedura del documento Audit e Qualità di cui al successivo art. 8.

Ad integrazione potranno essere forniti:

1. serie storica (almeno due diversi periodi relativi a bacini confrontabili) delle quantità a consuntivo di raccolta differenziata con distinzione per materiale raccolto (carta, vetro, plastica, metalli, altro...);
2. descrizione dei circuiti aggiuntivi ovvero potenziati di raccolta selettiva attivati con relative quantità raccolte (ad es. isole ecologiche, porta a porta distribuzione tradizionale...).

Esempio:

Anno	Dati					Analisi merceologica RU		Frazione cellulosica in RU	
	RU	RD tot	RD Cellulosica totale	Congiunta	Selettiva	Carta	Cartone	Carta	Cartone
						%	%	ton	ton
1	7.761	3.186	935	483	452	11,2	9,4	869	730
2	6.167	7.704	1.345	701	644	8,3	6,2	512	382

La diminuzione dell'imballaggio (evidenziato nel caso specifico dalla frazione "cartone") negli ru è capiente rispetto all'incremento di raccolta selettiva.

	RU	RD Selettiva	% cartone in RU	Ton cartone in RU
2 - 1	-1.594	192	-3,2	-347

3. Fatturazione on line:

Nel caso di fatturazione on line il Convenzionato provvederà ad emettere fattura nei confronti di Comieco con cadenza mensile, e comunque entro sei mesi dalla consegna del materiale, utilizzando il sito web Comieco – area riservata/convenzioni – cosiddetta "fatturazione web", con pagamento a 60 giorni data fattura fine mese.

4. Campagne di comunicazione e accordi per la formazione

L'attività di comunicazione deve essere subordinata alla presenza di servizi di raccolta differenziata di provata affidabilità o ampia potenzialità ed essere definita di comune accordo tra le parti sulla base di criteri di efficacia ed efficienza dell'azione di comunicazione rispetto al panorama nazionale e regionale.

Resta inteso che si considerano attività di comunicazione locale (ai sensi dell'art. 8 Accordo Quadro ANCI-CONAI e finanziate con almeno il 35% del budget di comunicazione Comieco) le azioni sul territorio proposte da Comieco per iscritto ai Comuni o Gestori Convenzionati per le quali alternativamente siano stati:

- prodotti materiali di comunicazione ad hoc con presenza del logo del Comune;
- i Comuni abbiano emesso qualsiasi provvedimento amministrativo funzionale alla realizzazione dell'evento;
- accettati (anche con comportamento di silenzio assenso) i regolamenti delle manifestazioni proposte dal Consorzio.

5. Appendice – Chi contattare in Comieco

Per la gestione della Convenzione:

Area Riciclo e Recupero

e-mail: info@comieco.org

- Valle D'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna: telefono uffici di Milano 02 550241; fax uffici di Milano 02 54050222.
- Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Sardegna: telefono uffici di Roma 06 6810301; fax uffici di Roma 06 68392021.
- Campania, Calabria, Molise, Basilicata, Puglia, Sicilia: telefono ufficio Sud (Ellegi Service Srl) 089 566836; fax ufficio Sud (Ellegi Service Srl) 089 568240.

Comieco si è dotato inoltre di una rete di referenti in tutta Italia: contattate i nostri uffici per sapere qual è il vostro consulente territoriale.

Per fatturazione:

Area Amministrativa

e-mail: info@comieco.org

Telefono uffici di Milano: 02 550241

Fax uffici di Milano: 02 54050218

Allegato 2-A – Dati Convenzionati

Parte 1 – Scheda Anagrafica

Trimestre di riferimento della rilevazione

Nome o ragione sociale

Sede unità locale a cui si riferisce la dichiarazione

Numero iscrizione REA

Provincia

Comune

Via

N. civico C.A.P. num telefonico / Totale addetti unità locale

Sede legale (da compilare solo se la sede legale è diversa dalla sede dell'unità locale)

Provincia Cod Provincia

Comune

Via

N. civico C.A.P. num telefonico /

Referente

Ruolo Referente

Nome Cognome

Provincia Cod Provincia

Comune

Via N. civico C.A.P.

num telefonico / Cell Fax / Email

Parte 2 – Scheda Rifiuti

Sezione 1 (Rifiuti di imballaggio conferiti al Consorzio di Filiera)

Quantità (ton)	Fascia di qualità	Corrispettivo (Euro)

Sezione 2 (Rifiuti gestiti nei singoli Comuni serviti)

Rifiuti urbani totali gestiti: (ton)

Voce	Codice CER	Descrizione CER	Quantità (ton)
Frazione merceologica oggetto della Convenzione			
Frazione organica raccolta in forma differenziata			
Rifiuto indifferenziato avviato a recupero energetico (TVZ / produzione CDR)			

Note

- La “Sezione 2” viene compilata solo dai Comuni Convenzionati direttamente e dai Convenzionati che hanno in gestione i servizi di raccolta dei rifiuti urbani nel Comune/Comuni delegante/i. Nel caso il Convenzionato gestisca il servizio in più Comuni deleganti la scheda deve essere compilata per ciascun Comune.
- Le singole voci delle tabelle in “Sezione 1” e in “Sezione 2” potranno essere ripetute in funzione di specificità delle relative raccolte (frazione merceologica gestita con diverse modalità di raccolta, con più codici CER, ecc.).

Documento Audit e Qualità

1. Audit sul rispetto dei requisiti contrattuali

Allo scopo di verificare il rispetto dei requisiti contrattuali derivanti dall'Accordo ANCI-CONAI, dal relativo ATC, dalle Condizioni Generali, e dagli ulteriori documenti contrattuali correlati, Comieco ha la facoltà di effettuare controlli (riguardanti anche materiale a base cellulosa non in Convenzione, se necessario per la verifica del rispetto della Convenzione stessa) che potranno avvenire anche per mezzo di specifici sopralluoghi (audit) presso gli uffici e gli impianti dei Convenzionati, delle piattaforme e dei riciclatori, ad opera di ispettori incaricati dal Consorzio. In via prioritaria tali audit sono realizzati presso le piattaforme. In via subordinata, gli audit potranno essere svolti presso il Convenzionato, in caso di necessità di acquisire ulteriori elementi non riscontrabili presso le piattaforme. A titolo esemplificativo la documentazione oggetto dell'audit è la seguente: formulari, documenti di trasporto, registri di carico e scarico, fatture verso Comieco e verso le piattaforme o le cartiere.

I soggetti ospitanti l'audit sono tenuti a fornire adeguata informazione e formazione in merito ai rischi per la salute e sicurezza rivolta al personale esterno in ingresso presso i propri uffici e impianti, nonché, se necessario, alla collaborazione nella predisposizione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza) con l'ente datore di lavoro del personale esterno stesso, ai sensi del D.Lgs. 81/08.

Al termine di ogni audit, Comieco o la società di audit da esso incaricata emetterà un rapporto finale contenente gli esiti delle verifiche e, se presenti, l'elenco delle eventuali non conformità rilevate.

I Convenzionati e Comieco si accordano sulle modalità di risoluzione delle non conformità rilevate. Alla scadenza dei tempi concordati per la chiusura delle non conformità, il Consorzio avrà facoltà di sospendere il pagamento di ogni corrispettivo dovuto al Convenzionato, con riferimento ai bacini oggetto di audit.

2. Standard qualitativi della raccolta

Si considerano frazioni estranee i rifiuti non cellullosici. Non si considerano frazioni estranee componenti, anche merceologicamente diverse, comunque parte dell'imballaggio all'origine. Le parti concordano che ai fini del riconoscimento del corrispettivo e degli oneri di smaltimento si applicano i risultati delle ultime analisi merceologiche effettuate sulla base di quanto previsto dalle tabelle relative alle fasce di qualità in vigore. In particolare, relativamente all'applicazione delle tabelle 3 e 4, saranno utilizzati i risultati delle sole analisi merceologiche effettuate successivamente al 1° gennaio 2010.

Tabella 1 (in vigore fino al 31 marzo 2010) – Avvio a riciclaggio della raccolta selettiva e dei rifiuti di imballaggio previa separazione f.m.s.

Fasce qualitative	Limiti	Corrispettivo riconosciuto	Note
1° fascia – selettiva	f.e. \leq 2%	100%	–
2° fascia – selettiva	f.e. $>$ 2%	75% *	Oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 5% a carico del Convenzionato **
Passaggio a congiunta	f.e. + f.m.s. $>$ 10%	La raccolta passa ad essere considerata economicamente come congiunta e trattata come da Tabella 2	

* Corrispettivo riconosciuto solo se (f.e. + f.m.s.) \leq 10%.

** Gli oneri per la gestione delle frazioni estranee sono riconosciuti alla piattaforma sulla base delle risultanze delle analisi di cui al presente documento secondo accordi tra la piattaforma e il Convenzionato a livello locale.

Tabella 2 (in vigore fino al 31 marzo 2010) – Avvio a riciclaggio della raccolta congiunta

Fasce qualitative	Limiti	Corrispettivo riconosciuto	Note
1° fascia – congiunta	f.e. \leq 5%	100%	–
2° fascia – congiunta	5% $<$ f.e. \leq 10%	100%	Oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 5% a carico del Convenzionato **
3° fascia – congiunta	f.e. $>$ 10%	50%	Oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 5% a carico del Convenzionato **. Con f.e. $>$ 15% la piattaforma può respingere il carico

** Gli oneri per la gestione delle frazioni estranee sono riconosciuti alla piattaforma sulla base delle risultanze delle analisi di cui al presente documento secondo accordi tra la piattaforma e il Convenzionato a livello locale.

Tabella 3 (in vigore dal 1° aprile 2010) – Avvio a riciclaggio della raccolta selettiva e dei rifiuti di imballaggio previa separazione f.m.s.

Fasce qualitative	Limiti	Corrispettivo riconosciuto	Note
1° fascia – selettiva	f.e. \leq 1,5%	100%	–
2° fascia – selettiva	1,5% $<$ f.e. \leq 4%	75%	Oneri per la gestione delle f.e. eccedenti l'1,5% a carico del Convenzionato **
3° fascia – selettiva	f.e. $>$ 4%	50% *	Oneri per la gestione delle f.e. eccedenti l'1,5% a carico del Convenzionato **
Passaggio a congiunta	f.e. + f.m.s. $>$ 10%	La raccolta passa ad essere considerata economicamente come congiunta e trattata come da Tabella 4	

* Corrispettivo riconosciuto solo se (f.e. + f.m.s.) \leq 10%.

** Gli oneri per la gestione delle frazioni estranee sono riconosciuti alla piattaforma sulla base delle risultanze delle analisi di cui al presente documento secondo accordi tra la piattaforma e il Convenzionato a livello locale.

Tabella 4 (in vigore dal 1° aprile 2010) – Avvio a riciclaggio della raccolta congiunta

Fasce qualitative	Limiti	Corrispettivo riconosciuto	Note
1° fascia – congiunta	f.e. \leq 3%	100%	–
2° fascia – congiunta	3% $<$ f.e. \leq 6%	75%	Oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 3% a carico del Convenzionato **
3° fascia – congiunta	6% $<$ f.e. \leq 10%	50%	Oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 3% a carico del Convenzionato **
4° fascia – congiunta	f.e. $>$ 10%	0%	La piattaforma può respingere il carico. In caso di accettazione del carico, gli oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 3% sono a carico del Convenzionato **

** Gli oneri per la gestione delle frazioni estranee sono riconosciuti alla piattaforma sulla base delle risultanze delle analisi di cui al presente documento secondo accordi a livello locale tra il Convenzionato e la piattaforma.

Allo scopo di evitare differenti interpretazioni sulla corretta classificazione di alcune frazioni merceologiche, le parti concordano la suddivisione riportata in Tabella 5.

Tabella 5 – Classificazione di alcune tipologie di rifiuto a base cellulósica

Tipologia rifiuto	Carta grafica / Altro materiale cellulósico	Imballaggio in cartone ondulato	Imballaggio in cartoncino teso	Altro imballaggio cellulósico	Imballaggio in poli-accoppiato	Altro rifiuto pesato
Anime cartone	X					X se contaminato
Espositori in cartone				X		X se contaminato
Tabelloni	X					X se contaminato
Contenitori latte, succhi frutta					X	X se contaminato
Poliaccoppiati non a prevalenza carta						X
Poliaccoppiati senza indicazione della composizione						frazione neutra non conteggiata
Carta salumaio				X		X se contaminato
Sacchetti spesa				X		X se contaminato
Pacchetti sigarette			X			X se contaminato
Contenitori pacchetti sigarette			X se scatola	X se carta da imballo		X se contaminato
Bicchieri carta	X			X se venduti insieme al prodotto		X se contaminato
Vassoi cartoncino			X			X se contaminato
Interfalda (es. materiale cellulósico sopra i bancali)			X			X se contaminato
Scatole pizza		X				X se contaminato
Contenitori altri cibi da asporto			X			X se contaminato
Sacchi per il cemento				X		X se contaminato

Attrezzature per la raccolta

Al fine di massimizzare il riciclo del materiale celluloso e minimizzare la presenza di frazioni estranee, possono essere utilizzate attrezzature di raccolta:

- 1) a svuotamento (es. cassonetti, campane, bidoncini) con feritoie adatte per la raccolta di carta e imballaggi cellulosi corredate da indicazioni per il conferimento dei soli materiali cellulosi;
- 2) attrezzature a perdere conferite con la raccolta (es. sacchi, scatole) costituite esclusivamente di materiale merceologicamente omogeneo alla raccolta.

L'utilizzo di attrezzature a perdere conferite con la raccolta (es. sacchi, scatole) costituite di materiale merceologicamente non omogeneo alla raccolta è vincolato all'asporto delle medesime prima del conferimento a cura del Convenzionato. Qualora il Convenzionato intenda introdurre l'utilizzo di sacchi per la raccolta in materiale merceologicamente omogeneo, Comieco si impegna a sensibilizzare gli utenti all'utilizzo di contenitori in materiale celluloso per il conferimento della raccolta differenziata nonché a promuovere accordi tra i Convenzionati e i produttori di sacchi e scatole in materiale celluloso per favorire la sostituzione dei contenitori a perdere in materiale merceologicamente non omogeneo. Tali accordi sono mirati a garantire la sostituzione senza oneri aggiuntivi tenuto conto anche dei mancati costi di eliminazione del sacco.

Il mancato rispetto di tali vincolo, rilevato in sede di analisi qualitative di cui al punto successivo, comporta la classificazione d'ufficio della raccolta congiunta per lo specifico bacino in 3° fascia se applicabile la tabella 2, in 4° fascia se applicabile la tabella 4, e la classificazione d'ufficio della raccolta selettiva per lo specifico bacino in 2° fascia se applicabile la tabella 1, in 3° fascia se applicabile la tabella 3. Tale classificazione d'ufficio viene meno nel caso in cui esistano accordi con la piattaforma per la lavorazione dei conferimenti, a patto che di tale accordi Comieco sia reso informato preventivamente alle giornate di analisi, anche allo scopo di programmare le analisi stesse a valle della succitata lavorazione.

3. Riduzione dei pesi della raccolta per carichi bagnati

La riduzione dei pesi del materiale conferito a seguito di contatto con la pioggia è direttamente influenzato dalla metodologia di raccolta adottata.

Tabella 6 Riduzione forfettaria del peso della raccolta per carichi bagnati

Sistema di raccolta	Raccolta selettiva	Raccolta congiunta
Bidoncino	n.a.	0%
Cassonetto	0%	0%
Marciapiede	1%	3%
Gabbia / Cassone aperto non protetti	3%	5%
Isola ecologica con cassoni aperti non protetta	3%	5%

3.1 Conferimenti tramite sistemi di raccolta non protetti dalla pioggia

Nel caso di Convenzioni con misurazione delle quantità di raccolta basate sul materiale conferito in piattaforma, relativamente ai sistemi di raccolta previsti dalla Tabella 6, è stabilita una riduzione forfettaria e sistematica del peso della raccolta effettuata, secondo quanto riportato nella tabella stessa. Il peso ridotto per carichi bagnati è da utilizzarsi come riferimento per il solo riconoscimento dei corrispettivi da parte del Consorzio. Metodologie di raccolta non contemplate in Tabella 6 si intendono associate alla tipologia “gabbia/cassone aperto”, se effettuate con contenitori aperti alla sommità. Se effettuate con contenitori chiusi alla sommità sono ricondotte al successivo punto 3.2.

3.2 Conferimenti tramite sistemi di raccolta protetti dalla pioggia

Nel caso di Convenzioni con misurazione delle quantità di raccolta basate sul materiale conferito in piattaforma, per i casi di raccolta tramite sistemi protetti (es: bidoncino, cassonetto, container chiusi) non sono effettuati cali forfettari. Nel caso in cui, nonostante l'utilizzo di tali sistemi di raccolta, la piattaforma ricevesse un carico saturo d'acqua, è possibile la respinta del carico da parte della piattaforma stessa, previa segnalazione al Convenzionato (in copia a Comieco) allo scopo di permettere una verifica del carico in contraddittorio. Al ripetersi di tale segnalazione Comieco si riserva l'attivazione di un audit specifico, d'intesa con il Convenzionato, allo scopo di verificare le cause che le hanno generate.

3.3 Sistemi di raccolta riconosciuti economicamente sui flussi in uscita dalle piattaforme

Nel caso di Convenzioni con misurazione delle quantità di raccolta basate sul materiale conferito presso i riciclatori, nel caso di conferimenti di materiale pressato la quantificazione dei carichi bagnati deve essere stabilita tra il Convenzionato ed il riciclatore sulla base di una procedura condivisa che consideri gli scostamenti dei pesi medi delle presse rispetto ai pesi normalmente rilevati per conferimenti asciutti. Nel caso di conferimenti di materiale sfuso la riduzione del peso è applicata secondo gli stessi criteri esposti nei punti 3.1 e 3.2, previsti per i casi di Convenzioni riconosciute economicamente sulla base degli ingressi in piattaforma.

4. Procedura di verifica qualitativa del materiale raccolto

Allo scopo di verificare la conformità del materiale agli standard qualitativi previsti dal presente documento, Comieco, direttamente o tramite terzi incaricati, provvederà ad una verifica del materiale all'atto del conferimento presso la piattaforma o sul materiale in uscita dalla piattaforma ovvero in ingresso presso il riciclatore. La procedura di verifica si riferisce ai flussi di materiale relativi ai rifiuti di imballaggio a base cellulosa provenienti da raccolta differenziata in regime di privativa comunale, nonché alle frazioni merceologiche similari (sulla base delle Convenzioni stipulate a livello locale).

Convenzionati che risultano essere anche titolari degli impianti presso i quali sono svolte le analisi merceologiche sono tenuti a fornire una adeguata informazione e formazione in merito ai rischi per la salute e sicurezza rivolta al personale esterno in ingresso presso i propri uffici e impianti nonché, oltre a contemplare nel proprio Documento di Valutazione dei Rischi l'interferenza, alla collaborazione nella predisposizione del DUVRI con l'ente datore di lavoro del personale esterno stesso, ai sensi del D.Lgs. 81/08.

4.1 Punto di effettuazione delle analisi

Le analisi qualitative sono effettuate generalmente in piattaforma. In caso di esistenza di centro di trasferimento a monte della piattaforma destinataria dei conferimenti, d'accordo con il Convenzionato è facoltà del Consorzio prevedere che le analisi qualitative si svolgano presso il centro stesso invece che presso la piattaforma finale.

Nel caso di Convenzioni con misurazione delle quantità di raccolta basate sul materiale conferito al riciclatore (ad esempio raccolta multimateriale con separazione in piattaforma, opzione 1 con incarico alla piattaforma da parte del Convenzionato della separazione delle f.m.s., riconoscimento del corrispettivo sulle quantità in uscita dalla piattaforma specificato in Convenzione), la verifica potrà avvenire sul materiale in uscita dalla piattaforma o presso il riciclatore. Nel caso di analisi in uscita dalla piattaforma o presso il riciclatore, le analisi stesse sul macero classificato da norma UNI EN 643/2002 come 1.04 e 1.05 sono associate alla raccolta selettiva o di imballaggio previa selezione f.m.s.; quelle sul macero classificato come 1.01 e 1.02 sono associate alla raccolta congiunta.

Nel caso di pianificazione di analisi presso impianti ritenuti non idonei per lo svolgimento dei controlli in sicurezza, il Convenzionato dovrà garantire la possibilità di effettuare i conferimenti oggetto di analisi presso un diverso impianto, preventivamente individuato in accordo con il Consorzio.

4.2 Programmazione ed effettuazione delle analisi

Comieco pianifica all'inizio dell'anno una serie di campagne di analisi merceologiche, da effettuare a spese del Consorzio, la cui frequenza cambia in funzione del quantitativo di raccolta previsto per l'anno in corso, secondo la tabella sotto riportata (Tabella 7). Salvo specifici ed oggettivi vincoli operativi, per ogni campagna prevista Comieco programma un numero di analisi (ovvero di singole campionature associate a distinti conferimenti) come da Tabella 7, colonna "Pianificazione Comieco". Le singole campagne di analisi sono pianificate per bacino e per tipologia di conferimento. È sufficiente che Comieco realizzi il numero minimo di 1 analisi per rendere valido il risultato di una campagna di analisi.

Tabella 7 – Frequenza delle campagne di analisi e numero di analisi per campagna

Raccolta per bacino (ton)	Raccolta selettiva / imballaggi previa separazione f.m.s.			Raccolta congiunta		
	Frequenza delle campagne di analisi	N. di analisi per campagna, pianificate da Comieco	N. massimo di analisi per campagna <small>Incluse le analisi pianificate da Comieco</small>	Frequenza delle campagne di analisi	N. di analisi per campagna, pianificate da Comieco	N. massimo di analisi per campagna <small>Incluse le analisi pianificate da Comieco</small>
> 15.000	trimestrale	da 1 a 7	9	trimestrale	da 1 a 4	6
11.000 – 15.000	trimestrale	da 1 a 6	8	trimestrale	da 1 a 3	5
6.000 – 11.000	semestrale	da 1 a 4	6	semestrale	da 1 a 3	5
2.000 – 6.000	semestrale	da 1 a 2	4	semestrale	da 1 a 2	4
< 2.000 (fino a 80% del gestito)	annuale	da 1 a 2	4	annuale	da 1 a 2	4

La programmazione puntuale delle analisi è effettuata sulla base di un calendario dei conferimenti che ogni Convenzionato deve trasmettere a Comieco con il preciso riferimento dei giorni, delle fasce orarie e della tipologia di raccolta che viene conferita ad ogni piattaforma, con riferimento ad ogni bacino. Il calendario conferimenti è inserito nell'area web riservata messa a disposizione dal Consorzio ed è responsabilità del Convenzionato mantenere aggiornate le informazioni ivi riportate, direttamente nell'area web riservata o tramite comunicazione al riferimento indicato da Comieco, entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione preliminare di cui al successivo punto 4.3. L'assenza di trasmissione al Consorzio di tale calendario conferimenti comporterà da parte del Consorzio stesso la sospensione del riconoscimento del corrispettivo dovuto per la raccolta, ferma restando la possibilità da parte del Consorzio di effettuare le analisi qualitative sulla raccolta stessa.

La correttezza del calendario conferimenti trasmesso a Comieco può essere verificata da Comieco stesso tramite gli audit di cui al precedente capitolo 1.

Si prevede la sospensione delle analisi nelle festività nazionali, nella settimana di Pasqua, nella settimana del 15 agosto e successiva, dal 24 dicembre al 6 gennaio. Non è prevista alcuna sospensione durante le festività locali, salvo diversa esplicita dichiarazione che il Convenzionato deve effettuare al Consorzio almeno una settimana prima delle festività stesse.

4.3 Modalità operative

Comunicazione preliminare

Preliminarmente alle campagne di analisi, Comieco o la società di analisi incaricata comunica per e-mail o per fax al Convenzionato il periodo di riferimento per la conduzione dei controlli (incluso il riferimento all'ultimo calendario conferimenti trasmesso dal Convenzionato), per dare modo al Convenzionato stesso di partecipare a tutte le fasi operative dell'analisi. La comunicazione è effettuata entro il 20 del mese per informare il Convenzionato relativamente alle analisi previste per il mese successivo.

Nel caso di Convenzioni con struttura complessa ovvero con elevato numero di bacini o con numerosi conferimenti quotidiani, l'intervallo di riferimento per l'effettuazione delle analisi è portato ad una settimana e la comunicazione preliminare è effettuata da Comieco con 15 giorni di anticipo rispetto a tale settimana.

La comunicazione preliminare non è prevista verso Convenzionati che non abbiano trasmesso al Consorzio il proprio calendario dei conferimenti.

Individuazione del carico e avviso del Convenzionato

Nel caso di analisi sul materiale in ingresso in piattaforma, il carico oggetto di verifica è individuato sulla base del formulario o del documento di trasporto ed è stoccato in area sgombra, con tutte le cautele per la conservazione ed identificazione. L'assenza del formulario o del documento di trasporto impedisce a tutti gli effetti di considerare il conferimento come associabile ad un soggetto in Convenzione e pertanto il materiale in ingresso non è considerato utilizzabile per le analisi. Nel caso di Convenzione in cui sia prevista la verifica a valle delle operazioni di piattaforma, le analisi vengono effettuate su materiale già imballato in uscita dalle piattaforme o in ingresso presso il riciclatore: il materiale oggetto di verifica è individuato sulla base dell'etichettatura delle presse stesse ed associato al Convenzionato indicato nell'etichettatura. L'assenza di un identificativo univoco su detto materiale consentirà a Comieco di considerare le analisi come valide per tutti i Convenzionati transitanti per la piattaforma oggetto di analisi, per i bacini ad essa associati.

Contestualmente all'arrivo del carico prescelto per le analisi o alla messa a disposizione del materiale imballato, Comieco o terzi incaricati informeranno telefonicamente il Convenzionato per partecipare al campionamento e all'analisi. Nel caso in cui non sia possibile rintracciare la persona di riferimento, Comieco o terzi incaricati inviano al Convenzionato una segnalazione per fax o e-mail. Trascorse 2 ore dalla comunicazione telefonica (almeno due tentativi a distanza di un'ora) o via e-mail/fax, anche in assenza del Convenzionato regolarmente avvisato, avrà avvio, sul materiale scaricato, la procedura di individuazione del campione e quindi l'analisi merceologica.

Il tempo di attesa di 2 ore per l'arrivo del Convenzionato può essere esteso a 4 ore a fronte di richiesta da parte del Convenzionato al momento dell'avviso telefonico di cui sopra.

Preventivamente alla giornata di analisi è facoltà del Convenzionato segnalare a Comieco l'intenzione di assistere anche alle attività di scarico del proprio materiale. Tale richiesta prevede l'accordo preventivo tra Convenzionato e gli autisti dei mezzi che dovranno sostare in piattaforma in attesa dell'arrivo del Convenzionato stesso.

Allo scopo di potere realizzare le analisi previste sui carichi che dovessero pervenire a ridosso della chiusura degli impianti, è prevista la possibilità di isolare il conferimento in ingresso o il relativo campione, prevedendo l'analisi sul materiale in oggetto nei giorni successivi a fronte di un accordo con il Convenzionato per effettuare le attività in contraddittorio. L'isolamento del carico o del campione deve essere effettuato in modo tale da identificarlo in maniera univoca, delimitando l'area di stoccaggio in modo da prevenire qualunque manipolazione.

Un eventuale errore di CER o di classificazione del macero deve essere segnalato tempestivamente prima dell'effettuazione del campione, da parte del Convenzionato o della Piattaforma. Una volta iniziata l'attività di campionamento non è più possibile rettificare il riferimento al CER o alla classificazione del macero oggetto di analisi.

Prelievo del campione

Relativamente alle analisi condotte sul materiale in ingresso in piattaforma, il campione rappresentativo si assume non inferiore al 5% in peso dell'intero conferimento. È accettato che il campione sia inferiore al 5% del conferimento nel caso in cui il campione stesso pesi almeno 300 kg. Il campione deve essere prelevato in punti diversi della massa del materiale conferito. Il prelievo di norma deve avvenire tramite il metodo della quartatura o, in subordine, tramite una miscelazione di almeno 2 prelievi differenti provenienti da diverse zone del conferimento complessivo. La prima modalità operativa è da preferire, sebbene realizzabile solo se sussistono le necessarie condizioni operative (adeguati spazi in piattaforma, disponibilità di appropriati mezzi sull'impianto, ecc.).

Relativamente al materiale imballato in uscita dalle piattaforme o in ingresso presso il riciclatore, il campione rappresentativo deve essere ottenuto dalla miscelazione di materiale proveniente da almeno 2 presse (una a scelta dell'ispettore, una a scelta del Convenzionato se presente). Il campione complessivo deve essere pari ad almeno 200 kg, ottenuto dal prelievo delle parti centrali delle presse individuate per la costituzione del campione stesso.

Nel caso in cui sia necessario effettuare delle analisi sul materiale in uscita dalle piattaforme, alternativamente all'analisi sulle presse già stoccate è altresì possibile effettuare il controllo sul materiale in uscita dal processo di selezione degli impianti della piattaforma, a patto di ricondurre tale materiale ad un contestuale conferimento avvenuto in Convenzione. Le modalità di campionamento da utilizzare sono le medesime previste per le analisi sul materiale in ingresso in piattaforma, utilizzando al posto del conferimento in ingresso il cumulo di materiale lavorato a valle dell'impianto.

Esecuzione dell'analisi

Una volta individuato il campione, l'analisi avviene con una cernita manuale per l'individuazione delle seguenti frazioni merceologiche: A) carta grafica; B) OCC (imballaggi in cartone ondulato); C) imballaggi in cartoncino teso; D) altro imballaggio celluloso; E) imballaggio in poliaccoppiato / tetrapak; F) altro rifiuto.

I risultati delle analisi sono riportati nella scheda di registrazione allegata al presente documento. In allegato alla scheda di registrazione dei risultati compilata dall'ispettore verrà richiesta al Convenzionato o alla piattaforma/riciclatore opportuna documentazione che attesti la provenienza del campione (copia del formulario o del documento di trasporto).

4.4 Gestione dei risultati

I risultati delle analisi qualitative condotte in un trimestre sono utilizzati per calcolare un risultato complessivo medio (media aritmetica dei risultati delle singole analisi) della qualità del materiale esaminato, con riferimento allo specifico bacino e alla specifica tipologia di raccolta. Sulla base delle precedenti tabelle 1, 2, 3 e 4, il risultato medio del trimestre determina gli eventuali provvedimenti economici per il trimestre stesso e per i successivi trimestri fino alla realizzazione di ulteriori analisi.

I risultati delle analisi merceologiche si applicano a tutto il bacino di riferimento del carico pervenuto.

Qualsiasi variazione delle Convenzioni intervenuta successivamente alla campagna di analisi non avrà effetti all'interno dello stesso trimestre.

I risultati delle singole analisi realizzate sono resi disponibili entro 10 giorni ai Convenzionati nell'area web riservata, messa a disposizione dal Consorzio. I medesimi risultati sono resi disponibili entro 10 giorni alle piattaforme e ai riciclatori interessati dal flusso di materiale analizzato, sempre tramite le specifiche aree web riservate.

Il Convenzionato che assiste in campo alle attività di analisi ha la possibilità di richiedere copia del report di analisi il giorno stesso delle verifiche.

Nel caso in cui il risultato complessivo medio di una campagna di analisi evidenzia una situazione di fuori specifica, entro 10 giorni dalla chiusura della campagna di analisi, Comieco trasmette al Convenzionato una specifica comunicazione per e-mail o fax con il dettaglio del valore medio ottenuto e degli effetti sull'applicazione dei corrispettivi.

Comieco si impegna a comunicare la classificazione qualitativa dei flussi in tempo utile per il rispetto delle procedure di fatturazione dei Convenzionati che ne abbiamo fatto preventiva richiesta a Comieco.

4.5 Analisi integrative

Il Convenzionato, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di fuori specifica, potrà richiedere a Comieco di realizzare a proprie spese ulteriori analisi (analisi integrative), specificandone l'esatto numero, da aggiungere a quelle della campagna già realizzata. Il numero massimo di analisi integrative che potrà essere richiesto è dato dalla differenza tra il numero massimo delle analisi previste per ogni campagna (Tabella 7, colonna "n. massimo di analisi per campagna") e quelle già realizzate per la campagna stessa. Comieco non è tenuto a inviare alcuna comunicazione preventiva al Convenzionato per l'indicazione del periodo di effettuazione delle analisi integrative, stabilendo che tali analisi saranno comunque realizzate entro 1 mese dalla richiesta. I risultati delle analisi integrative contribuiranno a fare media con quelle già realizzate dal Consorzio per la determinazione del risultato definitivo del trimestre. Le analisi integrative sono effettuate sulla base del calendario conferimenti a disposizione del Consorzio. Resta ferma la comunicazione da parte degli ispettori al Convenzionato al momento del blocco del conferimento secondo quanto stabilito nella sezione "Individuazione del carico e avviso del Convenzionato". Se le analisi integrative dovessero andare a vuoto a causa di mancati conferimenti da parte del Convenzionato, in contrasto con quanto previsto dal calendario conferimenti trasmesso al Consorzio, la campagna di analisi si riterrà chiusa e saranno confermati i provvedimenti già comunicati.

Se una campagna di analisi termina nei giorni conclusivi del trimestre di fatturazione, Comieco si impegna a realizzare le eventuali analisi integrative entro 15 giorni dalla richiesta e, nel caso di effettuazione delle analisi stesse nel trimestre successivo, utilizzando comunque i risultati delle analisi con riferimento al periodo di fatturazione precedente.

Comieco fatturerà al Convenzionato le analisi integrative al corrispettivo standard di Euro 135,00 +20% IVA per analisi. L'importo sarà incrementato di Euro 5 per ogni anno a partire dal 2010, fino al raggiungimento dell'importo di Euro 155,00 +20% IVA per l'anno 2013.

4.6 Analisi a vuoto e relativi provvedimenti

Se nel giorno previsto per le analisi in piattaforma non pervengono conferimenti da parte del Convenzionato, in contrasto con quanto previsto dal calendario conferimenti trasmesso al Consorzio, e in assenza di preventiva comunicazione da parte del Convenzionato (almeno entro il giorno prima delle analisi) il materiale oggetto di analisi sarà classificato d'ufficio con qualità di 2° fascia con riferimento alla raccolta selettiva come da tabella 1, di 3° fascia con riferimento alla raccolta congiunta come da tabella 2, di 3° fascia con riferimento sia alla raccolta selettiva che alla raccolta congiunta come da tabelle 3 e 4, salvo casi in cui sia pendente un provvedimento di maggiore penalizzazione che sarebbe confermato. Comieco invia al Convenzionato una specifica comunicazione per e-mail o fax con il riferimento all'analisi andata a vuoto e agli effetti sull'applicazione dei corrispettivi. A fronte di un provvedimento emesso d'ufficio, il Convenzionato potrà richiedere entro 10 giorni dalla comunicazione, una nuova campagna di analisi da sostenere a proprie spese secondo le stesse modalità previste per le analisi integrative. La media dei soli risultati di tali analisi determinerà la fascia qualitativa di riferimento sostituendosi al risultato emesso d'ufficio. Se la richiesta della nuova campagna di analisi avviene successivamente a 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra, i relativi risultati avranno validità con decorrenza dal trimestre all'interno del quale la richiesta è stata effettuata.

Comieco fatturerà al Convenzionato 1 analisi a vuoto per ogni giorno e per ogni tipologia di raccolta non esaminata a causa di un errato calendario conferimenti dichiarato al Consorzio. Le analisi a vuoto saranno fatturate al corrispettivo standard di Euro 135,00 +20% IVA per analisi. L'importo sarà incrementato di Euro 5 per ogni anno a partire dal 2010, fino al raggiungimento dell'importo di Euro 155,00 +20% IVA per l'anno 2013.

4.7 Analisi conoscitive supplementari

Senza dovere rispettare i requisiti previsti dai precedenti punti, da 4.1 a 4.6, Comieco può realizzare campagne di analisi qualitative supplementari allo scopo di indagine e di approfondimento dell'andamento qualitativo della raccolta. Tali analisi, eseguibili sul materiale in Convenzione sia presso le piattaforme sia presso i riciclatori, non sono tenute in conto per quanto riguarda il riconoscimento dei corrispettivi economici da parte di Comieco al Convenzionato. Comieco informa preventivamente il Convenzionato in merito alle eventuali analisi conoscitive supplementari.

4.8 Analisi sul rifiuto indifferenziato

A livello di bacino, allo scopo di dimostrare che a fronte dell'incremento registrato di quantitativi provenienti da raccolta selettiva sussista una corrispondente diminuzione di imballaggio cellulose nel rifiuto urbano non differenziato, il Convenzionato può effettuare a proprie spese 2 campagne di analisi (ognuna delle quali composta da 3 analisi su distinti conferimenti) sul rifiuto indifferenziato in ingresso in impianto di smaltimento, a distanza di almeno 6 mesi l'una dall'altra con riferimento al medesimo bacino di raccolta.

Le medie aritmetiche dei risultati delle due campagne di analisi (una media per ogni campagna) serviranno a stabilire la differenza di imballaggio presente nel rifiuto indifferenziato. La differenza di imballaggio riscontrata moltiplicata per il volume complessivo di rifiuto destinato a smaltimento fornirà il valore complessivo di riferimento per stabilire l'eventuale incremento della soglia di selettiva ammessa.

Le analisi devono essere condotte secondo criteri concordati tra le parti e possono essere realizzate tramite società individuate dal Convenzionato o tramite il supporto di Comieco per avvalersi di una delle società fornitrici dal Consorzio.

Per essere ritenuti validi, i risultati delle analisi sul rifiuto indifferenziato devono essere condotte previo invito (con 15 giorni di anticipo) da parte del Convenzionato al Consorzio a partecipare alla realizzazione delle stesse, allo scopo di garantire un contraddittorio.

5. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni effettuate da Comieco al Convenzionato, inerenti gli audit e i controlli qualità, ovvero le comunicazioni citate nelle precedenti sezioni da 1 a 4, sono destinate ai riferimenti indicati nelle aree riservate del sito web messo a disposizione dal Consorzio. Tali riferimenti sono inseriti nelle aree web riservate a cura del Convenzionato. L'assenza dei suddetti riferimenti esonera il Consorzio dall'obbligo di comunicazione ferma restando la validità dei provvedimenti e delle procedure in atto. La presenza di riferimenti errati manleva Comieco dalla mancata ricezione della comunicazione da parte del Convenzionato, ferma restando la validità di quanto riportato nella comunicazione stessa.

Analogamente, tutte le comunicazioni effettuate dal Convenzionato a Comieco, ovvero le comunicazioni citate nelle precedenti sezioni da 1 a 4, devono essere destinate ai riferimenti che Comieco stesso indicherà nelle aree riservate del sito web messo a disposizione dal Consorzio. L'errata comunicazione da parte dei Convenzionati rispetto ai riferimenti indicati nell'area web riservata solleva il Consorzio da ogni impegno inerente ai contenuti della comunicazione stessa.

Allegato 1 – Scheda di registrazione analisi qualità

ANALISI QUALITÀ PER CONTO COMIECO – SCHEDA RILEVAZIONE FRAZIONI MERCEOLOGICHE									
Convenzionato		N. report		Data					
Comune produttore		Strumento n. 1		Marca					
Denominazione impianto				Matricola					
Località				Tolleranza					
Numero di ispettori		Ora inizio		Ora fine					
Formulario / ddt n.		Data del formulario / ddt		CER					
Peso totale del conferimento (kg)									
<input type="checkbox"/> Raccolta congiunta		<input type="checkbox"/> Raccolta stradale		<input type="checkbox"/> Isola ecologica		<input type="checkbox"/> Porta a porta		<input type="checkbox"/> Porta a porta	
		Indicare attrezzatura				<input type="checkbox"/> Cassone c/o aziende			
<input type="checkbox"/> Raccolta selettiva		<input type="checkbox"/> Isola ecologica		<input type="checkbox"/> Porta a porta					
<input type="checkbox"/> Provenienza da multimateriale									
Risultati analisi in peso (kg)									
Frazioni merceologiche		Pesata 1	Pesata 2	Pesata 3	Totale	%	N. strumento utilizzato		
1 Carta grafica									
2 Imballaggio in cartone ondulato									
3 Imballaggio in cartoncino teso									
4 Altro imballaggio cellulosico									
5 Cartone per bevande (es. TetraPak)									
6 Totale imballaggio cellulosico (2+3+4+5)								N.A.	
7 Totale materiale cellulosico (1+8)								N.A.	
8 Altro rifiuto pesato									
9 Totale campione (7+8)								N.A.	
Nota: la firma sul presente modulo comporta l'accettazione delle procedure di analisi applicate, come conformi alle specifiche dell'Accordo ANCI-CONAI 2009-2013, del relativo Allegato Tecnico ANCI-Comieco e della documentazione contrattuale stipulata tra Comieco e il Convenzionato. Commenti: in merito a difformità procedurali riscontrate in campo dovranno essere riportati sul retro del presente modulo con timbro e firma.									

N. report		Data	
Strumento n. 1	Marca		
	Matricola		
	Tolleranza		
Strumento n. 2	Marca		
	Matricola		
	Tolleranza		
Strumento n. 3	Marca		
	Matricola		
	Tolleranza		
Analisi svolta	<input type="checkbox"/> A monte della selezione <input type="checkbox"/> A valle della selezione		
Campionatura adottata	<input type="checkbox"/> Quartatura <input type="checkbox"/> Miscelazione (impossibilità quartatura)		
Referente Convenzionato			
Contattato alle ore	Al n. di tel.		
Risposta			
Società di analisi			
Nome ispettore			
Firma			
Impianto			
Nome e Cognome			
Timbo e firma			
Convenzionato			
Nome e Cognome			
Timbo e firma			
Presenza di annotazioni sul retro	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		



Allegato Tecnico
imballaggi di legno
(Accordo ANCI-Rilegno)

1. Oggetto dell'Allegato

L'Allegato si riferisce ai rifiuti di imballaggio di legno di provenienza domestica o comunque conferiti al gestore del servizio pubblico, provenienti dalla raccolta differenziata su superficie pubblica, sulla base di Convenzioni che potranno essere stipulate a livello locale ai sensi del punto 2 dell'Accordo Quadro.

I soggetti interessati dalla Convenzione di attuazione del presente Allegato sono:

- il Consorzio Nazionale per la Raccolta il Recupero e il Riciclaggio degli imballaggi di legno, d'ora in poi Rilegno;
- il Comune/i o il soggetto delegato dallo stesso/i, d'ora in poi Convenzionato.

2. Convenzioni

Le parti stabiliscono di dare attuazione al presente Allegato attraverso la stipula di Convenzioni, sulla base di una Convenzione-tipo e delega-tipo.

La delega e la Convenzione sono legate all'affidamento del servizio di raccolta differenziata; in caso di nuova delega il Comune provvede alla revoca della delega precedente che contestualmente decade.

Qualora la delega alla stipula sia affidata ad un soggetto diverso dal gestore del servizio, il delegato risponde a Rilegno per tutti gli obblighi previsti in Convenzione.

3. Definizione degli obblighi delle parti

Le Convenzioni dovranno interessare i rifiuti di imballaggio di legno di provenienza domestica o comunque conferiti al gestore del servizio pubblico, provenienti dalla raccolta differenziata su superficie pubblica.

Le parti si impegnano a fornirsi reciprocamente tutte le informazioni e dati utili alla valutazione dell'andamento della raccolta differenziata.

Sarà cura del Convenzionato comunicare preventivamente a Rilegno ogni variazione intervenuta nel corso del periodo di validità della Convenzione rispetto al bacino servito in termini di Comuni, al fine di permettere la corretta gestione della Convenzione stessa.

Il Convenzionato si impegna al conferimento presso una o più piattaforme di riferimento, che potranno essere modificate in accordo fra le parti nel corso della Convenzione, dei rifiuti di imballaggio di legno.

Rilegno riconosce al Convenzionato il corrispettivo di cui all'art. 5 e si impegna alla presa in carico, presso le suddette piattaforme, senza ulteriori oneri in capo al Convenzionato, nonché all'avvio a recupero dei medesimi.

L'ubicazione delle piattaforme dovrà ricadere entro un raggio di azione di 25 chilometri dal luogo di provenienza: per distanze superiori, Rilegno riconosce al Convenzionato, quale contributo al trasporto, l'importo di 1 Euro per ogni km eccedente.

4. Modalità di raccolta

Le modalità del servizio di raccolta differenziata vengono definite anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero degli imballaggi di legno di cui ai documenti predisposti da Rilegno ai sensi dell'art. 223 del Decreto Legislativo 152/2006 e succ. modd.

Il servizio di raccolta viene svolto nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, col seguente modello organizzativo:

- a. il Convenzionato organizza la raccolta su superficie pubblica dei rifiuti di imballaggio primari (cassette ortofrutticole e altri piccoli imballaggi provenienti dal consumo domestico);
- b. il Convenzionato si impegna a favorire il conferimento degli imballaggi secondari e terziari presso le piattaforme indicate da Rilegno.

5. Corrispettivo

Con l'intento di raggiungere gli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti dalla legge, le parti assumono come riferimento, ai soli fini della determinazione del corrispettivo, un sistema di raccolta differenziata caratterizzato in via prevalente dal conferimento presso centri di raccolta comunali, integrato, ove previsto, da raccolta presso mercati ortofrutticoli rionali o stradali.

Per i servizi di cui ai precedenti punti 3 e 4, Rilegno riconoscerà i seguenti corrispettivi:

- i. 13,71 Euro/ton per materiale con impurezze fino al 5% in peso;
- ii. 6,86 Euro/ton per materiale con impurezze oltre il 5% e fino al 10% in peso.

Rilegno non provvede alla presa in carico del materiale presso le piattaforme concordate, ove il materiale superi il 10% di impurezze.

Per conferimenti che contengano oltre il 5% di impurezze le stesse saranno ritirate dal Convenzionato a propria cura e spese.

Ai sensi del presente Allegato per impurezze si intendono i rifiuti non legnosi. Non si considerano impurezze parti, anche merceologicamente diverse, comunque proprie dell'imballaggio all'origine. L'attribuzione dei corrispettivi in funzione delle fasce troverà corrispondenza con gli accertamenti di qualità di cui al successivo art. 7 e avrà decorrenza con analogo riferimento temporale.

I corrispettivi di cui al presente Allegato verranno adeguati annualmente secondo quanto previsto nell'Accordo Quadro.

6. Corrispettivi per i servizi aggiuntivi

Rilegno e il Convenzionato potranno concordare localmente servizi aggiuntivi definendone modalità e corrispettivi.

7. Accertamento della qualità

Le operazioni di verifica del materiale oggetto del presente Allegato devono essere svolte in contraddittorio tra le parti, fin dalla formazione del campione, presso la piattaforma di conferimento all'atto del ritiro, ovvero secondo modalità diversamente concordate.

Ai fini dell'individuazione del tenore medio di impurezze, le parti stabiliscono l'effettuazione di una verifica di un campione con costi ed organizzazione a carico di Rilegno.

La percentuale di impurezze sarà calcolata nel seguente modo:

$$\frac{[\text{Peso campione} - \text{Peso rifiuti di imballaggio cerniti}] \times 100}{\text{Peso campione}}$$

La cadenza delle analisi per l'accertamento del tenore di impurezze nel campione indicato verrà concordata tra le parti in sede locale.

È data facoltà al Convenzionato, qualora si verifichi un declassamento dei conferimenti, di richiedere una ulteriore verifica che dovrà essere effettuata entro il trimestre di fatturazione successivo, restando inapplicata la verifica oggetto di accertamento.

Sono a carico del richiedente eventuali analisi aggiuntive effettuate ogni qualvolta lo stesso lo ritenga opportuno. I risultati di queste eventuali analisi non saranno utilizzati ai fini della determinazione della percentuale di impurezze e quindi del corrispettivo; saranno comunque comunicati alla controparte.

8. Fatturazione

Il Convenzionato provvederà ad emettere trimestralmente fattura nei confronti di Rilegno e comunque entro 6 mesi dalla consegna del materiale alle piattaforme, allegando elenco comprovante i conferimenti effettuati. I pagamenti delle fatture saranno effettuati a 60 gg. data fattura fine mese.

9. Campagne di informazione

Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta in termini di efficacia, efficienza e qualità, Rilegno realizza, in collaborazione con i Comuni e/o i Convenzionati, attività ed interventi di informazione e sensibilizzazione degli utenti sulla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio di legno. Tali interventi saranno correlati al servizio di raccolta attivato e finalizzati all'ottimizzazione dei relativi livelli di qualità e quantità.

10. Accordi territoriali

Le parti si danno reciprocamente atto che localmente potranno essere concordate, in aggiunta a quanto disciplinato al punto 4, condizioni economiche, qualitative ed operative relative a una modalità di raccolta congiunta di rifiuti di imballaggio di legno provenienti dalla raccolta differenziata su superficie pubblica e di rifiuti ingombranti di legno raccolti nell'ambito del servizio di igiene urbana e provenienti da utenze domestiche.

Per rifiuto ingombrante si intende il manufatto essenzialmente costituito di legno proveniente da utenze domestiche.

La locale applicazione di tale modalità di raccolta avviene in funzione delle reali opportunità di recupero del materiale legnoso, con l'obiettivo di ottimizzare e razionalizzare al meglio i flussi delle diverse frazioni di rifiuti di legno (imballaggi e ingombranti), per il successivo conferimento in piattaforme, rinunciando allo smaltimento.

11. Obblighi di trasmissione informazioni alla banca dati ANCI-CONAI per i Soggetti Convenzionati

I Soggetti Convenzionati che operano sul territorio la raccolta e il recupero dei rifiuti da imballaggio siano essi Comuni e loro Consorzi e/o Unioni oppure altri operatori delegati alla raccolta e al recupero dei rifiuti da imballaggio sono obbligati a trasmettere alla banca dati ANCI-CONAI, anche al fine di consentire l'esercizio dei compiti e delle funzioni del Comitato di Coordinamento e del Comitato di Verifica di cui all'Accordo Quadro ANCI-CONAI del 23 dicembre 2008, tutti i dati e le informazioni relativi a:

- informazioni anagrafiche;
- rifiuti di imballaggio conferiti in Convenzione;
- rifiuti di imballaggi e le frazioni merceologiche similari raccolti nei singoli Comuni serviti;
- rifiuti totali, frazione organica e frazione avviata a recupero energetico;

come dettagliatamente riportato nell'allegato A) al presente Allegato Tecnico.

I dati e le informazioni di cui sopra dovranno essere trasmessi trimestralmente, utilizzando i format conformi a quanto riportato nell'allegato A) e gli appositi strumenti informatici in ambiente Internet, resi disponibili dalla banca dati ANCI-CONAI, con le seguenti scadenze:

Periodo	Scadenza
Primo trimestre	30 giugno
Secondo trimestre	30 settembre
Terzo trimestre	31 dicembre
Quarto trimestre	31 marzo

Il mancato invio dei dati e delle informazioni secondo il contenuto, i tempi e le modalità previsti nel presente articolo verrà segnalato al Comitato di Coordinamento che valuterà le opportune conseguenze.

12. Obblighi di trasmissione informazioni alla banca dati ANCI-CONAI per Rilegno

Rilegno si obbliga a comunicare alla banca dati ANCI-CONAI, anche al fine di consentire l'esercizio dei compiti e delle funzioni del Comitato di Coordinamento e del Comitato di Verifica di cui all'Accordo Quadro ANCI-CONAI del 23 dicembre 2008 tutti i dati e le informazioni relativi ai Convenzionati come dettagliatamente riportato nell'allegato B) al presente Allegato Tecnico.

I dati e le informazioni di cui sopra dovranno essere trasmessi trimestralmente, utilizzando gli appositi strumenti informatici in ambiente Internet, resi disponibili da ANCI, con le seguenti scadenze:

Periodo	Scadenza
Primo trimestre	30 giugno
Secondo trimestre	30 settembre
Terzo trimestre	31 dicembre
Quarto trimestre	31 marzo

Allegato A – Dati Convenzionati

Parte 1 – Scheda Anagrafica

Trimestre di riferimento della rilevazione

Nome o ragione sociale

Sede unità locale a cui si riferisce la dichiarazione

Numero iscrizione REA

Provincia

Comune

Via

N. civico C.A.P. num telefonico / Totale addetti unità locale

Sede legale (da compilare solo se la sede legale è diversa dalla sede dell'unità locale)

Provincia Cod Provincia

Comune

Via

N. civico C.A.P. num telefonico /

Referente

Ruolo Referente

Nome Cognome

Provincia Cod Provincia

Comune

Via N. civico C.A.P.

num telefonico / Cell Fax / Email

Parte 2 – Scheda Rifiuti

Sezione 1 (Rifiuti di imballaggio conferiti al Consorzio di Filiera)

Quantità (ton)	Fascia di qualità	Corrispettivo (Euro)

Sezione 2 (Rifiuti gestiti nei singoli Comuni serviti)

Rifiuti urbani totali gestiti: (ton)

Voce	Codice CER	Descrizione CER	Quantità (ton)
Frazione merceologica oggetto della Convenzione			
Frazione organica raccolta in forma differenziata			
Rifiuto indifferenziato avviato a recupero energetico (TVZ / produzione CDR)			

Note

- La “Sezione 2” viene compilata solo dai Comuni Convenzionati direttamente e dai Convenzionati che hanno in gestione i servizi di raccolta dei rifiuti urbani nel Comune/Comuni delegante/i. Nel caso il Convenzionato gestisca il servizio in più Comuni deleganti la scheda deve essere compilata per ciascun Comune.
- Le singole voci delle tabelle in “Sezione 1” e in “Sezione 2” potranno essere ripetute in funzione di specificità delle relative raccolte (frazione merceologica gestita con diverse modalità di raccolta, con più codici CER, ecc.).



Allegato Tecnico
imballaggi in plastica
(Accordo ANCI-Corepla)

1. Oggetto dell'Allegato

L'Allegato si riferisce ai rifiuti di imballaggio in plastica di provenienza domestica o comunque conferiti al gestore del servizio pubblico, provenienti da raccolta differenziata su superficie pubblica, come previsto al successivo 4.

2. Convenzioni

Le parti stabiliscono di dare attuazione al presente Accordo attraverso la stipula di Convenzioni locali tra il Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio e il Recupero dei Rifiuti di Imballaggi in Plastica (d'ora in poi: Corepla) e i Comuni o soggetti da loro delegati (d'ora in poi: il Convenzionato). Le deleghe rilasciate dai Comuni ai Gestori Convenzionati ai sensi del precedente Allegato Tecnico si intendono prorogate per la durata del presente Allegato Tecnico fermo restando l'obbligo in capo ai Comuni deleganti di comunicare a Corepla le modifiche intervenute.

3. Obblighi delle parti

Il Convenzionato si impegna all'organizzazione della raccolta, alla sua gestione e al conferimento alla piattaforma concordata con Corepla dei rifiuti di imballaggio in plastica.

Corepla, direttamente o tramite terzi, si impegna al ricevimento/ritiro del materiale presso la/le piattaforma/e concordata/e, in base alle tipologie e alle modalità di cui al successivo art. 4, che potranno comunque essere modificate, in accordo tra le parti, nel corso della Convenzione, riconoscendo i corrispettivi previsti per le diverse tipologie di flusso, così come precisato al successivo art. 6.

Il Convenzionato e Corepla si impegnano a fornirsi reciprocamente tutte le informazioni e i dati utili a meglio valutare l'andamento della raccolta. In particolare il Convenzionato deve dichiarare all'atto della richiesta di Convenzione le tipologie di flussi di raccolta che intende attivare, così come individuate al successivo art. 4 e le modalità di raccolta adottate in ciascun Comune compreso nella Convenzione stessa. Ogni variazione intervenuta successivamente alla sottoscrizione rispetto a tali informazioni dovrà essere comunicata tempestivamente a Corepla. Sarà parimenti cura prioritaria del Convenzionato comunicare immediatamente a Corepla anche ogni variazione intervenuta nel corso del periodo di convenzionamento rispetto ai Comuni compresi nella Convenzione (cessazione, aggiunta, rinnovo di deleghe), al fine di permettere la corretta gestione della Convenzione stessa nonché l'esatta attribuzione dei flussi di materiale conferito, anche ai fini del riconoscimento dei corrispettivi.

Il Convenzionato promuove, inoltre, direttamente o attraverso il Comune e nell'ambito delle campagne di sensibilizzazione di cui al successivo art. 8, forme di controllo e intervento sull'utenza al fine di garantire elevati standard di qualità del servizio di raccolta e del materiale conferito.

4. Modalità e obiettivi di raccolta

Le modalità del servizio di raccolta differenziata vengono definite anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero degli imballaggi in plastica di cui al Programma Specifico di prevenzione predisposto da Corepla ai sensi dell'art. 223 comma 6 D.Lgs. 152/06.

Ai fini della determinazione del corrispettivo e dei parametri qualitativi le parti assumono come riferimento il sistema di raccolta differenziata con contenitore stradale pluriutenza ed una percentuale di 70% di raccolta differenziata stradale e 30% di raccolta porta a porta.

Anche nel caso in cui il servizio sia svolto con modalità diverse, per esigenze specifiche del territorio e comunque nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, il corrispettivo applicato sarà convenzionalmente quello di cui al successivo art. 6. L'avvio e il potenziamento del servizio di raccolta differenziata e delle attività di recupero negli ambiti territoriali sono svolti con riferimento agli obiettivi di cui all'art. 205 D.Lgs. 152/06.

Quanto sopra stabilito è da riferirsi unicamente alla raccolta differenziata di rifiuti di imballaggio in plastica di provenienza domestica. Pertanto, nel pieno rispetto della prerogativa assegnata dalla normativa vigente ai singoli Comuni, laddove questi conferiscano nell'ambito del servizio pubblico di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in plastica anche rifiuti di imballaggio provenienti da attività economiche industriali, artigianali, commerciali e dei servizi, le parti si danno reciprocamente atto che i servizi per la raccolta di rifiuti aventi tali provenienze presentano sostanziali differenze rispetto alle metodologie sopra descritte, sia per incidenza dei sistemi operativi adottati sia, conseguentemente, per i costi. Stante l'elevato numero di tipologie di imballaggi in plastica che potenzialmente possono pervenire da tali provenienze, al fine di fissare criteri gestionali oggettivi e verificabili, le parti individuano di comune accordo quali "traccianti" della provenienza da circuiti di raccolta di origine non domestica:

- a. il film d'imballaggio in polietilene (con esclusione degli shoppers e degli imballaggi secondari per bottiglie di acqua minerale/bibite o analoghi, ma comunque di dimensione non superiore al formato A3);
- b. gli imballaggi in polistirolo espanso (con esclusione delle vaschette per alimenti, imballi di piccoli elettrodomestici);
- c. reggette, big-bags e pallets di plastica.

Tale elenco potrà essere oggetto di revisione/integrazione a cura dei Comitati di cui ai punti 7 e 8 dell'Accordo Quadro.

Parimenti le parti si danno reciprocamente atto che, in determinate situazioni, il Convenzionato può adottare modalità operative tali da poter fornire materiale composto in altissima percentuale da soli contenitori in plastica per liquidi (bottiglie in PET e flaconi di HDPE della capacità inferiore ai 5 l), organizzando quindi un sistema integrato di gestione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in plastica più qualitativo ma anche più oneroso.

Tutto ciò premesso, il Convenzionato al momento della sottoscrizione della Convenzione potrà attivare i seguenti flussi, cui corrispondono i relativi parametri qualitativi e i corrispettivi di cui al successivo art. 6.1:

- a. raccolta monomateriale di rifiuti di imballaggio in plastica di origine domestica;
- b. raccolta monomateriale di rifiuti di imballaggio comunque conferiti al servizio pubblico di origine non domestica;
- c. raccolta monomateriale finalizzata ai soli contenitori per liquidi di provenienza domestica;
- d. raccolta multimateriale di rifiuti di imballaggio in plastica di origine domestica.

È facoltà del Convenzionato attivare, previa comunicazione a Corepla, più di un flusso, anche successivamente alla sottoscrizione della Convenzione, nonché di variare, sempre previa comunicazione a Corepla, le tipologie di flusso in essere.

5. Piattaforme di conferimento e prestazioni aggiuntive

Corepla e il Convenzionato concordano, secondo criteri di prossimità ed economicità, le piattaforme presso le quali conferire il materiale raccolto, senza oneri aggiuntivi per il Convenzionato e con garanzia di ritiro da parte di Corepla.

5.1 Raccolta monomateriale

La raccolta monomateriale di rifiuti di imballaggio in plastica deve essere in via prioritaria, laddove possibile, conferita dal Convenzionato sfusa al Centro di Selezione Corepla (CSS) più vicino, in base a quanto concordato in Convenzione.

Qualora tuttavia il CSS più prossimo non sia ubicato entro il raggio di 25 km dal centro geografico dell'ambito di raccolta (distanza stradale più breve tra centro del Comune Convenzionato e centro del Comune ove è ubicato il CSS o, nel caso di Convenzione che comprenda più Comuni, distanza media pesata sul numero degli abitanti tra i centri dei diversi Comuni e il centro di quello in cui è ubicato il CSS), Corepla riconoscerà al Convenzionato il corrispettivo aggiuntivo di cui all'art. 6.2.a. Tale corrispettivo aggiuntivo si applica esclusivamente a mezzi che conferiscono materiale sfuso e che operano direttamente la raccolta.

Il corrispettivo aggiuntivo di cui sopra si applica esclusivamente nel caso di conferimento sfuso diretto a CSS di raccolta monomateriale di rifiuti di imballaggio in plastica, sottoposta quindi a verifica qualitativa all'ingresso del CSS stesso.

Nel caso in cui la distanza tra il Comune Convenzionato (ovvero la media delle distanze di cui sopra) e il CSS superi i 25 km, il Convenzionato può richiedere a Corepla di procedere in proprio alla riduzione volumetrica del materiale raccolto presso una piattaforma indicata dal Convenzionato stesso, che viene definita Centro Comprensoriale (CC). Tale piattaforma può essere gestita direttamente dal Convenzionato o operare per suo conto sulla base di un contratto diretto con lo stesso. Corepla e il Convenzionato possono concordare l'effettuazione da parte di quest'ultimo, direttamente o tramite terzi, anche del trasporto del materiale pressato esclusivamente al CSS indicato da Corepla, sia in via eccezionale (per evitare ritardi nei prelievi da parte di Corepla presso i CC), sia in via permanente predefinita in Convenzione (per i casi in cui il CC del

Convenzionato non sia del tutto adeguato agli standard tecnici richiesti da Corepla e non ve ne sia un altro disponibile sul territorio). Relativamente alle prestazioni di cui al presente capoverso, Corepla riconoscerà direttamente al Convenzionato i corrispettivi di cui ai successivi artt. 6.2.b. e 6.2.c. Nel caso in cui il Convenzionato, per esigenze legate esclusivamente al suo sistema operativo/logistico (ad esempio in caso di operazioni di selezione di una raccolta multimateriale), necessiti di operare una riduzione volumetrica anche se la distanza del CC che intende utilizzare dal CSS più vicino sia inferiore ai 25 km (ma comunque superiore a 5 km), Corepla, previa verifica dell'effettiva necessità di tali operazioni e del sistema logistico adottato, riconoscerà al Convenzionato, a parziale copertura dei costi logistici, il corrispettivo forfetario di cui al successivo art. 6.2.d., facendosi quindi carico il Convenzionato della pressatura e del trasporto al CSS indicato in Convenzione. Anche tutti i corrispettivi aggiuntivi di cui sopra relativi ai conferimenti pressati, si applicano esclusivamente nel caso di conferimento pressato a CSS di raccolta monomateriale di rifiuti di imballaggio in plastica, sottoposta quindi a verifica qualitativa all'ingresso del CSS stesso. In tutti i casi di conferimenti di materiale pressato, le analisi qualitative potranno comunque essere effettuate esclusivamente presso il/i CSS espressamente indicato/i nella Convenzione.

In base alla presenza riscontrata di particolari tipologie di imballaggio o matrici polimeriche, Corepla può indicare al Convenzionato, quale piattaforma di destinazione, direttamente un impianto di riciclo (RIC), ferme restando tutte le modalità applicative delle eventuali prestazioni aggiuntive di cui sopra e la relativa quantificazione economica di cui al successivo punto 6.2.

Nel caso in cui il conferimento, sia sfuso che pressato, avvenga da isole minori (con esclusione quindi di Sicilia e Sardegna), Corepla riconoscerà al Convenzionato, oltre all'eventuale corrispettivo per la pressatura, un contributo extra forfetario per i maggiori costi di trasporto via nave, così come quantificato al successivo art. 6.2.e.

5.2 Raccolta multimateriale

Nel caso in cui il Convenzionato, svolgendo una raccolta multimateriale, qualsiasi siano le frazioni merceologiche che la compongono, faccia effettuare la selezione delle stesse presso un impianto da lui stesso gestito o comunque indicato, questo funge rispetto a Corepla da CC, per cui il flusso di rifiuti di imballaggio in plastica in uscita da questo è sottoposto a tutte le normali condizioni che regolano tale flusso, così come definite dal presente Allegato Tecnico.

Nel caso in cui il Convenzionato conferisca invece la raccolta multimateriale a un CSS Corepla senza la preliminare separazione delle diverse frazioni presso un diverso impianto:

- a. la piattaforma viene in tal caso definita anche Centro Selezione Multimateriale (CSM);
- b. il Convenzionato, salvo accordi volontari locali tra le parti, corrisponde al CSM i costi di selezione aggiuntivi in base ad un rapporto contrattuale tra il Convenzionato stesso ed il CSM;
- c. non è dovuto al Convenzionato da parte di Corepla alcun corrispettivo aggiuntivo, tranne per quanto previsto al successivo art. 6.2.a esclusivamente per la quota dei rifiuti di imballaggio in plastica conferiti al CSM per il tratto eccedente i 25 km e fino ad un massimo di ulteriori 50 km;
- d. la raccolta deve essere conferita sfusa;
- e. la raccolta deve essere di origine domestica.

Le Parti concordano di affidare al Comitato di Coordinamento l'individuazione delle tipologie di multimateriale conferibili direttamente ai CSM. Il Comitato di Coordinamento dovrà provvedervi entro il 30.09.09 e, in caso contrario, resta sin da ora inteso che il multimateriale a far data dall'1.10.09 potrà essere conferito direttamente ai CSM solo qualora la raccolta multimateriale sia di una delle seguenti tipologie:

- 1)** imballaggi in plastica e almeno altre due frazioni complete di materiali di imballaggio (acciaio, alluminio, carta/cartone, legno, vetro) comprensive delle eventuali frazione merceologiche similari, con esclusione quindi di solo quota parte di tali frazioni;
- 2)** imballaggi in plastica e frazione completa degli imballaggi in vetro;
- 3)** imballaggi in plastica e frazione completa degli imballaggi celluloseici comprensiva delle eventuali frazione merceologiche similari, con esclusione quindi di solo quota parte di tale frazione.

Le Parti concordano di attivare immediatamente un gruppo di lavoro paritetico coordinato da CONAI, eventualmente assistito da un consulente terzo di primaria importanza i cui eventuali oneri saranno sostenuti da CONAI, per individuare entro il 31.12.09, a partire dalla proposta di Corepla come descritta al successivo art. 6.1 D.1.b), una metodica condivisa per la valorizzazione economica dei corrispettivi attraverso attività di analisi qualitative in ingresso ai CSM improntate ai principi di trasparenza nella provenienza dei materiali costituiti da imballaggi primari conferiti nei sistemi di raccolta differenziata multimateriale. La proposta che verrà formulata dal gruppo di lavoro dovrà tener conto della necessità di garantire la certezza della provenienza di flussi di materiale nonché la fattibilità di determinare, a regime, fasce qualitative in ingresso ai fini della determinazione di un corrispettivo differenziato.

In considerazione di quanto precede le Parti concordano una moratoria sino al 01.01.2011 relativamente alla proposta di Corepla di introdurre da subito fasce qualitative per la raccolta multimateriale in ingresso ai CSM. Nelle more valgono le prescrizioni previste al successivo art. 6.1 lett. D).

Per l'intera durata del periodo di moratoria eventuali passaggi da raccolte monomateriale a raccolte multimateriale non dovranno comportare maggiori oneri economici per Corepla secondo quanto previsto al successivo art. 6.1 lett. D.2).

6. Corrispettivi

6.1 Raccolta

I corrispettivi per le diverse tipologie di flusso di raccolta di cui al precedente art. 4 sono relativi ai rifiuti di imballaggio in plastica conferiti e sono determinati in base all'analisi dei diversi costi gravanti sul Convenzionato per le attività di sua competenza.

Per frazione estranea si intende la percentuale di impurità, ovvero rifiuti non di imballaggio in plastica né solidali all'origine con l'imballaggio. Costituiscono in ogni caso frazione estranea i rifiuti di imballaggio in plastica pericolosi o contaminati da rifiuti pericolosi di provenienza non domestica. Costituiscono frazione estranea i rifiuti di imballaggi in plastica non vuoti qualora presentino residui del contenuto in misura superiore al peso dello stesso imballaggio vuoto.

Le analisi qualitative verranno eseguite conformemente all'allegato 1 e al relativo metodo AQ09 "Modalità operative per l'effettuazione del prelievo e dell'analisi qualitativa del materiale conferito". Ai fini della determinazione dei quantitativi su cui Corepla riconoscerà i corrispettivi, farà fede la documentazione di consegna ai CSS Corepla (peso riscontrato a destino indicato sui formulari di trasporto, che dovranno riportare anche il/i numero/i della/e Convenzione/i e numero/i del/i bacino/i cui attribuire il/i quantitativo/i).

A) Raccolta monomateriale di rifiuti di imballaggio in plastica di origine domestica

Livello percentuale di "traccianti": fino al 20% in peso sul totale del campione.

Dall'1.4.09 al 30.9.09:

Frazione estranea (in peso)	Corrispettivo (Euro/ton)	Oneri di smaltimento/rec.en.
Fino al 5%	276,41	A carico di Corepla
Oltre il 5% e fino al 17%	194,74	A carico di Corepla
Oltre il 17%	0,00	A carico del Convenzionato

Dall'1.10.09 al 31.03.2012:

Frazione estranea (in peso)	Corrispettivo (Euro/ton)	Oneri di smaltimento/rec.en.
Fino al 5%	276,41	A carico di Corepla
Oltre il 5% e fino al 16%	194,74	A carico di Corepla
Oltre il 16%	0,00	A carico del Convenzionato

Dall'1.4.2012 al 31.12.2013:

Frazione estranea (in peso)	Corrispettivo (Euro/ton)	Oneri di smaltimento/rec.en.
Fino al 4%	276,41	A carico di Corepla
Oltre il 4% e fino al 15%	194,74	A carico di Corepla
Oltre il 15%	0,00	A carico del Convenzionato

B) Raccolta di rifiuti di imballaggio comunque conferiti al servizio pubblico di origine non domestica

Livello percentuale di “traccianti”: oltre il 20% in peso sul totale del campione.

Frazione estranea (in peso)	Corrispettivo (Euro/ton)	Oneri di smaltimento/rec.en.
Fino al 20%	34,26	A carico di Corepla
Oltre il 20%	0,00	A carico del Convenzionato

C) Raccolta finalizzata

Livello percentuale contenitori per liquidi (bottiglie in PET e flaconi in HDPE): oltre il 90% in peso sul totale del campione.

Frazione estranea (in peso)	Corrispettivo (Euro/ton)	Oneri di smaltimento/rec.en.
Fino al 10%	314,10	A carico di Corepla
Oltre il 10%	Si applica la lettera “a”	

D) Raccolta multimateriale di rifiuti di imballaggio in plastica di origine domestica

D.1) Raccolte multimateriale già in essere alla data di sottoscrizione del presente Allegato Tecnico

D.1.a) Dall’1.4.2009 al 31.12.2009 il corrispettivo sarà pari a Euro/ton 250 per la sola quota di imballaggi in plastica, con esclusione quindi del plafond forfettario, determinata sulla base dell’allegata procedura (All. 2). In tal caso, le analisi qualitative in ingresso verranno svolte secondo il Metodo AQ09 per le sole finalità di cui alla lettera h) dell’allegato 2.

D.1.b) Il Convenzionato potrà aderire all’articolazione per fasce dei corrispettivi di cui alla tabella che segue in forza di analisi qualitative in ingresso eseguite secondo il Metodo AQ09. In tal caso invierà apposita comunicazione scritta a Corepla e, a partire dal mese successivo, i corrispettivi saranno quindi pari a:

Frazione estranea (in peso)	Corrispettivo (Euro/ton)
Fino al 10%	276,41
Oltre il 10% e fino al 20%	194,74
Oltre il 20%	0,00

Il corrispettivo per frazione estranea sino al 10% sarà riconosciuto sulla sola quota di imballaggi in plastica rilevata in ingresso.

Il corrispettivo per frazione estranea oltre il 10% e fino al 20% sarà riconosciuto sulla quantità di imballaggi plastici rilevati in ingresso maggiorati di un’aliquota percentuale forfettaria del 10%. Corepla si farà carico anche degli oneri di smaltimento/recupero energetico della frazione estranea per una quantità pari all’aliquota di maggiorazione. Gli oneri di smaltimento/recupero energetico della frazione estranea eccedente il 20% saranno sempre a carico del Convenzionato.

D.1.c) Oltre la data del 31.12.09, qualora il gruppo di lavoro di cui all’art. 5.3 non abbia raggiunto un accordo definitivo in merito alla determinazione delle fasce e delle modalità di analisi in ingresso, anche ai Convenzionati che avranno optato, per il periodo sino al 31.12.09, per la determinazione del corrispettivo di cui alla lettera D.1.b), si applicherà il corrispettivo di cui alla lettera D.1.a).

Qualora viceversa il gruppo di lavoro di cui all’art. 5.3 abbia raggiunto un accordo definitivo in merito alla determinazione delle fasce e delle modalità di analisi in ingresso, i Convenzionati che,

per il periodo sino al 31.12.09, si saranno avvalsi delle modalità di cui alla lettera D.1.b), potranno continuare ad avvalersene sino all'entrata in vigore del nuovo sistema risultante dal gruppo di lavoro che avrà luogo, al più tardi, dal 01.01.2011.

D.2) Raccolte multimateriale attivate successivamente alla sottoscrizione del presente Allegato Tecnico

D.2.a) Ai fini di cui all'ultimo capoverso dell'art. 5.3, ai Comuni che dovessero attivare una raccolta multimateriale si applicherà in ogni caso e sino al 31.12.2010 l'articolazione per fasce dei corrispettivi di cui alla tabella che segue in forza di analisi qualitative in ingresso eseguite secondo il Metodo AQ09. In tal caso i corrispettivi saranno quindi pari a:

Frazione estranea (in peso)	Corrispettivo (Euro/ton)
Fino al 10%	276,41
Oltre il 10% e fino al 16%	194,74
Oltre il 16%	0,00

I corrispettivi saranno riconosciuti sulla sola quota di imballaggi in plastica rilevata in ingresso.

Gli oneri di smaltimento/recupero energetico della frazione estranea saranno sempre a carico del Convenzionato.

La Frazione estranea nelle raccolte multimateriale valorizzate sulla base delle tabelle che precedono sarà determinata sulla base della seguente formula:

$$\% \text{ FE_Imb plastica} = \frac{\text{imb. Plastica} * \% \text{ FE Totale}}{\text{Imb. plastica} + \text{altri imballaggi}}$$

$$\text{Dove } \% \text{ FE_Totale} = \frac{\text{FE} * 100}{\text{Imb. plastica} + \text{altri imballaggi} + \text{FE}}$$

Corepla, fatto salvo quanto specificamente previsto per la raccolta multimateriale, direttamente o tramite terzi incaricati, provvederà alla verifica qualitativa del rifiuto di imballaggio in plastica secondo le modalità di cui all'allegato 1, al fine di verificare sia l'effettiva congruità dei conferimenti con la tipologia di flusso dichiarato, sia la percentuale di frazione estranea presente nei conferimenti stessi. Relativamente ai conferimenti di carichi di materiale pressato in balle, la presenza nel carico anche di una sola balla formata in maniera omogenea dai materiali "traccianti" di cui al precedente art. 4 provocherà la classificazione dell'intero carico attribuibile al medesimo Convenzionato al flusso "b", assoggettato quindi alle relative specifiche qualitative e griglia di corrispettivi.

Nel caso in cui dalle verifiche non risultino rispettati i parametri caratterizzanti ogni tipologia di flusso dichiarato (presenza massima di "traccianti" o presenza minima di contenitori per liquidi), i quantitativi conferiti, analogamente a quanto previsto per l'attribuzione della fascia qualitativa rispetto alla presenza di frazione estranea, saranno classificati ai fini dei corrispettivi nella tipologia di flusso effettivamente riscontrata.

Nel caso in cui la verifica qualitativa evidenzia frazioni estranee in misura superiore di oltre l'1% a quella massima consentita, Corepla addebiterà al Convenzionato una penale commisurata ai costi di trasporto, selezione e recupero energetico/smaltimento per la totalità della frazione estranea riscontrata e fatta salva una franchigia dell'1%. Nel solo caso di conferimenti pressati qualora, entro 24 ore dalla conclusione dell'analisi, il Convenzionato richieda via fax/e-mail di rientrare in

possesto delle balle campionate non analizzate, impegnandosi a ritirarle nelle successive 48 ore, la penale di cui sopra sarà applicata al peso della restante parte del carico.

Nel caso in cui due analisi consecutive effettuate sul materiale conferito dal medesimo Convenzionato evidenzino il superamento del limite massimo di frazione estranea, Corepla potrà sospendere per quindici giorni il Convenzionato dai conferimenti (divieto di conferire sfuso o pressato, blocco dei prelievi di carichi pressati). Qualora l'evento dovesse ripetersi, il caso sarà comunicato ai Comitati di cui ai punti 7 e 8 dell'Accordo Quadro per le determinazioni del caso.

6.2 Prestazioni aggiuntive

Come delineato nell'art. 5, Corepla ed il Convenzionato possono concordare l'organizzazione e la gestione di servizi aggiuntivi.

A) Corrispettivo per il trasporto di materiale sfuso a distanza superiore ai 25 km

Per ogni km eccedente i 25 km	1,89 Euro/ton
-------------------------------	---------------

(distanza stradale tra il centro del Comune Convenzionato/media delle distanze pesata sul numero degli abitanti se più Comuni e il centro del Comune ove è ubicato il CSS).

Condizioni:

Tale corrispettivo aggiuntivo si applica esclusivamente a mezzi che conferiscono materiale sfuso e che operano direttamente la raccolta.

B) Corrispettivo per la pressatura per conferimenti da Centro Comprensoriale con trasporto a carico di Corepla

Per carichi utili di almeno 11 tonnellate	35,00 Euro/ton
---	----------------

Condizioni:

- distanza dal CSS: > 25 km
(distanza tra il centro del Comune ove è ubicato il CC e il centro del comune ove è ubicato il CSS);
- peso minimo di ogni carico: 11 ton
(carico composto anche dal materiale di più Convenzionati);
- dimensione indicativa delle balle: cm 80 x 80 x 120;
- balle etichettate con gli estremi del CC e del flusso (a-b-c);
- indicazione sullo spazio "note" del formulario del/dei Convenzionato/i
(N. Convenzione e N. bacino) e del/dei peso/i relativo/i;
- ritiro da parte di Corepla entro 7 giorni lavorativi dalla comunicazione scritta di disponibilità di un carico completo (almeno 11 tonnellate);
- nel caso in cui Corepla e il Convenzionato concordino che il trasporto del materiale pressato al CSS indicato da Corepla sia effettuato dal Convenzionato stesso, direttamente o tramite trasportatori terzi, per carichi di almeno 11 tonnellate, il corrispettivo al Convenzionato viene

Conai	Accordo Quadro ANCI-CONAI 2009-2013	106
-------	-------------------------------------	-----

calcolato secondo i medesimi parametri che Corepla utilizza per i propri trasportatori. Tale situazione è da ritenersi comunque eccezionale, in caso contrario si applica quanto stabilito al successivo punto c.

C) Corrispettivo per la pressatura/trasporto per conferimenti da Centro Comprensoriale con trasporto effettuato dal Convenzionato in base alla Convenzione

Tale servizio deve essere predefinito in Convenzione in base all'accordo delle parti.

Per carichi utili di almeno 8 tonnellate	45,00 Euro/ton
--	----------------

Condizioni:

- distanza dal CSS: > 25 km
(distanza tra il centro del Comune ove è ubicato il CC e il centro del comune ove è ubicato il CSS);
- peso minimo di ogni carico: 8 tonnellate
(carico composto anche dal materiale di più Convenzionati);
- dimensione indicativa delle balle: cm 80 x 80 x 120;
- balle etichettate con gli estremi del CC e del flusso (a-b-c);
- indicazione sullo spazio "note" del formulario del/dei Convenzionato/i
(N. Convenzione e N. bacino) e del/dei peso/i relativo/i.

D) Corrispettivo forfettario a parziale copertura di attività logistiche svolte per esclusiva iniziativa del Convenzionato

Per carichi utili di almeno 8 tonnellate	17,14 Euro/ton
--	----------------

Condizioni:

- verifica preventiva di ammissibilità da parte di Corepla;
- distanza dal CSS: > 5 km e ≤ 25 km
(distanza del centro del Comune ove è ubicato il CC e il centro del Comune ove è ubicato il CSS);
- peso minimo di ogni carico: 8 tonnellate
(carico composto anche dal materiale di più Convenzionati);
- dimensione indicativa delle balle: cm 80 x 80 x 120
balle etichettate con gli estremi del CC e del flusso (a-b-c);
- indicazione sullo spazio "note" del formulario del/dei Convenzionato/i
(N. Convenzione e N. bacino) e del/dei peso/i relativo/i.

E) Contributo extra forfetario per trasporto via nave di materiale sia sfuso che pressato da isole minori

Per tutti i carichi sfusi e i carichi pressati di cui alla tipologia "c"

28,55 Euro/ton

Condizioni:

- si somma all'eventuale corrispettivo aggiuntivo di cui alla tipologia "a";
- si somma all'eventuale corrispettivo aggiuntivo di cui alla tipologia "b".

Relativamente ai carichi pressati il cui trasporto è effettuato da Corepla, nel caso di ritiro oltre 7 giorni e sino a 20 giorni lavorativi dalla comunicazione il Convenzionato avrà diritto ad applicare una penale pari al 3% del corrispettivo dovuto per l'intero carico. La penale sarà pari al 10% nel caso di ritiro oltre 20 giorni e sino a 30 giorni. Nel caso in cui la piattaforma abbia una produzione pari a un carico giornaliero, il ritiro tra l'8° e il 18° giorno lavorativo sconterà una penale del 10% e tra il 19° e il 30° giorno lavorativo una penale del 20%. Trascorsi 30 giorni lavorativi, oltre al corrispettivo con le penali di cui sopra, il Convenzionato avrà diritto ad addebitare a Corepla i costi di trasporto al Centro di Selezione più vicino. Per la determinazione di tali costi si farà riferimento ai corrispettivi riconosciuti da Corepla ai propri trasportatori.

6.3 Adeguamento dei corrispettivi

I corrispettivi di cui al presente Allegato verranno adeguati annualmente secondo quanto previsto nell'Accordo Quadro al punto 3.3.

7. Fatturazione

Il Convenzionato provvederà ad emettere fattura mensile nei confronti del Corepla e comunque entro due mesi dalla consegna del rifiuto di imballaggio in plastica, allegando la prefattura inviata-gli da Corepla. In caso di discordanza fra la prefattura e i dati risultanti al Convenzionato il Convenzionato stesso provvederà a contattare preventivamente Corepla per i chiarimenti del caso. I pagamenti delle fatture verranno effettuati a 90 giorni data fattura fine mese.

8. Campagne di comunicazione

Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta in termini di efficacia, efficienza, economicità e qualità, Corepla realizza a proprie spese in collaborazione con i Comuni e/o i Convenzionati attività ed interventi di informazione e sensibilizzazione degli utenti sulla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in plastica secondo le linee guida generali riportate al punto 9 dell'Accordo Quadro. Tali interventi saranno correlati alle tipologie di flusso di raccolta effettivamente attivate dal Convenzionato, così come riportate nella Convenzione locale.

9. Accordi volontari

In conformità ed attuazione di quanto stabilito al punto 6 dell'Accordo Quadro, le parti si danno reciprocamente atto che potranno essere avviate sperimentazioni a livello di bacini territoriali omogenei significativi, anche adottando modalità operative e clausole contrattuali in parziale deroga a quanto stabilito nel presente Allegato, finalizzate ad ottimizzare l'integrazione tra raccolta differenziata di rifiuti di imballaggio in plastica e fasi industriali di recupero/valorizzazione/riciclaggio degli stessi, tenuto anche conto della necessità di razionalizzare al meglio i flussi delle diverse frazioni di rifiuto di imballaggio nel caso di raccolte multimateriale.

10. Incentivazione utilizzo manufatti in plastica riciclata

Le parti si danno reciprocamente atto dell'importanza della diffusione dell'utilizzo di manufatti in materiale riciclato ai fini della crescita sia della cultura e conoscenza ambientale sia di un mercato strutturato e maturo del prodotto riciclato che costituisce il naturale e necessario terminale della raccolta differenziata.

Al fine di contribuire alla pratica attuazione di tale principio e tenuto anche conto del D.M. 8/5/2003 n. 203, le parti si impegnano reciprocamente a valutare particolari modalità di valorizzazione da applicare in quelle situazioni in cui il Convenzionato dimostri di avviare autonomamente a riciclaggio, anche tramite terzi, quanto da lui raccolto per la realizzazione di manufatti da cedere alle Pubbliche Amministrazioni, computabili quindi ai fini degli obiettivi posti dal citato D.M. A tal fine, Corepla e il Convenzionato potranno concordare anche specifiche iniziative locali nell'ambito degli accordi volontari di cui al precedente art. 9, con particolare riferimento alle frazioni di mix plastico.

11. Risorse per aree metropolitane

Corepla per gli anni 2009 e 2010 metterà a disposizione la somma di 250.000 Euro/anno da destinarsi, secondo le modalità che verranno definite dal Comitato di Coordinamento, a progetti condivisi per il miglioramento della qualità del materiale raccolto nelle aree metropolitane.

12. Cassette in plastica del circuito Conip – Imballaggi in plastica non assoggettati a CAC

Per le cassette in plastica del circuito Conip non sono dovuti da Corepla i corrispettivi previsti dal presente Allegato Tecnico. I corrispettivi dovuti ai Convenzionati saranno quindi decurtati di una percentuale pari alla percentuale di cassette riscontrate in sede di analisi qualitative che non saranno computate nel peso del campione ai fini della determinazione della percentuale di frazioni estranee.

Verrà attivato un tavolo ANCI-CONAI-Corepla-Conip per definire modalità di gestione che garantiscano ai Convenzionati un corrispettivo per tutte le cassette in plastiche conferite in raccolta differenziata.

Imballaggi riconducibili ad altri sistemi autonomi di gestione che dovessero essere riconosciuti nelle forme di legge nel corso del periodo di validità del presente Allegato Tecnico saranno considerati frazione estranea.

13. Obblighi di trasmissione informazioni alla banca dati ANCI-CONAI per i Soggetti Convenzionati

I Soggetti Convenzionati che operano sul territorio la raccolta e il recupero dei rifiuti da imballaggio siano essi Comuni e loro Consorzi e/o Unioni oppure altri operatori delegati alla raccolta e al recupero dei rifiuti da imballaggio sono obbligati a trasmettere alla banca dati ANCI-CONAI, anche al fine di consentire l'esercizio dei compiti e delle funzioni del Comitato di Coordinamento e del Comitato di Verifica di cui all'Accordo Quadro ANCI-CONAI del 23 dicembre 2008, tutti i dati e le informazioni relativi a:

- informazioni anagrafiche;
 - rifiuti di imballaggio conferiti in Convenzione;
 - rifiuti di imballaggio e le frazioni merceologiche similari raccolti nei singoli Comuni serviti;
 - rifiuti totali, frazione organica e frazione avviata a recupero energetico;
- come dettagliatamente riportato nell'allegato 3-A) al presente Allegato Tecnico.

I dati e le informazioni di cui sopra dovranno essere trasmessi trimestralmente, utilizzando i format conformi a quanto riportato nell'allegato 3-A) e gli appositi strumenti informatici in ambiente Internet, resi disponibili dalla banca dati ANCI-CONAI, con le seguenti scadenze:

Periodo	Scadenza
Primo trimestre	30 giugno
Secondo trimestre	30 settembre
Terzo trimestre	31 dicembre
Quarto trimestre	31 marzo

Il mancato invio dei dati e delle informazioni secondo il contenuto, i tempi e le modalità previsti nel presente articolo verrà segnalato al Comitato di Coordinamento che valuterà le opportune conseguenze.

14. Obblighi di trasmissione informazioni alla banca dati ANCI-CONAI per Corepla

Corepla si obbliga a comunicare alla banca dati ANCI-CONAI, anche al fine di consentire l'esercizio dei compiti e delle funzioni del Comitato di Coordinamento e del Comitato di Verifica di cui all'Accordo Quadro ANCI-CONAI del 23 dicembre 2008 tutti i dati e le informazioni relativi ai Convenzionati come dettagliatamente riportato nell'allegato 3-B) al presente Allegato Tecnico.

I dati e le informazioni di cui sopra dovranno essere trasmessi trimestralmente, utilizzando gli appositi strumenti informatici in ambiente Internet, resi disponibili da ANCI, con le seguenti scadenze:

Periodo	Scadenza
Primo trimestre	30 giugno
Secondo trimestre	30 settembre
Terzo trimestre	31 dicembre
Quarto trimestre	31 marzo

Allegato 1

Procedura per la verifica della qualità del materiale conferito e comunicazioni conseguenti. Modalità operative per l'effettuazione del prelievo e dell'analisi qualitativa del materiale conferito

1. Frequenza e finalità delle verifiche

Le analisi possono appartenere ad una delle seguenti tre tipologie:

- a. Analisi Dovute** Corepla effettuerà i controlli di qualità a proprie spese, direttamente o tramite terzi, a campione, secondo le frequenze minime e massime di cui alla tabella seguente, calcolata in base al dato storico della raccolta relativo al singolo Convenzionato (in caso di non disponibilità di tale informazione, sarà utilizzato il potenziale presuntivo di raccolta, calcolato moltiplicando la somma degli abitanti di ciascun Comune compreso nella Convenzione per il dato della raccolta pro-capite/anno relativo alla Regione che, in base al numero di abitanti, risulta essere prevalente nella Convenzione). Prima della fine di ogni anno solare, Corepla, constatato che sono intervenuti cambiamenti sostanziali (quantitativi e/o organizzativi) nell'andamento della raccolta riferiti al singolo bacino, può ricalcolare per l'anno solare successivo la frequenza stabilita, facendo riferimento alla nuova situazione. Nel caso di Convenzioni comprendenti più "bacini", così come specificati nell'Allegato/i alla Convenzione, le frequenze e le loro modalità di calcolo dovranno essere riferite a ciascun "bacino", così come definito nelle Condizioni generali di conferimento che formeranno parte integrante e sostanziale della Convenzione.

Tabella 1

Quantità conferita per singolo flusso in Convenzione (ton/anno solare)	Frequenza minima analisi	Frequenza massima analisi
Da 0 fino a 30	1/anno	3/anno
Oltre 30 fino a 100	1/quadrimestre	4/quadrimestre
Oltre 100 fino a 300	1/trimestre	3/trimestre
Oltre 300 fino a 1.000	1/bimestre	4/bimestre
Oltre 1.000 fino a 5.000	1/mese	3/mese
Oltre 5.000	2/mese	4/mese

- b. Analisi Aggiuntive** Corepla avrà comunque facoltà di effettuare anche analisi aggiuntive del materiale, che non avranno valore ai fini della determinazione del compenso perché non concorreranno al calcolo della media del periodo, ma avranno effetti limitati al singolo carico nel caso di superamento del limite di frazione estranea o per presenza di balle "traccianti" (vedi punto 6.1 dell'Allegato Tecnico Imballaggi in Plastica). Ricadono in tale tipologia le analisi effettuate nei seguenti casi:

1. Materiale conferito sfuso che appaia anche da un primo sommario esame visivo gravemente inquinato da frazioni estranee. In tal caso l'individuazione del carico su cui effettuare il campionamento avviene dopo lo scarico del mezzo;
2. Analisi effettuate in aggiunta al numero massimo previsto sul periodo con riferimento alla Tabella 1 punto a.;

3. Analisi effettuate su carichi pressati, qualora il/i CSS indicato/i in Convenzione non sia/no eccezionalmente in grado di ricevere il materiale a causa di impedimenti tecnico-logistici e il carico sia avviato da Corepla ad altro impianto e appaia, anche da un primo sommario esame visivo, gravemente inquinato da frazioni estranee.

- c. **Analisi richieste da Convenzionato** Il Convenzionato avrà a sua volta facoltà di richiedere controlli aggiuntivi, comunque in numero non superiore a quello fissato per la frequenza massima, come da Tabella 1, stabilita per ciascun bacino, che faranno media al fine della determinazione della fascia qualitativa da attribuire al materiale. Tali analisi richieste dal Convenzionato, non concorreranno comunque al raggiungimento del numero massimo di analisi dovute in Convenzione e i costi relativi saranno posti a carico del Convenzionato richiedente. Le analisi richieste devono essere effettuate entro 10 giorni dalla richiesta in presenza di conferimenti utili all'analisi. Relativamente ai casi in cui una o più analisi richieste dal Convenzionato, pur in presenza di conferimenti utili nei 10 giorni lavorativi successivi alla data di richiesta non siano effettuate, o la loro effettuazione avvenga oltre i termini previsti, si procede come di seguito descritto, a maggiore tutela del Convenzionato.

Sono riscontrabili due diverse casistiche:

1. la/le analisi è/sono stata/e effettuata/e oltre i 10 giorni lavorativi successivi alla data di richiesta, ma comunque entro il termine del periodo di riferimento per cui era/erano stata/e richiesta/e;
2. la/le analisi non è/sono stata/e effettuata/e nel corso del periodo di pertinenza della richiesta, che resta quindi inevasa.

Nel caso di cui al punto 1), Corepla assicura che la/le analisi, anche se effettuata/e in ritardo, è/sono in ogni caso riferita/e al periodo per cui era/erano stata/e richiesta/e.

Nel caso di cui al punto 2) si procede ad attribuire ai "Bacini" un numero di analisi "fittizie" pari al numero di analisi richieste e non effettuate. L'esito di tali analisi "fittizie" è fisso e pre-determinato, essendo per ciascuna tipologia di flusso quello più favorevole al Convenzionato ai fini della determinazione della media e di conseguenza del corrispettivo di raccolta, come qui di seguito analiticamente descritto:

I. "Flusso A":	Frazione Estranea	0%
	Traccianti	0%
II "Flusso B":	Frazione Estranea	0%
	Traccianti	100%
III "Flusso C":	Frazione Estranea	0%
	Contenitori in plastica per liquidi	100%
	Traccianti	0%

Tali analisi concorrono alla determinazione della media del periodo, essendo conteggiate come effettuate con gli esiti sopra indicati nel periodo di pertinenza della richiesta del Convenzionato.

Ogni analisi avrà valore per verificare sia la rispondenza di quanto conferito con le specifiche dei flussi di raccolta dichiarati, così come individuate al punto 6.1 del presente Allegato Tecnico, sia la percentuale di frazione estranea eventualmente presente nei singoli flussi, risultando in tal modo prerequisito indispensabile per la determinazione dei corrispettivi.

2. Prescrizioni generali per l'effettuazione delle verifiche e comunicazioni al Convenzionato

- a. Le analisi qualitative potranno essere effettuate esclusivamente presso il/i CSS espressamente indicato/i nella Convenzione. Il campione sarà prelevato all'ingresso del CSS Corepla e, di conseguenza, le analisi avranno luogo presso il CSS stesso, sia in caso di conferimento sfuso diretto, sia in caso di conferimento di materiale pressato proveniente da un Centro Comprensoriale operante per conto del Convenzionato. In caso di temporanea impossibilità del CSS indicato in Convenzione a ricevere il materiale, le analisi potranno essere effettuate presso diverso CSS esclusivamente nei limiti specificati al precedente punto 1, lettera b – Analisi Aggiuntive. Nel caso di flussi indirizzati da Corepla direttamente a riciclaggio che, di conseguenza, non transitano da CSS, Corepla effettuerà le analisi presso l'impianto riciclatore (RIC) secondo le stesse modalità previste presso i CSS.

In ogni caso, tutte le operazioni relative al prelievo del campione e all'esecuzione dell'analisi verranno eseguite da personale Corepla o da terzi appositamente incaricati da Corepla.

Nel caso di conferimenti sfusi verrà data la possibilità al Convenzionato di essere presente alla fase di campionamento, secondo le modalità prescritte nel Metodo AQ09 "Modalità operative per l'effettuazione del prelievo e dell'analisi qualitativa del materiale conferito". L'autista, a cui è affidato il compito di avvisare il Convenzionato, potrà attendere fino a due ore e mezza l'arrivo del Convenzionato stesso. Ove non fosse possibile lo stazionamento del mezzo di raccolta entro i cancelli del centro, il mezzo potrà attendere l'arrivo del Convenzionato all'esterno del centro. Qualora il mezzo non si presentasse entro le successive due ore e mezza, o si ripresentasse con peso lordo significativamente diverso (oltre +/- 40kg) dal primo ingresso, non verrà effettuato il prelievo e, convenzionalmente, la frazione estranea verrà considerata pari al 100%.

- b. Le analisi, appartenenti a tutte le tipologie di cui al punto 1, si svolgeranno in contraddittorio, per cui Corepla dovrà comunicare al Convenzionato secondo le modalità di seguito specificate, luogo, data ed orario di svolgimento delle analisi stesse, affinché il Convenzionato possa presenziarvi. Tuttavia qualora il Convenzionato regolarmente avvisato non presenzi all'analisi, questa sarà comunque valida ed efficace.

Corepla inviterà pertanto il Convenzionato a partecipare alla verifica con avviso che verrà inviato via fax/e-mail (faranno fede i riferimenti indicati all'atto della stipula della Convenzione o le eventuali successive modifiche preventivamente comunicate in forma scritta) 48 ore prima dell'analisi. Lo svolgimento dell'analisi avverrà non prima delle 48 e non oltre le 96 ore successive al conferimento secondo le modalità riportate nel Metodo AQ09.

- c. Tutti i termini riportati ed espressi in "ore" o "giorni" sono da intendersi sulla base della settimana lavorativa di 5 giorni (con esclusione quindi del sabato). Eventuali festività locali saranno conteggiate come giornate lavorative, pur impegnandosi Corepla, per quanto possibile e in sua conoscenza, ad evitare situazioni di disagio ai Convenzionati.

3. Esito delle verifiche

- a. La tabella 1 fissa i periodi di frequenza delle analisi di qualità. La media, su tali periodi, dei dati qualitativi riscontrati sul materiale conferito verrà comunicata al Convenzionato entro 10 giorni lavorativi dall'inizio del mese successivo all'ultima analisi prevista dalla tabella di cui sopra relativamente al bacino di riferimento. Contribuiranno al computo di tale media anche le eventuali analisi con risultato pari al 100% di frazione estranea previste al punto 2 lettera a) nei casi in cui il mezzo identificato al primo ingresso per il campionamento di materiale sfuso non si presentasse entro le successive due ore e mezza o si ripresentasse con peso lordo significativamente diverso.

Il dato così comunicato, qualora risulti da un numero di verifiche almeno pari al minimo del periodo, varrà a determinare il compenso spettante al Convenzionato per tutti i conferimenti effettuati dal primo giorno del periodo successivo a quello in cui si sia concluso il predetto periodo di frequenza stabilito sino all'ultimo giorno del mese in cui si concluda il periodo successivo, ad esclusione dei bacini con periodo mensile e bimensile (frequenza minima analisi: 1/mese e 2/mese). Per tali bacini il dato comunicato, qualora risulti da un numero di verifiche almeno pari al minimo del periodo, varrà a determinare il compenso spettante al Convenzionato per tutti i conferimenti effettuati dal primo all'ultimo giorno del mese di effettuazione della/e analisi.

Le analisi eventualmente richieste dal Convenzionato ai sensi del punto 1, lettera c, purché richieste entro il termine del periodo di riferimento, anche se effettuate nel mese successivo al periodo stesso, faranno media con quelle precedenti.

- b. L'analisi avrà validità ai fini della determinazione del corrispettivo e/o delle penali per tutto il materiale conferito dal Convenzionato proveniente dal "bacino" di provenienza, così come specificato nell'Allegato/i alla Convenzione, indipendentemente quindi dal Comune o dai Comuni di provenienza del materiale analizzato e sarà applicabile solo qualora sia stato effettuato il numero minimo di analisi previsto in tabella 1.

Per consentire comunque di ottimizzare la rappresentatività dei campionamenti Corepla si impegna a dare istruzioni ai soggetti terzi, addetti al campionamento, in merito alla rotazione dei giorni di prelievo su un medesimo bacino ove applicabile. A tal proposito gli addetti verranno messi in condizione di ottemperare a tale impegno avendo sempre a disposizione l'informazione in merito ai giorni della settimana di prelievo in cui è stato prelevato il materiale analizzato nelle ultime 5 analisi in contraddittorio con il Convenzionato e valide ai fini della media. Corepla consentirà, laddove richiesto, la divisione in due dei bacini con conferimenti sfusi che comprendano tra i Comuni deleganti un capoluogo di Provincia.

Nel caso di conferimenti di materiale pressato, tutte le analisi qualitative effettuate sul materiale conferito proveniente da un dato Centro Comprensoriale (CC) ed appartenente ad un dato flusso di raccolta ('a' - 'b' - 'c') avranno valore per qualificare il materiale conferito da qualsiasi bacino proveniente da detto CC su tale flusso di raccolta, in funzione della periodicità di analisi di ogni singolo bacino. Le eventuali penali per superamento dei limiti di frazione estranea e/o per presenza di balle traccianti (di cui al punto 6.1 dell'Allegato Tecnico Imballaggi in Plastica) verranno addebitate ai Convenzionati indicati sul singolo formulario oggetto di verifica in proporzione alle quantità ivi riportate.

Nel caso in cui le frequenze minime delle analisi previste in tabella 1 non fossero rispettate, al

Convenzionato verrà attribuita la fascia di qualità superiore rispetto al periodo di verifica precedente per lo specifico flusso in Convenzione, ferma restando la possibilità per Corepla di dimostrare che la mancata effettuazione del numero minimo di analisi dipenda da mancata ottemperanza delle disposizioni previste in Convenzione da parte del Convenzionato (ad esempio impossibilità di individuare correttamente i conferimenti).

- c. Qualora dall'analisi (o dalla media delle analisi) risultasse non rispettata, per il flusso dichiarato, la specifica minima di cui all'art. 6.1 dell'Allegato Tecnico Imballaggi in Plastica (specificamente: presenza di "traccianti" superiore al 20% per flusso 'a', presenza di contenitori per liquidi inferiore al 90% del campione analizzato per flusso 'c'), Corepla riconoscerà al Convenzionato i corrispettivi relativi alla tipologia di flusso effettivamente riscontrata, adottando quindi anche i relativi parametri qualitativi rispetto alla presenza di frazione estranea.
- d. Qualora il dato comunicato evidenziasse comunque una presenza di frazione estranea superiore al limite massimo, nulla verrà riconosciuto al Convenzionato, ad alcun titolo, relativamente a tutti i conferimenti effettuati nel periodo di riferimento determinato come al precedente punto a.

4. Tutele del Convenzionato

- a. Corepla, facendosi integralmente carico dell'effettuazione delle verifiche sia dal punto di vista operativo che da quello economico, ritiene di fondamentale importanza per il positivo sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in plastica assicurare la massima indipendenza, correttezza e trasparenza nell'effettuazione delle verifiche stesse, a tutela in primo luogo dei Convenzionati ma anche, più in generale, della credibilità dell'intero sistema. Corepla si impegna pertanto al rispetto scrupoloso delle procedure descritte nel presente Allegato e nel Metodo AQ09, anche in nome e per conto dei soggetti che per suo conto effettuano le analisi qualitative, nonché ad intervenire risolutamente a fronte di ogni abuso o non-conformità eventualmente riscontrati, anche a seguito di segnalazioni da parte dei Convenzionati.
- b. Corepla deve rispettare le frequenze minime delle analisi previste in tabella 1. Ove tali frequenze non fossero rispettate, al Convenzionato verrà attribuita la fascia di qualità superiore rispetto al periodo di verifica precedente per lo specifico flusso in Convenzione, ferma restando la possibilità per Corepla di dimostrare che la mancata effettuazione del numero minimo di analisi dipenda da mancata ottemperanza delle disposizioni previste in Convenzione da parte del Convenzionato (ad esempio impossibilità di individuare correttamente i conferimenti).
- c. Corepla organizzerà con cadenza almeno annuale seminari di approfondimento e confronto sulle problematiche inerenti la qualità della raccolta differenziata e le relative attività di controllo, invitando a parteciparvi oltre ai soggetti terzi incaricati dell'effettuazione delle analisi anche una rappresentanza dei soggetti Convenzionati, da individuarsi a cura di ANCI.
- d. Qualora il Convenzionato, per qualsiasi ragione, ritenga che il campione prelevato non sia a lui attribuibile, dovrà contestare tale circostanza tramite fax/e-mail inviato a Corepla precedentemente al momento dell'effettuazione dell'analisi. In subordine, la contestazione potrà essere comunicata anche in fase di contraddittorio, ma comunque prima che l'analisi inizi. La mancata contestazione comporta l'accettazione da parte del Convenzionato dell'esito dell'analisi, per lo meno per quanto concerne l'attribuzione del campione.

- e. Premesso che, relativamente ai carichi pressati, verifiche presso CSS diverso/i da quello/i indicato/i in Convenzione possono verificarsi solo nei casi di cui al punto 1.b del presente Allegato e nei limiti ivi previsti, in ragione dell'eccezionalità dell'evento i costi per la partecipazione alla verifica da parte del Convenzionato restano comunque a carico dello stesso, fermo restando l'impegno da parte di Corepla per ridurre al minimo disagi e costi.
- f. Il Convenzionato che ritenga che, per qualsiasi ragione, non sia stata rispettata la procedura per l'effettuazione della verifica o che siano riscontrabili comunque irregolarità, oltre a richiedere l'annotazione nel verbale di analisi delle proprie posizioni, dovrà inoltrare a Corepla protesta scritta motivata entro 8 (otto) giorni lavorativi dall'effettuazione dell'analisi. Corepla dovrà fornire risposta scritta entro 8 (otto) giorni lavorativi dall'avvenuto ricevimento della protesta scritta. Qualora, esperite tutte le verifiche del caso, il Convenzionato ritenga la soluzione proposta da Corepla comunque insoddisfacente, potrà segnalare il caso al Comitato di Verifica dell'Accordo Quadro per un riesame della decisione. Resta inteso che, in caso di rimando della decisione al Comitato di Verifica, tutti i quantitativi di materiale conferiti nel periodo di validità dell'analisi contestata relativi al "bacino" oggetto dell'analisi stessa risulteranno essere attribuiti alla fascia qualitativa riscontrata da Corepla, che sarà quindi da prendere come riferimento dal Convenzionato per la fatturazione, fatto salvo l'eventuale conguaglio in base alle decisioni assunte dal Comitato di Verifica.
- g. Qualora il Convenzionato non abbia presenziato all'analisi è in ogni caso sua facoltà richiedere a Corepla tramite fax/e-mail l'invio di copia del report dell'analisi e del relativo prelievo.

Allegato 2

Procedura per la determinazione quantitativa e la gestione operativa della frazione di rifiuti d'imballaggio in plastica provenienti da raccolta multimateriale di origine domestica

1. Campo di applicazione

- a. La PROCEDURA regola le modalità per la quantificazione e la gestione della frazione costituita dai rifiuti d'imballaggio in plastica provenienti da raccolta differenziata multimateriale esclusivamente di origine domestica. Per la definizione di "raccolta multimateriale" si rimanda all'art. 5.2 dell'Allegato Tecnico.
- b. Per quanto attiene l'argomento specifico, la PROCEDURA regola ogni rapporto tra Corepla e i Convenzionati che abbiano sottoscritto Convenzioni per la raccolta differenziata dei rifiuti d'imballaggio in plastica e che abbiano attivato uno o più flussi di raccolta multimateriale (tra cui i rifiuti d'imballaggio in plastica) di origine domestica, trovandosi in una delle situazioni di cui al successivo punto "c". Pertanto la PROCEDURA, che Corepla si impegna a trasmettere al Convenzionato unitamente al "Bacino" per cui si applica, sostituisce relativamente alle materie che tratta ogni eventuale diverso accordo tra Corepla e il Convenzionato stesso. Il Convenzionato, relativamente agli argomenti normati dalla PROCEDURA, non può opporre a Corepla alcun accordo o contratto con terzi, ivi compreso in primo luogo il soggetto gestore dell'impianto che effettua per suo conto la separazione delle diverse frazioni della raccolta multimateriale, che contrastino con quanto stabilito dalla PROCEDURA. È pertanto onere del Convenzionato assicurarsi della compatibilità di tali accordi e/o contratti, sia già in essere che stipulati successivamente, con i contenuti della PROCEDURA. I Centri di Selezione Corepla sono tenuti a comunicare sempre con chiarezza ai soggetti che richiedessero loro di effettuare la separazione di una raccolta multimateriale che comprendesse anche la frazione "imballaggi in plastica", l'esistenza di un contratto di selezione fra loro e Corepla.
- c. La PROCEDURA si applica esclusivamente allorquando la raccolta multimateriale di origine domestica sia conferita direttamente ad un Centro di Selezione Corepla (CSS), che in tal caso assume anche la denominazione di Centro di Selezione Multimateriale (CSM). Non si applica invece nei casi in cui la separazione tra le diverse frazioni che compongono la raccolta multimateriale sia preliminarmente effettuata presso altro impianto. Rientra tuttavia nel campo di applicazione della PROCEDURA il caso in cui nel medesimo sito siano effettuate, pur utilizzando linee impiantistiche separate, sia la separazione per conto del Convenzionato delle diverse frazioni che compongono la raccolta multimateriale, sia la successiva selezione della frazione "imballaggi in plastica" per tipologia/polimero/colore per conto di Corepla, a condizione che le due lavorazioni siano effettuate dal medesimo soggetto giuridico.

2. Modalità operative

- a. Il Convenzionato comunica a Corepla che intende far svolgere a proprie cure e spese la separazione di una raccolta multimateriale presso un CSS, avendo preliminarmente stipulato con il soggetto gestore dell'impianto apposito contratto. Il CSS, a sua volta, è contrattualmente obbligato a comunicare a Corepla di essere in procinto di intraprendere attività di separazione della

raccolta multimateriale nel medesimo sito ove svolge l'attività di selezione per conto di Corepla, acquisendo quindi la qualifica di CSM. L'obbligo di comunicazione da parte del CSM riguarda in ogni caso anche tutti i successivi soggetti conferenti raccolta multimateriale.

- b. Corepla predispose uno specifico "Bacino" per ciascun flusso di raccolta multimateriale destinato a ciascun Centro di Selezione (CSM) e invia al Convenzionato, unitamente al/ai "Bacino"/"Bacini" stesso/i, la presente procedura che s'intende integralmente accettata.
- c. Il CSM, entro il giorno 5 di ogni mese successivo a quello di riferimento, comunica a Corepla e a tutti i Convenzionati che vi conferiscono raccolta multimateriale, utilizzando la tabella di cui all'allegato 1 alla presente PROCEDURA, i valori aggregati corrispondenti alla seguente formula:

$$Qmt = (P - Imn)$$

Laddove:

Qmt = Totale raccolta multi

Quantità complessiva di raccolta differenziata imballaggi in plastica proveniente da raccolta multimateriale processata dal CSM nel periodo di riferimento.

P = Prodotti e Sottoprodotti

Somma delle quantità complessive delle singole frazioni di imballaggi in plastica selezionati per tipologia/polimero/colore (ossia, ad oggi, "Contenitori per Liquidi", "Film", "Taniche"), nel periodo di riferimento dal CSM, cui si aggiunge il quantitativo di imballaggi in plastica presente nelle frazioni di "plastiche miste" selezionate (ossia, ad oggi, "PlasMix", "Plasmix Fine", "MPO", "MPR", "Cassette", "Misto PET"), calcolato in base alle analisi merceologiche svolte su di esse da Corepla.

Imn = Imballaggi in plastica da raccolta mono

Quantità complessiva netta di imballaggi in plastica selezionati, provenienti da raccolta differenziata monomateriale, relativa ai "Bacini" monomateriale in ingresso al CSM, riscontrata nel periodo di riferimento sulla base delle verifiche qualitative effettuate sui singoli Convenzionati conferenti raccolta monomateriale.

Relativamente alle frazioni specificamente indicate quali costituenti la voce "Prodotti e Sottoprodotti" (vedi lettera "P" della formula), si ribadisce che gli elenchi forniti rispecchiano l'articolazione della produzione Corepla al momento dell'approvazione della presente PROCEDURA, per cui lo stesso Corepla si impegna a comunicare immediatamente al Comitato di Verifica dell'Accordo di Programma Quadro ANCI-CONAI ogni eventuale variazione apportata a tale articolazione in momenti successivi, al fine di permettere di adeguare la formula.

Relativamente alle analisi merceologiche svolte da Corepla rispettivamente sulle frazioni "plastiche miste" comprese nella voce "Prodotti e Sottoprodotti" (vedi lettera "P" della formula), finalizzate a verificare l'incidenza percentuale della presenza di imballaggi in plastica nelle stesse, Corepla si rende disponibile ad individuare, caso per caso, insieme ai singoli Convenzionati che richiedessero di poter verificare lo svolgimento delle analisi, le modalità di accesso compatibili con le proprie procedure.

Ai fini dell'applicazione della formula di cui sopra, il CSM deve prendere in considerazione esclusivamente i quantitativi di raccolta multimateriale processati (ossia effettivamente sottoposti sia alla separazione delle frazioni che compongono la raccolta multimateriale conferita sia alla selezione per tipologia/polimeri/colore per conto di Corepla) nel mese di riferimento.

- d. Il CSM, sulla base di analisi merceologiche svolte sulla raccolta multimateriale conferita da ciascun Convenzionato o di altra procedura concordata con gli stessi, ripartisce tra i diversi Convenzionati che conferiscono raccolta multimateriale il quantitativo complessivo di rifiuti d'imballaggio in plastica, provenienti da raccolta multimateriale, così come risulta dalla formula di cui al precedente punto "c". La pattuizione delle modalità di calcolo dei quantitativi di imballaggi in plastica da attribuire a ciascun Convenzionato, a partire dal valore complessivo comunicato, nonché delle modalità di espletamento delle eventuali analisi in ingresso sulla raccolta multimateriale, è determinata liberamente tra i singoli Convenzionati e il CSM, restandovi Corepla estraneo.
- e. Il CSM, per i fini di cui alla successiva lettera h), inserisce nel sistema informativo Corepla i dati quantitativi del multimateriale in ingresso per ciascun Convenzionato e comunica mensilmente a Corepla i quantitativi in uscita ripartiti tra i diversi Convenzionati che conferiscono raccolta multimateriale. La somma di tali quantitativi deve essere uguale al quantitativo complessivo risultante dalla formula di cui al precedente punto "c". Il CSM, nelle forme previste dai rispettivi rapporti contrattuali, comunica altresì ad ogni Convenzionato il relativo quantitativo risultante dalla ripartizione.
- f. Ai fini del riconoscimento da parte di Corepla dei corrispettivi previsti dall'Accordo di Programma Quadro ANCI-CONAI per la raccolta differenziata dei rifiuti d'imballaggio in plastica, relativamente ai "Bacini" di raccolta multimateriale di origine domestica conferita direttamente a CSM, il Convenzionato fattura a Corepla al corrispettivo di cui all'art. 6 D.1.a) il quantitativo risultante dalla ripartizione effettuata dal CSM, così come da quest'ultimo comunicato sia a Corepla che a ciascun Convenzionato.
- g. Il CSM è contrattualmente obbligato a comunicare a Corepla, a seguito di semplice esame visivo del materiale conferito come flusso "multimateriale", ogni presenza anomala di "traccianti", così come individuati al punto 4 dell'Allegato Tecnico "Imballaggi in plastica" all'Accordo di Programma Quadro ANCI-CONAI. Per "presenza anomala" si intende una concentrazione di "traccianti" tale da poter fare supporre per lo meno una commistione con flussi di origine non domestica. In ogni caso, la segnalazione del CSM è finalizzata unicamente a segnalare l'anomalia, in ragione del fatto che la presente PROCEDURA è destinata a regolare i flussi di raccolta multimateriale conferiti a CSM esclusivamente di origine domestica, affinché Corepla e il Convenzionato interessato possano verificare congiuntamente la situazione e concordare le eventuali misure del caso per una verifica puntuale della effettiva composizione e provenienza dei flussi in questione.
- h. Corepla, nell'ambito delle sue attività di controllo e verifica dei flussi e dell'attività dei CSS e dei CSM, effettuerà delle analisi merceologiche secondo il metodo AQ09 sulla raccolta multimateriale conferita da ciascun Convenzionato, in ingresso ai CSM al fine di verificare il rispetto dei requisiti di cui all'art. 5.2 dell'Allegato Tecnico. Le risultanze di tali analisi, a fronte di scostamenti significativi (sia per eccesso che per difetto) tra i valori relativi alla frazione "imballaggi in plastica" comunicati dal CSM al Convenzionato e quelli riscontrati in sede di analisi del multimateriale possono costituire elemento indicatore di una qualche anomalia nell'attribuzione dei quantitativi ai diversi Convenzionati. Pertanto Corepla, a maggiore tutela dei Convenzionati stessi, qualora riscontri una qualche anomalia, comunica loro la circostanza e, se del caso, collabora per individuare le cause del fatto anomalo.

Allegato 1 alla procedura per la determinazione quantitativa e la gestione operativa della frazione di rifiuti d’imballaggi in plastica provenienti da raccolta multimateriale di origine domestica

Tabella-tipo per la comunicazione mensile ai Convenzionati e a Corepla del quantitativo totale di rifiuti d’imballaggio in plastica provenienti da separazione di raccolta multimateriale conferita a CSM

CSM

Anno Mese di riferimento

Quantitativo totale imballaggi in plastica da raccolta multimateriale: $Q_{mt} = (P - Imn) = \text{kg}$

Prodotti e Sottoprodotti (P)				Imballaggi plastica da mono (Imn)
Contenitori per liquidi	Film	Taniche	Imb. plastica nelle frazioni "plastica miste"	
kg	kg	kg	kg	kg

Allegato 3-A – Dati Convenzionati

Parte 1 – Scheda Anagrafica

Trimestre di riferimento della rilevazione

Nome o ragione sociale

Sede unità locale a cui si riferisce la dichiarazione

Numero iscrizione REA

Provincia

Comune

Via

N. civico C.A.P. num telefonico / Totale addetti unità locale

Sede legale (da compilare solo se la sede legale è diversa dalla sede dell'unità locale)

Provincia Cod Provincia

Comune

Via

N. civico C.A.P. num telefonico /

Referente

Ruolo Referente

Nome Cognome

Provincia Cod Provincia

Comune

Via N. civico C.A.P.

num telefonico / Cell Fax / Email

Conai	Accordo Quadro ANCI-CONAI 2009-2013	122
-------	-------------------------------------	-----

Parte 2 – Scheda Rifiuti

Sezione 1 (Rifiuti di imballaggio conferiti al Consorzio di Filiera)

Quantità (ton)	Fascia di qualità	Corrispettivo (Euro)

Sezione 2 (Rifiuti gestiti nei singoli Comuni serviti)

Rifiuti urbani totali gestiti: (ton)

Voce	Codice CER	Descrizione CER	Quantità (ton)
Frazione merceologica oggetto della Convenzione			
Frazione organica raccolta in forma differenziata			
Rifiuto indifferenziato avviato a recupero energetico (TVZ / produzione CDR)			

Note

- La “Sezione 2” viene compilata solo dai Comuni Convenzionati direttamente e dai Convenzionati che hanno in gestione i servizi di raccolta dei rifiuti urbani nel Comune/Comuni delegante/i. Nel caso il Convenzionato gestisca il servizio in più Comuni deleganti la scheda deve essere compilata per ciascun Comune.
- Le singole voci delle tabelle in “Sezione 1” e in “Sezione 2” potranno essere ripetute in funzione di specificità delle relative raccolte (frazione merceologica gestita con diverse modalità di raccolta, con più codici CER, ecc.).

Modalità operative per l'effettuazione del prelievo e dell'analisi qualitativa del materiale conferito

1. Scopo

Il presente documento ha la finalità di definire le modalità operative prescritte per il prelievo e la successiva determinazione della quantità percentuale di frazioni di imballaggi e frazione estranea (con eventuali ulteriori ripartizioni) presenti nel materiale conferito nei Centri di Selezione.

2. Campo di applicazione

Il metodo si applica a tutto il materiale conferito dai Convenzionati presso i Centri di Selezione.

3. Definizioni

Convenzionato Soggetto che ha stipulato una Convenzione con Corepla.

CSS Centro di selezione.

CPL Contenitori in plastica per liquidi fino a 5 l in volume.

Traccianti Film d'imballaggio di polietilene (non sono considerati "traccianti" i seguenti film d'imballaggio di polietilene: gli shoppers, i sacchi per la raccolta differenziata e gli imballaggi secondari per bottiglie di acqua minerale/bibite o analoghi, ma comunque di dimensione non superiore al formato A3); imballaggi di polistirene (detto anche polistirolo) espanso – EPS (non sono considerati "traccianti" i seguenti imballaggi di polistirene espanso: vaschette per alimenti, imballi di piccoli elettrodomestici); reggette di plastica; big bags di plastica; pallets di plastica.

Cassette CAC Cassette di plastica, per imballaggio di bottiglie, assoggettate al Contributo Ambientale CONAI.

Cassette Conip Cassette di plastica, per imballaggio di prodotti ortofrutticoli ed altro, appartenenti al circuito Conip.

Imballaggi vari Imballaggi e CPL in Polivinilcloruro; altri imballaggi non CPL/TRACCIANTI/CASSETTE (es. vaschette, barattoli, retine, tuniche, vasi per vivaisti, shoppers, sacchi per la raccolta differenziata e imballaggi secondari – termoretraibile – per bottiglie di acqua minerale/bibite o analoghi ma comunque di dimensione non superiore al formato A3, EPS per vaschette per alimenti e imballi di piccoli elettrodomestici).

Monomateriale Raccolta differenziata urbana dei soli rifiuti di imballaggi in plastica.

Multimateriale Raccolta differenziata urbana di rifiuti di imballaggi ed eventuali frazioni merceologiche similari di più materiali (plastica, carta/cartone, alluminio, acciaio, vetro, legno).

4. Sommario del metodo

Una quantità idonea di materiale, prelevato opportunamente dal materiale conferito, viene cernito nelle seguenti frazioni: CPL, Cassette CAC, Cassette Conip, Traccianti, Imballaggi vari e Frazione Estranea (con eventuali ulteriori ripartizioni), così come descritto nel successivo punto 10.4.

Le diverse frazioni così separate sono successivamente pesate e ne viene determinata la percentuale rispetto al peso del campione cernito (al netto della frazione Cassette Conip).

5. Apparecchiatura

- Muletto e/o pala meccanica e/o ragno;
- Tronchese;
- Pala;
- Scopa;
- Bilancia da magazzino (portata 1000 kg, divisione scala 500 g o inferiore) o dinamometro (divisione scala 500 g o inferiore) o bilancia tecnica (divisione scala 200 g o inferiore);
- Ceste, cassoni o sacchi;
- Magnete.

6. Precauzioni

Indossare idonei dispositivi di protezione individuale (es. guanti di lavoro, scarpe antinfortunistiche, ecc.). Non consumare cibi o bevande e non fumare durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente metodo.

7. Prelievo del campione

7.1. Materiale conferito sfuso

7.1.1. Il Convenzionato avrà la possibilità di essere presente alla fase di campionamento del materiale. Una volta individuato il carico su cui effettuare il campionamento verrà effettuata la pesatura del carico e si provvederà al rilascio di un documento ("report di identificazione e prelievo materiale sfuso" e fotocopia del FIR o della bindella di pesata) che certifichi ora di ingresso, peso lordo, targa ecc. L'autista, a cui è affidato il compito di avvisare il Convenzionato, potrà attendere fino a due ore e mezza l'arrivo del Convenzionato stesso. Si procederà successivamente al prelievo del campione alla presenza del Convenzionato, laddove quest'ultimo informasse l'autista di voler presenziare al prelievo e si presentasse entro il tempo stabilito. Ove l'autista dichiarasse l'impossibilità del Convenzionato a presenziare al prelievo del campione, il prelievo stesso verrà effettuato alla presenza dell'autista. Ove non fosse possibile lo stazionamento del mezzo di raccolta entro i cancelli del centro, dopo il rilascio del documento di cui sopra, il mezzo potrà attendere l'arrivo del Convenzionato all'esterno del centro. Qualora il mezzo non si presentasse entro le successive due ore e mezza, o si ripresentasse con peso lordo significativamente diverso (oltre +/- 40kg), non verrà effettuato il prelievo e, convenzionalmente, verrà attribuita un'analisi con il 100% di frazione estranea.

Corepla si riserva la facoltà di effettuare il prelievo del campione anche direttamente a scarico avvenuto, qualora il materiale conferito appaia, anche da un primo sommario esame visivo, gravemente inquinato da frazioni estranee. In tale caso l'analisi conseguente sarà da considerarsi di tipologia aggiuntiva, ovvero i relativi risultati avranno valore solo per il singolo carico. Verrà comunque invitato l'autista a presenziare al prelievo.

7.1.2. Il campione verrà prelevato, a scarico avvenuto in area sgombra da altri materiali, in modo casuale. Nel campione verrà ricompresa la parte centrale della massa; nel caso di multi-materiale con vetro particolare attenzione andrà posta nel prelevare sia gli strati inferiori che superiori del cumulo, al fine di garantire la rappresentatività del prelievo sia relativamente alle frazioni pesanti che leggere. Il processo di campionamento dovrà assicurare che il quantitativo prelevato per l'esecuzione dell'analisi soddisfi i requisiti minimi previsti al punto 9.

7.1.3. Il campione verrà identificato in relazione al documento di trasporto, verrà stoccato in area sgombra da qualsiasi frazione estranea e confinato in contenitori idonei che dovranno essere chiusi e sui quali dovranno essere apposti dei sigilli (ad es. nastro adesivo in carta, scotch per pacchi, nastro ad alta visibilità, ecc.) debitamente firmati in modo indelebile dai soggetti presenti al prelievo. Dovranno essere comunque adottate tutte le cautele idonee per la sua conservazione ed identificazione, apponendo sul contenitore, in apposita busta trasparente, copia del documento di trasporto e del relativo report di prelievo.

7.1.4. L'autista dell'automezzo e/o il Convenzionato verranno invitati ad assistere al prelievo e a vistare il relativo report di prelievo. Qualora vi provvedano verrà loro rilasciata copia dello stesso.

7.2. Materiale conferito pressato

7.2.1. Dal carico verranno prelevate, preferibilmente da punti diversi del carico, almeno 10 (dieci) balle; verranno prelevate tutte le balle conferite qualora il numero di balle presenti nel carico relative ad un bacino, oggetto di campionamento, sia inferiore a 10 (dieci).

7.2.2. Le balle verranno identificate e confinate in area sgombra da qualsiasi frazione estranea, provvedendo a circoscriverle con nastro ad alta visibilità. Dovranno essere comunque adottate tutte le cautele idonee per la loro conservazione ed identificazione, apponendo su una delle balle, in modo visibile e in apposita busta trasparente, copia del documento di trasporto e del relativo report di prelievo.

7.2.3. Qualora il materiale sia stato consegnato con trasporto a cura del Convenzionato, l'autista dell'automezzo verrà invitato ad assistere al prelievo e a vistare il relativo report. Qualora vi provveda gli verrà rilasciata copia dello stesso.

7.2.4. Qualora il materiale sia stato consegnato con trasporto a cura di Corepla il prelievo delle balle verrà effettuato unilateralmente dall'incaricato Corepla.

7.2.5. Qualora sia stata conferita anche una sola balla composta integralmente dai materiali individuati come "traccianti", essa andrà accantonata includendola tra le dieci balle del campione.

8. Compilazione del Report di Prelievo

I “Report Prelievo Materiale Conferito Pressato” o “Report Identificazione e Prelievo Materiale Conferito Sfuso” dovranno essere compilati in ogni loro parte applicabile e trasmessi, alla società indicata da Corepla, via fax entro la stessa data del prelievo del campione, allegando il/i documenti di trasporto corrispondenti al materiale conferito. Sul “Report Prelievo Materiale Conferito Pressato” deve essere indicata l’eventuale presenza di balla/e tracciante/i accantonata/e fra quelle prelevate.

N.B. Per i carichi conferiti pressati, qualora l’esito dell’analisi, in termini di frazione estranea, risulti superiore al limite previsto, il Convenzionato potrà decidere di rientrare in possesso delle balle campionate, ad esclusione delle balle analizzate.

9. Determinazione quantitativa del campione

9.1. Monomateriale

9.1.1. In caso di conferimenti sfusi il campione sarà di peso pari almeno a 100 kg con una tolleranza di 5 kg;

9.1.2. in caso di conferimenti pressati il campione sarà di peso pari almeno a 200 kg con una tolleranza di 10 kg.

9.2. Multimateriale

9.2.1. In caso di conferimenti multimateriale pesante costituito da imballaggi in plastica con vetro il campione sarà di peso pari almeno a 160 kg con una tolleranza di 8 kg;

9.2.2. in caso di conferimenti multimateriale pesante costituito da imballaggi in plastica con carta o legno il campione sarà di peso pari almeno a 160 kg con una tolleranza di 8 kg;

9.2.3. in caso di conferimenti multimateriale pesante costituito da imballaggi in plastica con cartone il campione sarà di peso pari almeno a 200 kg con una tolleranza di 10 kg;

9.2.4. in caso di conferimenti multimateriale leggero costituito da imballaggi in plastica con materiali diversi da vetro, carta o legno il campione sarà di peso pari almeno a 130 kg con una tolleranza di 6,5 kg.

Per la determinazione della tipologia del multimateriale conferito si farà riferimento alle caratteristiche anagrafiche del bacino, alle annotazioni presenti nel formulario o, in mancanza delle precedenti informazioni, alla valutazione visiva del personale incaricato del prelievo.

10. Esecuzione dell’analisi merceologica

10.1. Preparazione campione materiale conferito sfuso

All’ora fissata per l’inizio dell’analisi, il campione verrà identificato e si potrà procedere all’analisi rovesciando il materiale a terra in area sgombra da altro materiale; qualora il peso del campione, ove possibile riscontrarlo prima dell’inizio della cernita, fosse significativamente eccedente ai quantitativi previsti al punto 9 si procederà all’applicazione della procedura di partizione del campione descritta al paragrafo 10.3. Tale procedura di partizione si applicherà comunque nel caso in cui non fosse possibile riscontrare il peso del campione prima della cernita.

10.2. Preparazione campione materiale conferito pressato

10.2.1. All'ora fissata per l'inizio dell'analisi, 2 (due) delle balle campionate, verranno scelte dal Convenzionato; le 2 balle individuate per l'analisi verranno aperte ed il materiale mischiato in area sgombra da altro materiale.

10.2.2. Si procederà all'applicazione della procedura di partizione del campione descritta al paragrafo 10.3.

10.2.3. Qualora in fase di campionamento sia stata accantonata anche una sola balla composta integralmente dai materiali individuati come "TRACCIANTI", l'intero carico riferibile al Convenzionato verrà considerato come di origine non domestica, anche se la balla non verrà poi inserita tra le due sottoposte ad analisi.

In tal caso, in sede di analisi sarà necessario che l'incaricato faccia constatare al Convenzionato, se presente, la circostanza (presenza balle "TRACCIANTI"); nel caso in cui invece il Convenzionato non si presenti al contraddittorio, Corepla potrà in ogni caso avvalersi della facoltà di attribuire il carico alla tipologia "non domestico", facendone comunque derivare tutte le conseguenze per il Convenzionato. In entrambi i casi l'incaricato dovrà riportare sul report di analisi evidenza della presenza di balle "traccianti".

10.3. Partizione del campione

Una volta posizionato in area sgombra, il campione dovrà essere miscelato e successivamente distribuito in modo uniforme, impiegando idonee attrezzature, fino a formare uno strato di altezza omogenea.

Si procederà alla riduzione della massa attraverso una suddivisione della stessa in due o più parti al fine di soddisfare i requisiti minimi in termini di peso previsti al punto 9.

Una volta effettuata la suddivisione con l'ausilio di mezzi meccanici e/o pala e scopa, il Convenzionato avrà la facoltà di scegliere di volta in volta la parte da analizzare, che dovrà essere necessariamente cernita per intero.

In ogni caso anche le altre parti dovranno essere accantonate separatamente e tenute a disposizione fino alla conclusione della cernita, per eventuali nuove partizioni necessarie per soddisfare i requisiti minimi in termini di peso previsti al punto 9.

10.4. Cernita del campione

Il materiale verrà cernito manualmente e verranno separati tutti gli imballaggi di plastica, conferibili in base alla normativa vigente, da tutte le frazioni estranee.

10.4.1. Gli imballaggi di plastica di cui al punto precedente verranno separati in cinque frazioni:

- a. CPL
- b. Traccianti
- c. Cassette CAC
- d. Cassette Conip
- e. Imballaggi vari

10.4.2. Il materiale non conforme, ovvero non riconducibile a quanto previsto al punto 10.4.1 verrà cernito e quantificato come frazione estranea.

10.4.3. La frazione residua dovrà essere sottoposta ad un vaglio di maglia 2x2 cm. Il sopravaglio verrà ulteriormente cernito come ai due punti precedenti ed il sottovaglio ottenuto verrà

omesso dalla quantificazione del peso campione analizzato, tranne nel caso di multi materiale contenente Vetro in cui il sottovaglio verrà quantificato e riportato all'interno della frazione Vetro.

10.4.4. Nel caso specifico della frazione estranea derivata dalla raccolta di multimateriale, si dovrà procedere alla ulteriore cernita separando, quantificando e riportando le seguenti frazioni:

- Carta e Cartone
- Alluminio *
- Acciaio e banda stagnata *
- Vetro cavo esclusi manufatti non imballaggi integri
- Imballaggi di Legno

* Al fine di garantire la corretta separazione tra le due tipologie di materiale metallico dovrà essere utilizzato il magnete prescritto al paragrafo 5, in alternativa farà testo l'eventuale marchiatura identificativa del materiale presente sugli imballaggi.

10.5. Determinazione peso campione analizzato

Si intende come peso del campione analizzato, il peso netto e cioè la somma delle frazioni pesate, esclusa la frazione Cassette Conip:

PESO NETTO CAMPIONE ANALIZZATO = PESO FRAZIONI ESTRANEE + PESO CPL + PESO TRACCIANTI + PESO CASSETTE CAC + PESO IMBALLAGGI VARI

Il peso lordo del campione analizzato (peso lordo campione analizzato = peso netto campione analizzato + peso Cassette Conip) dovrà essere conforme alle quantità minime previste al punto 9 e rispettare i requisiti relativi alla partizione definiti al punto 10.3.

Nota: non necessariamente il peso lordo del campione analizzato corrisponderà al peso del campione prelevato per via della maggior precisione dei sistemi di pesatura utilizzati in fase di analisi e per le assunzioni di cui al punto 10.4.3.

10.6. Determinazione percentuale

Al termine della cernita, tutte le frazioni ottenute verranno pesate a mezzo di bilancia o dinamometro, sottoposti a documentabili tarature/controlli periodici, e verrà restituito il valore percentuale rispetto al peso netto del campione analizzato in accordo alla seguente formula:

$$\frac{\text{Peso frazione i-esima}}{\text{Peso netto campione analizzato}} \times 100$$

10.7. Compilazione del Report di Analisi

A cura dell'incaricato Corepla verrà redatto il report dell'analisi che verrà sottoscritto dall'incaricato stesso; sul report dell'analisi andranno riportate tutte le informazioni richieste e andranno compilati tutti i campi applicabili.

L'incaricato Corepla dovrà consentire al personale del CSS di apporre il timbro dell'impianto sul report e di siglarlo per presa visione. Qualora vi provveda gli verrà rilasciata copia dello stesso.

Qualora presente, anche il Convenzionato verrà invitato a sottoscrivere tale report. Qualora vi provveda gli verrà rilasciata copia dello stesso.

Report prelievo materiale conferito pressato

REPORT PRELIEVO MATERIALE CONFERITO PRESSATO		Responsabile del prelievo	dell'impianto (CSS) / Società di Analisi								
CSS	Data	Sig.								
Convenzionato		Quantitativo conferito (kg)									
Bacino n.		<p>Cautele per accantonamento del campione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il campione deve essere composto da 10 balle; - il materiale deve essere opportunamente identificato tramite formulario o altro documento di trasporto e copia del presente modulo di prelievo; - il materiale deve essere posizionato in area dedicata; - il materiale non deve essere adiacente a materiale da spedire. <p>Note:</p>									
Comune di provenienza		<input type="checkbox"/> Barrare nel caso l'autista si rifiuti di firmare/assistere al prelievo									
Formulario n. (da allegare in copia)		Quantitativo conferito (kg)									
Data FIR	<table border="1"> <tr> <td>Etichette presenti</td> <td><input type="checkbox"/> Si</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/> No</td> </tr> <tr> <td>Presenza balle traccianti</td> <td><input type="checkbox"/> Si</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/> No</td> </tr> </table>	Etichette presenti	<input type="checkbox"/> Si		<input type="checkbox"/> No	Presenza balle traccianti	<input type="checkbox"/> Si		<input type="checkbox"/> No	<p>Cautele per accantonamento del campione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il campione deve essere composto da 10 balle; - il materiale deve essere opportunamente identificato tramite formulario o altro documento di trasporto e copia del presente modulo di prelievo; - il materiale deve essere posizionato in area dedicata; - il materiale non deve essere adiacente a materiale da spedire. <p>Note:</p>	
Etichette presenti	<input type="checkbox"/> Si										
	<input type="checkbox"/> No										
Presenza balle traccianti	<input type="checkbox"/> Si										
	<input type="checkbox"/> No										
Prelievo effettuato alla presenza dell'autista		<input type="checkbox"/> Barrare nel caso l'autista si rifiuti di firmare/assistere al prelievo									
Sig.	Firma										
(Nome e Cognome in stampatello)											
Convenzionato											
Bacino n.											
Comune di provenienza											
Formulario n. (da allegare in copia)											
Data FIR	<table border="1"> <tr> <td>Etichette presenti</td> <td><input type="checkbox"/> Si</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/> No</td> </tr> <tr> <td>Presenza balle traccianti</td> <td><input type="checkbox"/> Si</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/> No</td> </tr> </table>	Etichette presenti	<input type="checkbox"/> Si		<input type="checkbox"/> No	Presenza balle traccianti	<input type="checkbox"/> Si		<input type="checkbox"/> No		
Etichette presenti	<input type="checkbox"/> Si										
	<input type="checkbox"/> No										
Presenza balle traccianti	<input type="checkbox"/> Si										
	<input type="checkbox"/> No										
Prelievo effettuato alla presenza dell'autista											
Sig.	Firma										
(Nome e Cognome in stampatello)											

Report identificazione e prelievo materiale conferito sfuso

REPORT IDENTIFICAZIONE E PRELIEVO MATERIALE CONFERITO SFUSO		Responsabile dell'identificazione del carico da campionare	dell'impianto (CSS) / Società di Analisi
CSS	Data	Sig.	
Convenzionato			
Bacino n.			
Comune di provenienza raccolta			
Formulario n.			
Ora presentazione c/o CSS			
Peso lordo 1° ingresso (identificazione)	Mezzo diretto di raccolta	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
(allegato in copia talloncino di pesata)	kg	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Targa motrice			
Targa rimorchio			
Riscontro effettuato alla presenza dell'autista con presa visione delle Note			
Sig.		Firma	
(Nome e Cognome in stampatello)			
Ora scarico c/o CSS			
Peso lordo 2° ingresso (scarico)	kg		
(allegato in copia talloncino di pesata)			
Formulario allegato in copia			
Prelievo non effettuato:			
per peso lordo 2° ingresso (oltre ± 40 kg) dal peso lordo 1° ingresso		<input type="checkbox"/>	
per mancato rientro del carico entro le successive 2 h e 30 min		<input type="checkbox"/>	
Prelievo effettuato alla presenza del Convenzionato:			
Sig.		Firma	
(Nome e Cognome in stampatello)			
Prelievo effettuato alla presenza dell'autista:			
Sig.		Firma	
(Nome e Cognome in stampatello)			
IDENTIFICAZIONE CARICO DA CAMPIONARE			
Quantitativo dichiarato (kg)			
Peso da verificarsi a destino <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No			
Note: - l'autista, all'ingresso del mezzo in impianto e prima dello scarico, è reso edotto che verrà effettuato un campionamento entro le successive 2 h e 30 min; - l'autista è invitato a contattare il Convenzionato affinché quest'ultimo possa esercitare la sua facoltà ad assistere al prelievo del campione; - l'autista è reso edotto che nel caso in cui dichiarerà che il Convenzionato non vuole esercitare tale diritto, si procederà al campionamento senza attendere le 2 h e 30 min.			
PRELIEVO DEL CAMPIONE			
Responsabile del prelievo dell'impianto (CSS) / Società di Analisi			
Sig.			
Quantitativo riscontrato (kg)			
Cautele per accantonamento del campione: - il materiale deve essere confinato in contenitori che dovranno essere chiusi, sigillati (es. tramite nastro carta o scotch pacchi) e firmati dai presenti al prelievo; - il materiale deve essere opportunamente identificato tramite formulario o altro documento di trasporto e copia del presente modulo di prelievo; - il materiale deve essere posizionato in area dedicata; - il materiale non deve essere adiacente a materiale da spedire.			
<input type="checkbox"/> Barrare nel caso il Convenzionato non sia presente al prelievo <input type="checkbox"/> Barrare nel caso l'autista si rifiuti di firmare/assistere al prelievo <input type="checkbox"/> Barrare nel caso l'autista/Convenzionato non firmi i sigilli, pur avendo assistito al prelievo <input type="checkbox"/> Barrare nel caso la comunicazione di prelievo sia stata effettuata a scarico avvenuto			



Allegato Tecnico
imballaggi di vetro
(Accordo ANCI-Coreve)

Parte I – Principi generali

A. Oggetto dell'Allegato

1. Il presente Allegato (di seguito, Allegato Tecnico) integra l'Accordo Quadro (di seguito Accordo Quadro) per la parte relativa alla gestione dei rifiuti da imballaggi in vetro.

B. Attuazione dell'Accordo Quadro e dell'Allegato Tecnico

1. L'accordo Quadro e l'Allegato Tecnico trovano attuazione mediante la stipula di Convenzioni locali.
2. Così come previsto dall'Accordo Quadro, qualora entro 90 giorni dalla richiesta del Comune non venga sottoscritta la Convenzione di cui sopra, il richiedente ne darà comunicazione a CONAI, il quale potrà subentrare al Coreve nella conclusione della Convenzione stessa.
3. Conformemente a quanto previsto dall'Accordo Quadro, il Coreve assicura il ritiro dei rifiuti di imballaggi in vetro provenienti dalla raccolta differenziata, sulla base dei programmi di prevenzione predisposti dal CONAI e dal Coreve ai sensi del Decreto Legislativo 152/06; nel caso siano superati, a livello nazionale, gli obiettivi indicati nei suddetti programmi, il Coreve assicura comunque il ritiro dei rifiuti di imballaggi in vetro raccolti, alle condizioni economiche stabilite nell'Accordo Quadro e nel presente Allegato.
4. Le Convenzioni sono sottoscritte da Coreve che per adempiere alle relative obbligazioni può avvalersi di una Società cui è attribuito un mandato con rappresentanza (il Coreve o la Società dallo stesso delegata saranno di seguito indicati indifferentemente come Convenzionante).
5. Il Convenzionante per le operazioni di gestione dei rifiuti previste dalle Convenzioni locali a proprio carico si avvale di aziende specializzate nel trasporto e nel trattamento del rottame di vetro, che siano in possesso dei mezzi e delle attrezzature adeguati e che abbiano svolto con esito positivo gli adempimenti formali prescritti dalla legislazione vigente.
6. I Comuni possono sottoscrivere le Convenzioni locali direttamente o attraverso il proprio gestore delegato. In quest'ultimo caso il Comune rilascia apposita delega, riportando sulla stessa la data di decorrenza; spetterà al Comune comunicare in tempi utili ogni variazione (il Comune o il gestore delegato che sottoscrivono la Convenzione locale saranno di seguito indicati indifferentemente come Convenzionato).
7. Le Convenzioni disciplinano la consegna da parte dei Convenzionati, dei rifiuti di in vetro aventi le caratteristiche precisate nella successiva tabella e il ritiro, la presa in carico e la conseguente acquisizione della titolarità/disponibilità senza riserve degli stessi da parte del Convenzionante che si impegna a riconoscere al Convenzionato i corrispettivi previsti nella successiva tabella, determinati in funzione delle caratteristiche qualitative possedute dai rifiuti di imballaggi in vetro consegnati.

8. Sono oggetto delle Convenzioni esclusivamente i rifiuti di imballaggi in vetro o i materiali costituiti all'origine da rifiuti di imballaggi di vetro. I rifiuti vetrosi costituiti da frazioni merceologiche simili ma diversi da quelli di imballaggi come sopra definiti sono esclusi dal presente Allegato Tecnico. Non costituiscono frazione estranea i soli ritagli di lastra di vetro purché non accoppiati o retinati.
9. I corrispettivi riportati nella successiva tabella saranno adeguati annualmente secondo quanto previsto nell'Accordo Quadro.
10. Con riferimento all'articolo 6 della parte generale dell'Accordo Quadro, sono possibili accordi territoriali, anche in deroga al presente Allegato Tecnico, finalizzati a migliorare l'avvio a riciclo dei rifiuti di imballaggi di vetro raccolti.

C. Avvio dell'Accordo Quadro/periodo transitorio

Nel 1° semestre 2009 il Coreve effettuerà i controlli analitici previsti dal presente Allegato Tecnico; nel frattempo, con decorrenza 1° gennaio 2009, ai soggetti che nel 2008 avevano una Convenzione con il Coreve saranno applicate provvisoriamente i seguenti corrispettivi:

- ai Convenzionati che al 2008 risultavano in prima fascia, sarà riconosciuto il corrispettivo di 34,00 Euro/ton;
- ai Convenzionati che al 2008 risultavano in seconda fascia, sarà riconosciuto il corrispettivo di 17,75 Euro/ton.

Sulla base dei risultati analitici si provvederà a riconoscere i relativi conguagli con decorrenza 1.1.2009.

Fino al 31.03.2010, alle Convenzioni "monomateriale" in essere al 31.12.2008 cui era attribuita convenzionalmente la prima fascia di qualità, si applicano le seguenti condizioni in deroga:

- 1) qualora sulla base dei risultati analitici risultasse l'appartenenza alla prima fascia qualitativa prevista dal presente Allegato Tecnico, al Convenzionato sarà riconosciuto il corrispettivo di 34 Euro/tonnellata;
- 2) qualora sulla base dei risultati analitici risultasse l'appartenenza alla seconda fascia qualitativa prevista dal presente Allegato Tecnico, al Convenzionato sarà riconosciuto il corrispettivo di 30,99 Euro/tonnellata.

D. Uscita/rientro dalle Convenzioni locali

1. Considerate le esigenze di programmazione delle attività di valorizzazione della raccolta, nonché dell'industria del riciclo, trascorso un periodo non inferiore a diciotto mesi di vigenza del presente Accordo, i Comuni e/o i soggetti da essi delegati che hanno sottoscritto la Convenzione potranno recedere dalla Convenzione stessa con un periodo di preavviso, non inferiore ai tre mesi.
2. I Convenzionati che hanno esercitato il recesso possono sottoscrivere nuovamente la Convenzione entro le scadenze indicate nell'articolo 4.3. della parte generale dell'Accordo Quadro.

E. Comunicazione

1. Il Coreve concorre nei modi indicati nell'Accordo Quadro alla realizzazione delle attività di comunicazione, informazione ed educazione previste dall'Accordo Quadro stesso.
2. Il Convenzionato promuove, inoltre, direttamente o attraverso il Comune e nell'ambito delle campagne di sensibilizzazione, forme di controllo e intervento sull'utenza al fine di garantire elevati standard di qualità del servizio di raccolta e del rifiuto conferito.

F. Commissione Tecnica e utilizzo dell'incentivo Coreve per lo sviluppo dei sistemi di raccolta

1. Il Coreve, nell'ambito della propria attività di promozione, razionalizzazione ed organizzazione del riciclaggio dei rifiuti di imballaggi in vetro, si impegna inoltre a commissionare:
 - studi e ricerche ed attività di sperimentazione o implementazione relativamente a sistemi di raccolta dei rifiuti di imballaggi in vetro anche separata per colore;
 - relative campagne di informazione e di sensibilizzazione anche nei confronti dei consumatori di imballaggi in vetro;
 - ogni altra attività idonea a migliorare e il riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggi in vetro; investendo, così come indicato nella seguente tabella dei corrispettivi, relativamente alle attività sopra descritte, risorse finanziarie in misura corrispondente a Euro 0,50 per ogni tonnellata di rotame di vetro ritirato in esecuzione delle Convenzioni locali, esclusi i quantitativi di ritiri classificati in fascia III, in base alle proposte che verranno formulate dalla Commissione Tecnica paritetica che Coreve e ANCI nomineranno entro 15 gg dalla sottoscrizione del presente Allegato Tecnico. La Commissione Tecnica è composta da due esperti scelti dal Coreve e due esperti scelti da ANCI; le relative mansioni di segreteria e istruttoria tecnica sono svolte da Ancitel Energia Ambiente. La Commissione dovrà inoltre individuare le azioni idonee a contrastare i conferimenti impropri ed in particolare quelli relativi ai vetri diversi da quelli di imballaggi (quali ad esempio: vetroceramica, pirex, vetro al piombo, schermi televisivi e di personal computer, display di telefonini e altre apparecchiature elettroniche, lampadine di ogni tipo, pannelli fotovoltaici, fibre di vetro, vetro opale e vetri artistici, retinato) emanando linee guida per i gestori della raccolta.
2. Il Coreve promuoverà una campagna di controlli analitici volta ad acquisire informazioni specifiche relative alle variazioni tra la qualità in partenza dalle piazzole di ritiro e quella riscontrabile all'atto dello scarico presso gli impianti di trattamento, allo scopo di valutare gli effetti delle operazioni di movimentazione, carico, trasporto e scarico sulla qualità del materiale. I risultati saranno esaminati dalla Commissione Tecnica allo scopo di emanare linee guida da utilizzare anche ai fini dei controlli a sorpresa.
3. Così come previsto dall'Accordo Quadro, riconosciuta la necessità di realizzare un miglioramento e una omogeneizzazione dei livelli di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi a livello nazionale, il Coreve si impegna a promuovere e ad incentivare lo sviluppo della raccolta differenziata. Più in particolare, il Coreve si impegna a sostenere attraverso forme di premialità da concordare con il CONAI il raggiungimento di obiettivi e rese nella raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi nelle aree in ritardo.

Parte II – Convenzioni locali

A. Obblighi delle parti

- Le Convenzioni locali sono sottoscritte:
 - da una parte, dal Convenzionato che si impegna a mettere a disposizione i rifiuti di imballaggi in vetro aventi le caratteristiche qualitative precisate nella successiva tabella e presso i luoghi e con le modalità definite nei successivi articoli;
 - dall'altra parte, dal Convenzionante che si impegna a ritirare i rifiuti di imballaggi in vetro aventi le caratteristiche qualitative precisate nella successiva tabella, secondo le modalità indicate nei successivi articoli, riconoscendo al Convenzionato i corrispettivi indicati nella tabella stessa.
- Il Convenzionato comunica anticipatamente al Convenzionante in forma scritta ogni variazione nella composizione del bacino di raccolta e delle modalità di raccolta.
- Il Convenzionato si impegna annualmente a comunicare al Convenzionante i dati relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi in vetro risultanti dal MUD del Convenzionato.

B. Corrispettivi e modalità di fatturazione e pagamento

- Il Convenzionante per il ritiro, la presa in carico e la conseguente acquisizione della titolarità/disponibilità senza riserve dei rifiuti di imballaggi in vetro messi a disposizione del Convenzionato riconoscerà a quest'ultimo i corrispettivi previsti nella seguente tabella determinati in funzione delle caratteristiche qualitative possedute dai rifiuti stessi.

Fascia	Valori limite frazione fine	Presenza massima ammessa di materiali diversi dal vetro e tutto ciò che è solidale all'origine con l'imballaggio di vetro	Corrispettivo per vetro reso caricato su automezzo f.co partenza (Euro/ton)
Fascia eccellenza	Fine inf. 15 mm (Maglia quadrata 15x15) max 5%	Impurità max 1% di cui infusibili: valore tendenziale 0,2% – limite massimo 0,3%	37,00 + 0,50 ⁽¹⁾
I ^a Fascia	Fine inf. 10 mm (Maglia quadrata 10x10) max 5%	Frazioni estranee al vetro max 3% di cui impurità non imballaggi e infusibili max 1,5%. Infusibili: valore tendenziale 0,2% - limite massimo 0,4%	34,00 + 0,50 ⁽¹⁾
II ^a Fascia	Fine inf. 10 mm (Maglia quadrata 10x10) max 7%	Impurità non imballaggi 2,5%; imballaggi non metallici max 1,5%; infusibili: valore tendenziale 0,2%	17,75 + 0,50 ⁽¹⁾
III ^a Fascia	Fine inf. 10 mm (Maglia quadrata 10x10) max 8%	Impurità non imballaggi 5%; imballaggi non metallici max 1,5%; infusibili: valore tendenziale 0,2%	0,50 + 0,00

(1) il Coreve investirà Euro 0,50 per ogni tonnellata di rottame di vetro ritirato in esecuzione delle Convenzioni locali, esclusi i quantitativi classificati in fascia III, nelle iniziative che saranno formulate dalla Commissione Tecnica paritetica Coreve e ANCI.

Vetro incolore	Corrispettivo aggiuntivo
Presenza di vetro colorato max 3%	5,00 Euro/ton
presenza di vetro colorato max 1%	10,00 Euro/ton

2. Al fine dell'attribuzione della fascia qualitativa, per tutte le Convenzioni in vigore al 31.12.2008 i punti di controllo rimangono quelli in essere.
3. I ritiri del materiale in III^a FASCIA potranno avvenire solamente sui centri di trattamento tecnologicamente idonei a lavorare questo tipo di materiale, fermo restando l'impegno a ricercare soluzioni che rendano omogenea l'applicazione di detta fascia su tutto il territorio nazionale con particolare riferimento alle aree in ritardo. Annualmente Coreve trasmette alla Commissione Tecnica paritetica l'elenco dei centri di trattamento tecnologicamente idonei.
4. Il corrispettivo da fatturare a carico del Convenzionante soggiacerà al regime IVA ordinario con aliquota agevolata del 10%, ai sensi dell'art. 127-sexdecies della tabella A parte III allegata al DPR 673/1972; il Convenzionato emetterà le fatture, relative ai quantitativi effettivamente ritirati, con cadenza mensile.
5. I pagamenti delle fatture verranno effettuati a mezzo bonifico bancario a 90 giorni data fattura fine mese.

C. Modalità di ritiro del materiale

1. Il Convenzionato individua e comunica al Convenzionante i luoghi (depositi temporanei e/o piazzole e/o piattaforme di stoccaggio, ecc.) presso i quali quest'ultimo provvederà al ritiro dei rifiuti di imballaggi messi a disposizione del Convenzionato (di seguito piattaforme di ritiro).
2. Tali piattaforme di ritiro devono:
 - avere i requisiti tecnico-strutturali indicati nell'allegato 1;
 - disporre di mezzi idonei per il carico di autotreni con portata utile di circa 30 ton anche sovraspondati.Per ciascuna piattaforma di ritiro, il Convenzionato comunica:
 - l'indirizzo, i giorni della settimana e gli orari in cui sarà garantito l'accesso per il ritiro del vetro nonché per l'esecuzione dei controlli analitici, questi ultimi saranno effettuati anche a sorpresa conformemente a quanto stabilito dalla parte generale dell'Accordo Quadro;
 - l'elenco dei Comuni conferenti;
 - il quantitativo annuale presunto che dovrà essere di almeno 30 tonnellate.
3. Il Convenzionato ha facoltà di sostituire e/o integrare a propria discrezione le piattaforme di ritiro, previa comunicazione scritta al Convenzionante inviata con un preavviso di almeno trenta giorni.
4. I rifiuti di imballaggi saranno resi caricati sugli autotreni che operano per conto del Convenzionante. Gli oneri per le operazioni di carico e per la gestione delle piattaforme di ritiro sono a carico dei Convenzionati.

5. Sono a carico del Convenzionante tutti gli oneri successivi alla presa in carico dei rifiuti di imballaggio.
6. Il Convenzionante garantirà il ritiro dei rifiuti di imballaggi oggetto della Convenzione entro 7 gg. lavorativi (sei giorni settimana) dalla data di comunicazione della disponibilità di un carico completo pari ad almeno 30 ton. Nel caso tale quantitativo non fosse garantito, saranno addebitati al Convenzionato i maggiori oneri correlati al trasporto del materiale.
Per i ritiri che avvengono oltre gli 8 giorni e sino ai 18 giorni lavorativi dalla comunicazione, il Convenzionato avrà diritto ad applicare al Convenzionante una penale pari al 3% del corrispettivo previsto per le quantità non ritirate nei termini sopra indicati e senza giusta causa. La penale sarà pari al 6% nel caso di ritiro oltre 18 giorni e sino ai 30 giorni.
Trascorsi 30 giorni lavorativi verranno riconosciuti, oltre al corrispettivo, una penalità del 9%.

D. Accertamento delle caratteristiche qualitative dei rifiuti di imballaggi in vetro messi a disposizione dal Convenzionato

1. Di norma all'avvio della Convenzione, prima dell'inizio dei ritiri, si procede alla determinazione qualitativa del materiale, allo scopo di individuare la fascia di corrispettivo da riconoscere al Convenzionato.
Nel caso in cui le parti concordino di iniziare i conferimenti in epoca antecedente all'esecuzione della prima analisi merceologica il corrispettivo potrà essere convenzionalmente concordato fatto salvo l'eventuale conguaglio.
2. Per la determinazione ordinaria della fascia qualitativa di appartenenza il Convenzionante, anche tramite la società incaricata delle analisi, comunica al Convenzionato, a mezzo fax (o altra modalità concordata per iscritto tra le parti, es. e-mail) indirizzato alla persona indicata come referente dal Convenzionato, entro le ore 12 di un giorno lavorativo, con esclusione del sabato, il giorno, l'ora dell'analisi merceologica che sarà effettuata presso la piattaforma di ritiro.
3. Le analisi saranno eseguite come descritto nell'Allegato.
Le analisi potranno essere effettuate anche il giorno successivo a quello della comunicazione e comunque sempre in giorni lavorativi esclusi il sabato.
La fascia qualitativa corrispondente al risultato dell'analisi merceologica sarà applicata a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata eseguita l'analisi.
Con le medesime modalità ulteriori analisi potranno essere effettuate sia dal Convenzionato che dal Convenzionante.
Gli oneri della prima analisi sono a carico del Convenzionante.
Resta a carico della parte che ha chiesto l'analisi il costo della società incaricata dell'effettuazione dell'analisi stessa.
4. Il Convenzionante ha facoltà di eseguire controlli a sorpresa garantendo comunque al Convenzionato il contraddittorio e l'esecuzione delle analisi come riportato in allegato.
Nel caso in cui due controlli consecutivi a sorpresa evidenzino l'appartenenza del materiale ad

una fascia inferiore rispetto a quella attribuita con il controllo ordinario, il Convenzionante applicherà la fascia risultante a partire dal primo giorno del mese successivo a quello dell'ultimo accertamento a sorpresa e per un periodo non inferiore a tre mesi. Se durante tale periodo si dovessero osservare nuovi peggioramenti che portano ad una ulteriore abbassamento di fascia, il Convenzionante ha facoltà di sospendere i ritiri.

Nel caso il Convenzionato impedisca senza validi motivi l'accesso alla piattaforma di ritiro per l'esecuzione delle analisi merceologiche, il Convenzionante ha facoltà di sospendere i ritiri e comunque di procedere al declassamento del vetro grezzo consegnato alla III fascia qualitativa per un periodo non inferiore a tre mesi.

In tutti i casi il Convenzionato ha facoltà di presentare al Convenzionante proprie controdeduzioni cui il Convenzionante stesso è tenuto a rispondere. Le comunicazioni sono inviate al CONAI e al Comitato di cui all'Accordo Quadro, per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

E. Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione e avrà durata fino al 31.12.2013.

F. Controversie

1. Ogni controversia derivante dallo svolgimento della presente Convenzione sarà sottoposta al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre membri, di cui due nominati rispettivamente da ciascuna delle due parti ed il terzo scelto di comune accordo dai due arbitri con funzioni di Presidente. In caso di disaccordo il Presidente sarà nominato dal Presidente della C.C.I.A.A. di Milano su istanza della parte più diligente. Il Collegio Arbitrale deciderà secondo equità.

G. Obblighi di trasmissione informazioni alla banca dati ANCI – CONAI per i Convenzionati

I Convenzionati che operano sul territorio la raccolta e il recupero dei rifiuti da imballaggio siano essi Comuni e loro Consorzi e/o Unioni oppure altri operatori delegati alla raccolta e al recupero dei rifiuti da imballaggio sono obbligati a trasmettere alla banca dati ANCI-CONAI, anche al fine di consentire l'esercizio dei compiti e delle funzioni del Comitato di Coordinamento e del Comitato di Verifica di cui all'Accordo Quadro ANCI-CONAI del 23 dicembre 2008, tutti i dati e le informazioni relativi a:

- informazioni anagrafiche;
- rifiuti di imballaggio conferiti in Convenzione;
- rifiuti di imballaggi e le frazioni merceologiche similari raccolti nei singoli Comuni serviti;
- rifiuti totali, frazione organica e frazione avviata a recupero energetico;

come dettagliatamente riportato nell'allegato 3-A) al presente Allegato Tecnico.

I dati e le informazioni di cui sopra dovranno essere trasmessi trimestralmente, utilizzando i format conformi a quanto riportato nell'allegato 3-A) e gli appositi strumenti informatici in ambiente Internet, resi disponibili dalla banca dati ANCI-CONAI, con le seguenti scadenze:

Periodo	Scadenza
Primo trimestre	30 giugno
Secondo trimestre	30 settembre
Terzo trimestre	31 dicembre
Quarto trimestre	31 marzo

Il mancato invio dei dati e delle informazioni secondo il contenuto, i tempi e le modalità previsti nel presente articolo verrà segnalato al Comitato di Coordinamento che valuterà le opportune conseguenze.

H. Obblighi di trasmissione informazioni alla banca dati ANCI-CONAI per Coreve

Coreve si obbliga a comunicare alla banca dati ANCI-CONAI, anche al fine di consentire l'esercizio dei compiti e delle funzioni del Comitato di Coordinamento e del Comitato di Verifica di cui all'Accordo Quadro ANCI-CONAI del 23 dicembre 2008 tutti i dati e le informazioni relativi ai Convenzionati come dettagliatamente riportato nell'allegato 3-B) al presente Allegato Tecnico.

I dati e le informazioni di cui sopra dovranno essere trasmessi trimestralmente, utilizzando gli appositi strumenti informatici in ambiente Internet, resi disponibili da ANCI, con le seguenti scadenze:

Periodo	Scadenza
Primo trimestre	30 giugno
Secondo trimestre	30 settembre
Terzo trimestre	31 dicembre
Quarto trimestre	31 marzo

Allegato 1

Caratteristiche della piattaforma di ritiro

Nella gestione della piattaforma di ritiro il Convenzionato si atterrà ai seguenti principi:

- a) il materiale dovrà essere depositato su superficie cementata di dimensioni adeguate al bacino di raccolta e comunque non inferiore ad almeno 2 carichi utili (circa 60 tonnellate);
- b) l'area dovrà essere dotata di trattamento anti-usura della pavimentazione e di muretti di contenimento per delimitare lo stoccaggio ed evitare commistioni con altre tipologie di rifiuti; per evitare depositi incontrollati, la zona di stoccaggio dovrà essere accessibile solo in presenza del personale addetto alla gestione dell'area che autorizza lo scarico solo se conforme;
- c) dovrà essere disponibile uno spazio adeguato per l'accesso ed il carico di mezzi pesanti (portata 30 ton) e tale che le manovre degli automezzi siano eseguite senza il rischio di compromettere la qualità del vetro e la sicurezza del personale;
- e) il Convenzionato provvederà alla compilazione della documentazione di accompagnamento del materiale durante il trasporto prevista dalla normativa vigente;
- f) il ritiro del materiale idoneo sarà effettuato in presenza di almeno un carico utile (30 ton);
- g) nella movimentazione del materiale il Convenzionato opererà in modo che la frantumazione dello stesso sia la minima possibile;
- h) il Convenzionato provvederà alla costante manutenzione del deposito temporaneo ed alla piena efficienza dei mezzi e delle attrezzature asserviti alla stessa.

Le modalità ed il programma dei ritiri dei rifiuti di imballaggi di vetro saranno concordate tra Convenzionante e Convenzionato.

Allegato 2

Analisi merceologica

Le analisi dovranno essere effettuate da una Società accreditata SINAL per i controlli merceologici sui rifiuti. Il Convenzionante e/o il Convenzionato comunicano preventivamente, per iscritto, il nominativo della società incaricate delle verifiche.

La formazione del campione e l'attività analitica sono svolte in contraddittorio con le modalità di seguito indicate:

- a) si procede alla ricognizione del vetro stoccato e alla scelta del cumulo di rottame di vetro grezzo da analizzare, avente un quantitativo indicativo di 2-3 ton;
- b) fotografia del cumulo di rottame;
- c) avendo cura di evitare la frantumazione del materiale, dal cumulo si preleva secondo criteri di casualità una massa complessiva di almeno 200 kg di vetro grezzo che costituirà il campione iniziale;
- d) avendo cura di evitare la frantumazione del materiale, il campione iniziale viene sparso su una superficie piana (in genere sulla pavimentazione), precedentemente ripulita, e da tale massa si procede all'estrazione del campione finale di non meno di 100 kg procedendo a mezzo di quartatura;
- e) pesatura campione finale da analizzare (minimo di 100 kg) e sua analisi:

Modalità di vagliatura del vetro fine

- Il piano utilizzato per la vagliatura è costituito da due griglie sovrapposte di cui quella superiore è costituita da una griglia a rete con maglia quadrata avente luce da 15 mm. e quella inferiore da una griglia a rete con maglia quadrata avente luce da 10 mm.; al di sotto di queste è posta la raccolta del sottovaglio inferiore a 10 mm. mediante un telo, preventivamente posato a terra sotto le griglie stesse.
- Il campione finale viene progressivamente caricato sulla griglia superiore e manualmente movimentato e disperso sulla superficie del piano stesso.
- Il vetro che si accumula sulla griglia inferiore viene manualmente movimentato e distribuito sull'intera superficie.
- Per non limitare la funzionalità delle griglie, il vetro viene progressivamente rimosso e raccolto negli appositi contenitori.
- La frazione fine inferiore a 10 mm è costituita dal materiale presente sul telo che sarà raccolto in apposito contenitore e pesato.
- La frazione fine inferiore a 15 mm. è costituita dall'insieme del vetro trattenuto dalla griglia inferiore (che sarà raccolto in un apposito recipiente e pesato) e del quantitativo relativo alla frazione sotto 10 mm.

Modalità di cernita per l'intero campione finale si procede alla cernita delle seguenti frazioni merceologiche:

- imballaggi metallici;
- imballaggi non metallici diversi da quelli di vetro;
- infusibili – ceramica, porcellana e sassi;
- vetro accoppiato, retinato, vetro al piombo;
- altre impurità;
- nel caso di raccolta separata per colore, limitatamente alla frazione incolore sarà misurata la presenza di vetro colorato.

- f) le frazioni cernite vengono riposte all'interno di contenitori dedicati e pesate.
La presenza percentuale di ciascuna frazione sarà calcolata nel seguente modo:

$$\% \text{ frazione} = \frac{\text{Peso frazione}}{\text{Peso campione finale}} \times 100$$

Al termine dell'analisi verrà redatto il verbale delle operazioni effettuate che dovrà poi essere sottoscritto dalle parti; in presenza di contestazioni le stesse saranno riportate nel verbale. Copia di detto verbale sarà consegnata all'altra parte.

In assenza di una delle parti, si procederà comunque alla determinazione merceologica e alla verbalizzazione dei risultati. Copia del verbale verrà trasmesso via fax alla parte assente.

Allegato 3-A – Dati Convenzionati

Parte 1 – Scheda Anagrafica

Trimestre di riferimento della rilevazione

Nome o ragione sociale

Sede unità locale a cui si riferisce la dichiarazione

Numero iscrizione REA

Provincia

Comune

Via

N. civico C.A.P. num telefonico / Totale addetti unità locale

Sede legale (da compilare solo se la sede legale è diversa dalla sede dell'unità locale)

Provincia Cod Provincia

Comune

Via

N. civico C.A.P. num telefonico /

Referente

Ruolo Referente

Nome Cognome

Provincia Cod Provincia

Comune

Via N. civico C.A.P.

num telefonico / Cell Fax / Email

Parte 2 – Scheda Rifiuti

Sezione 1 (Rifiuti di imballaggio conferiti al Consorzio di Filiera)

Quantità (ton)	Fascia di qualità	Corrispettivo (Euro)

Sezione 2 (Rifiuti gestiti nei singoli Comuni serviti)

Rifiuti urbani totali gestiti: (ton)

Voce	Codice CER	Descrizione CER	Quantità (ton)
Frazione merceologica oggetto della Convenzione			
Frazione organica raccolta in forma differenziata			
Rifiuto indifferenziato avviato a recupero energetico (TVZ / produzione CDR)			

Note

- La “Sezione 2” viene compilata solo dai Comuni Convenzionati direttamente e dai Convenzionati che hanno in gestione i servizi di raccolta dei rifiuti urbani nel Comune/Comuni delegante/i. Nel caso il Convenzionato gestisca il servizio in più Comuni deleganti la scheda deve essere compilata per ciascun Comune.
- Le singole voci delle tabelle in “Sezione 1” e in “Sezione 2” potranno essere ripetute in funzione di specificità delle relative raccolte (frazione merceologica gestita con diverse modalità di raccolta, con più codici CER, ecc.).

.....
Questo volume è stampato
su carta ecologica.
.....

Crugnola Comunicazione & Design — Milano

CONAI
Consorzio Nazionale Imballaggi

Sede legale:

Via Tomacelli, 132 – 00186 Roma

Sede operativa:

Via Pompeo Litta, 5 – 20122 Milano

Tel 02.54044.1 – Fax 02.54122648

www.conai.org

ANCI

Via dei Prefetti, 46 – 00186 Roma

Tel 06.680091 – Fax 06.6873547

www.anci.it

Consorzio Nazionale Acciaio

Via Pirelli, 27 – 20124 Milano

Tel 02.66712717 – Fax 02.66712656

www.consorzio-acciaio.org

CIAL

Consorzio Imballaggi Alluminio

Via Pompeo Litta, 5 – 20122 Milano

Tel 02.540291 – Fax 02.54123396

www.cial.it

COMIECO

Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica

Via Pompeo Litta, 5 – 20122 Milano

Tel 02.550241 – Fax 02.54050240

www.comieco.org

RILEGNO

Consorzio nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi di legno

Via Aurelio Saffi, 83 – 47042 Cesenatico (FC)

Tel 0547.672946 – Fax 0547.675244

www.rilegno.org

CO.RE.PLA.

Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica

Via del Vecchio Politecnico, 3 – 20121 Milano

Tel 02.76054.1 – Fax 02.76054320

www.corepla.it

CO.RE.VE.

Consorzio Recupero Vetro

Via Sardegna, 19 – 20146 Milano

Tel 02.48012961 – Fax 02.48012946

www.coreve.it